



**Stato, imprese, mercato**

# Il nuovo quadro per la semplificazione




Il nuovo Cncu

Questo numero del  
*Quaderno informativo - Mercato e consumatori*  
è stato chiuso in tipografia il 10 dicembre 2010



<b>EDITORIALE</b>	Priorità: abbattere gli ostacoli per l'attività d'impresa <b>In un quadro di tutela dei consumatori</b>	<b>2</b>
<b>CONSUMATORI</b>	Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti <b>A Orvieto l'undicesima sessione programmatica</b>	<b>4</b>
	Undicesima sessione Cncu <b>Ricerca sul federalismo: cosa ne pensano gli italiani</b>	<b>11</b>
	Regioni e tutela dei consumatori <b>Che cosa era successo nelle precedenti sessioni</b>	<b>14</b>
	Presidenza belga dell'Ue <b>Lo stato dell'arte per i consumatori europei</b>	<b>16</b>
	Tutela del consumatore nell'Unione europea <b>Acquisti su Internet più sicuri con le "operazioni di pulizia"</b>	<b>18</b>
	Commissione europea <b>Verso l'armonizzazione di reclami e richieste dei consumatori</b>	<b>20</b>
	Beni di consumo <b>Consumer Market Scoreboard pubblicata l'edizione annuale</b>	<b>22</b>
	Codice del consumo <b>La rilevabilità ex officio delle clausole abusive</b>	<b>26</b>
	Educazione finanziaria del consumatore <b>Uno strumento strategico per le società sviluppate</b>	<b>30</b>
	<b>MERCATO</b>	DPR 7 settembre 2010 <b>Nuova disciplina per lo sportello unico</b>
Nuovo decreto presidenziale <b>Le norme per la gestione privata dei servizi pubblici locali</b>		<b>41</b>
Assicurazioni <b>Con "Solvency II" nuove regole per la stabilità finanziaria</b>		<b>44</b>
<b>PRODOTTI</b>	Rapex <b>Una giornata di formazione per la sicurezza dei prodotti</b>	<b>48</b>
	Direttiva 2009/48/CE <b>Più sicurezza per i giocattoli sul mercato europeo</b>	<b>51</b>
	Prema on-line <b>Novità nella comunicazione delle manifestazioni a premio</b>	<b>55</b>
	Prema on-line <b>Breve guida all'impiego del sistema</b>	<b>57</b>
<b>PREZZI</b>	Carburanti <b>Prezzi in evidenza: più informazione per i consumatori</b>	<b>60</b>
	Garante dei prezzi <b>Mr. Prezzi si allea con l'università per meglio tutelare i consumatori</b>	<b>63</b>
<b>DOCUMENTI</b>	Decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159 <b>L'accreditamento delle agenzie per le imprese</b>	<b>64</b>
	Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 <b>Lo sportello unico per le attività produttive</b>	<b>72</b>



Tutela del consumatore e le misure per accelerare il processo di liberalizzazione delle attività economiche e di promozione della concorrenza: sono queste alcune fra le molte attività svolte negli ultimi mesi dal Ministero

## Priorità: abbattere gli ostacoli per l'impresa in un quadro di tutela dei consumatori

Questo numero del "Quaderno informativo" descrive l'intensa attività svolta nei mesi scorsi dal Ministero dello Sviluppo economico, e in particolare dal Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, per la tutela dei consumatori e la regolazione del mercato. Com'è tradizione, il Quaderno si articola in sezioni dedicate alle politiche per i consumatori, al mercato, al controllo sui prodotti, alle politiche di contenimento dei prezzi, per concludersi poi con una parte documentale.

La sezione **consumatori** riferisce della 11ª Sessione Programmatica del Consiglio nazionale consumatori e utenti (Cncu) che si è svolta a Orvieto l'11 e il 12 novembre 2010, sul tema "Federalismo, mercato, servizi ai cittadini". Fa poi il punto sulle importanti iniziative a livello europeo nel corso del secondo semestre 2010, sotto la presidenza semestrale del consiglio Ue affidata al Belgio. Di particolare interesse in campo europeo altre due iniziative: le "operazioni di pulizia" per acquisti sicuri su Internet, che si sostanziano in ispezioni guidate dalla Ue e condotte dalle autorità nazionali; l'adozione di una raccomandazione europea sull'utilizzo di una metodologia armonizzata per la classificazione e la notifica dei reclami e delle richieste dei consumatori.

In materia di **mercato**, si segnala il nuovo quadro normativo per l'affidamento dei servizi pubblici locali, nel quale si sancisce che il conferimento della gestione deve avvenire, in via ordinaria, a favore di privati o a società tra questi costituite, ovvero a società a partecipazione mista pubblica e privata, mediante procedure competitive a evidenza pubblica. Un altro articolo illustra la direttiva europea "Solvency II" da recepire nel nostro ordinamento entro il 31 dicembre 2012. Con essa vengono ridefinite le regole poste a presidio della stabilità finanziaria dell'impresa di assicurazione, partendo da una calibrazione dei rischi effettivi, e sono previsti i nuovi requisiti patrimoniali che saranno calcolati con un approccio metodologico completamente diverso dall'attuale.

In materia di sicurezza **prodotti**, la rivista dà conto del seminario sul Sistema comunitario di scambio rapido di informazioni - "Rapex", organizzato dal Ministero dello Sviluppo economico e dalla Direzione generale salute e consumatori della Commissione europea (SANCO), in collaborazione con Unioncamere. L'incontro, svolto il 24 settembre a Roma, è servito a fare il punto su questo importante sistema, al quale appartengono attualmente trenta Paesi e cioè tutte

le nazioni appartenenti all'Unione europea e i paesi dell'Efta/See: Islanda, Liechtenstein e Norvegia. Sempre in tema di sicurezza, nella stessa sezione della rivista si approfondisce la nuova direttiva comunitaria in materia di giocattoli. Due articoli riferiscono poi delle novità in materia di comunicazione delle manifestazioni a premio.

Infine, nella sezione **prezzi**, si parla del nuovo decreto concernente la comunicazione e la pubblicazione dei prezzi di vendita al pubblico dei carburanti per autotrazione firmato dal ministro dello Sviluppo economico, Paolo Romani, in attuazione dell'articolo 51 della "Legge Sviluppo" n. 99 del 2009, nell'ottica di uno sviluppo concorrenziale del mercato. Inoltre, si riferisce di un Protocollo d'intesa tra il Garante per la sorveglianza dei prezzi, Roberto Sambuco, e il Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", Luigi Frati, sottoscritto il 28 settembre 2010.

La sezione **Documenti** è interamente dedicata ai due decreti del Presidente della Repubblica, il 159 e il 160, che disciplinano la nuova normativa sullo sportello unico per le attività produttive con l'istituzione del Suap e la definizione di modalità e requisiti di accreditamento delle agenzie per le imprese. Il contenuto dei decreti è anche illustrato nell'articolo di apertura della sezione "Mercato". La nuova disciplina sullo "sportello unico" per le attività produttive è infatti di particolare importanza per accelerare il processo di liberalizzazione delle attività economiche e la promozione della concorrenza. Ridurre al minimo gli ostacoli ingiustificati all'attività d'impresa è certamente uno degli obiettivi prioritari del Ministero dello Sviluppo economico in questa fase congiunturale del Paese.



CONSIGLIO NAZIONALE DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI

# A Orvieto l'undicesima sessione programmatica

di Cristina Loriga\*

Tre le tematiche approfondite: fiscalità locale e costi del federalismo; politiche sociali e salute; commercio e servizi. Ognuna introdotta da un esperto e approfondita dai consumatori

consumatori

Dopo il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 settembre 2010 con il quale è stato ricostituito il Cnccu, si è svolta a Orvieto l'11 e 12 novembre l'undicesima sessione programmatica del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, sul tema "Federalismo, mercato e servizi ai cittadini".

La conclusione espressa nel documento finale (vedere box a pag. 9), elaborato al termine dei lavori e sottoscritto dalle 19 associazioni dei consumatori e dai rappresentanti degli enti locali, sottolinea che federalismo e sussidiarietà sono un'opportunità per garantire la tutela e il miglioramento della qualità dei servizi ai cittadini.

Dal documento emerge che "per garantire azioni incisive ed efficaci è necessario promuovere un maggiore coinvolgimento delle associazioni dei consumatori nelle attività valutative preliminari ai lavori della Conferenza delle Regioni e Province Autonome sulle varie materie".

"Se il federalismo sarà accompagnato dal principio di sussidiarietà, avrà allora effetti positivi per la vita dei cittadini". Così ha commentato Stefano Saglia, sottosegretario al Ministero dello Sviluppo economico e presidente del Cnccu.

## I temi discussi

Tre le tematiche approfondite nell'arco delle due giornate di dibattito: "politiche sociali e salute"; "commercio e servizi"; "fiscalità locale e costi del federalismo". Ciascuna è stata introdotta dalla relazione di un esperto e approfondita dal punto di vista delle Regioni e delle associazioni dei consumatori. Al centro del dibattito il federalismo come nuova opportunità per spingere il sistema socio-sanitario verso l'innovazione. Nel do-



cumento condiviso con le Regioni si legge, tra gli spunti e le proposte: "Ci vuole un federalismo fiscale capace di responsabilizzare tutti i livelli di governo, un federalismo fiscale sostenibile, solidale, capace di procurare vantaggi a tutte le regioni (del Nord e del Sud) e in grado di mettere in moto meccanismi virtuosi in ogni Regione".

## Le caratteristiche del federalismo

Quali sono le caratteristiche auspiccate per il nuovo assetto federalista del Paese? Si tratta di un federalismo:

- ▶ a vantaggio dei cittadini e dell'intera nazione perché si propone di rendere tra-



sparente la correlazione tra prelievo e spesa. Questa trasparenza da un lato incentiva una buona amministrazione, pur mantenendo un livello adeguato di qualità; dall'altro offre a tutti i cittadini gli strumenti per conoscere, e quindi controllare, l'operato degli amministratori;

- ▶ capace di superare il meccanismo della spesa storica, secondo il quale chi ha avuto continua ad avere senza alcun riferimento all'inefficienza e allo spreco evitando perciò il ricorso a tassazioni neutre ma penalizzanti per parte della cittadinanza;
- ▶ capace di avviare una modalità innovativa di distribuzione delle risorse basata sui costi standard (o costo di efficienza) che stabilirà i costi per le prestazioni essenziali

in sanità, nell'assistenza e nell'istruzione; ▶ basato sulla perequazione e solidale, ma non assistenzialista e inefficiente; nei territori con minore capacità fiscale l'integrazione delle risorse avverrà comunque attraverso un fondo perequativo.

## La sessione "politiche sociali e salute"

"Siamo di fronte alla costruzione di una società di mezzo?" Questa la domanda che ha posto Aldo Bonomi, sociologo, direttore dell'Istituto di ricerca Aaster e consulente del Cnel, nel suo intervento. "Di sicuro stiamo assistendo a una transizione e dobbiamo ragionare sul passaggio dal '900, secolo caratterizzato dal lavoratore posto al centro della contrattazione, al nuovo secolo dove la figura centrale è il consumatore. Io credo che le Regioni e le altre istituzioni debbano ragionare su questo, considerando nel rapporto con il territorio anche i nascenti tavoli con i consumatori".

Bonomi ha precisato che in questa società di mezzo anche il welfare è soggetto a cambiamenti: su di esso continuano a influire le voci degli industriali e dei sindacati, ma iniziano a incidere molto anche il costo delle autostrade, dei servizi, eccetera. In quest'ottica cambiano necessariamente la spesa pubblica e la spesa sanitaria. "Quando andiamo a negoziare in Europa il nostro debito pubblico, che è figlio del '900, dobbiamo mettere sul piatto quelle che sono le nuove tendenze e i nuovi bisogni dei consumatori". Il primo comportamento collettivo da considerare per affrontare questa fase di transizione è – secondo Bonomi – quello della rappresentanza di quei soggetti che non hanno voce. Per tenere assieme le due società di mezzo bisogna considerare i loro interessi.

Il tema della rappresentanza è stato affrontato anche da Salvatore Allocca, Assessore al Welfare e Tutela consumatori della Re-

consumatori

\* tirocinante presso la Divisione XII - Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti

gione Toscana, che ha sottolineato la necessità di costruire un cittadino informato, che consumi in modo consapevole: per raggiungere quest'obiettivo bisogna puntare all'informazione, oltre che alla tutela. Secondo Allocca il settore sanitario è uno dei terreni principali sui cui si può costruire un cittadino consapevole: la persona non deve sapere quello che è una prestazione sanitaria, nel momento in cui ne ha bisogno. Con una spesa sanitaria più equilibrata e integrata si possono eliminare gli sprechi e le Regioni possono creare con il cittadino un rapporto migliore.

### La posizione dei consumatori sul federalismo

“Abbiamo scelto il federalismo, come tema per questa sessione del Cncu, perché è un argomento che inciderà sulla vita di tutte le famiglie – ha spiegato Antonio Longo, presidente del Movimento difesa del cittadino

(Mdc) – lo credo che il federalismo sia un'occasione per parlare delle riforme che disegneranno l'Italia del futuro, con una nuova forma di fisco e di spesa”. Longo ha ribadito che la vera partita del federalismo si gioca proprio sul welfare. “Oggi sono le famiglie a farsi carico dei costi del welfare ed è per questo che la maggior parte dei cittadini sono contenti che le competenze passino alle Regioni, perché hanno una gran voglia di welfare. C'è un'importante attesa perché si spera che i governi regionali spendano meglio e diano conto delle proprie politiche. I cittadini più timorosi sono quelli del Sud, dove si teme appunto che questo non funzioni”. Longo ha posto due quesiti, strettamente legati all'attuazione del federalismo: “Cosa si può fare per mettere le famiglie in condizione di affrontare meglio questi cambiamenti? I servizi fondamentali passeranno totalmente sotto il controllo di Regioni e Comuni, o ci sarà una compartecipazione?” A

tal proposito il Presidente di Mdc ha fatto un esempio molto attuale: “Il Veneto, che è una tra le Regioni promotrici del federalismo, sotto l'emergenza dell'alluvione ha giustamente chiesto l'intervento del Governo centrale. Per questo – ha concluso Longo – il federalismo ha bisogno di una riflessione seria, che coinvolga tutti i cittadini”. Liliana Ciccarelli, responsabile conciliazioni di Cittadinanzattiva, ha affrontato il tema del federalismo in sanità. “In Italia i cittadini fanno i conti con un federalismo sanitario dal 2001. Un esempio ne sono i Lea, Livelli essenziali di assistenza. Questi – ha spiegato Ciccarelli – sono stati un punto di svolta nel momento in cui si è passati a una logica nuova: quella secondo cui tutti gli italiani hanno diritto alle stesse prestazioni sanitarie, dello stesso livello di qualità. Oggi, però, i Lea sono diventati, per alcune Regioni, il livello massimo di prestazioni uguali per tutti, mentre per altre sono il livello minimo”. Cic-

carelli ha sottolineato il fatto che l'obiettivo positivo legato all'introduzione dei Lea si è perso nel tempo, considerato anche che questi sono fermi da 10 anni. “Si è tentato più volte di aggiornarne l'elenco, ma non siamo ancora riusciti a farlo”. Secondo Ciccarelli il nuovo quadro dei Lea dovrebbe includere le cure odontoiatriche, l'assistenza domiciliare – che oggi è inadeguata in termini di quantità e di qualità – la riabilitazione, le malattie rare, il nomenclatore tariffario delle protesi e degli ausili. Ma è un elenco che potrebbe essere ancora lungo.

### La sessione “commercio e servizi”

Proliferazione normativa, differenze nella regolamentazione di saldi e promozioni e ancor più nella possibilità di aprire nei giorni festivi, nonché moltiplicazione delle norme sugli orari per la definizione delle “aree turistiche”. Questa la fotografia del commercio e della regolamentazione dei punti di vendita

## Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti

### RICOSTITUITO A SETTEMBRE IL CONSIGLIO: QUESTI I NUOVI COMPONENTI

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 settembre 2010 è stato ricostituito il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (Cncu). Questa la nuova composizione del Consiglio, che rimarrà in carica fino al 7 luglio 2012:

- **Acu** - Associazione consumatori utenti - Gianni Cavinato, rappresentante; Giovanni Santovito, supplente.
- **Adiconsum** - Associazione difesa consumatori e ambiente - Paolo Landi, rappresentante; Pietro Giordano, supplente.
- **Adoc** - Associazione difesa orientamento consumatori - Carlo Pileri, rappresentante; Stefano Godano, supplente.
- **Adusbef** - Associazione difesa utenti servizi bancari, finanziari, postali, assicurativi - Mauro Novelli, rappresentante; Errico Garozzo, supplente.
- **Altroconsumo** - Associazione indipendente di consumatori - Luisa Crisgiovanni, rappresentante; Silvia Castronovi, supplente.
- **Assoconsum** - Daniela Perrotta, rappresentante; Maria Rubiana Ruggirello, supplente.
- **Assoutenti** - Associazione nazionale degli utenti dei servizi pubblici - Mario Finzi, rappresentante; Furio Truzzi, supplente.
- **Ctcu** - Centro tutela consumatori - Verbraucherschutz Sudtirol - Walther Andraeus, rappresentante; Paolo Guerriero, supplente.
- **Cittadinanzattiva** - Antonio Gaudio, rappresentante; Liliana Ciccarelli, supplente.
- **Codacons** - Coordinamento delle associazioni per la tutela dell'ambiente e la difesa dei diritti di utenti e consumatori - Marco Donzelli, rappresentante; Marco Ramadori, supplente.
- **Codici** - Centro per i diritti del cittadino - Ivano Giacomelli, rappresentante; Alessandra Coppola, supplente.
- **Confconsumatori** - Confederazione generale dei consumatori - Francesca Arnaboldi, rappresentante; Sara Bitetti, supplente.
- **Federconsumatori** - Federazione nazionale di consumatori e utenti - Rosario Trefiletti, rappresentante; Francesco Avallone, supplente.
- **La casa del consumatore** - Giovanni Ferrari, rappresentante; Settimo Cerniglia, supplente.
- **Legha consumatori** - Pietro Praderi, rappresentante; Sergio Sentimenti, supplente.
- **Movimento consumatori** - Lorenzo Miozzi, rappresentante; Rossella Miracapillo, supplente.
- **Movimento difesa del cittadino** - Antonio Longo, rappresentante; Lucia Morezchi, supplente.
- **Unione nazionale consumatori** - Massimiliano Dona, rappresentante; Paolo Piccari, supplente.
- **Conferenza unificata** - Pietro Spadoni, rappresentante; Marco Cavalletto, supplente.



scattata da Luca Pellegrini, ordinario di Marketing all'Università Iulm di Milano.

“La diffusa percezione delle distribuzioni come fatto locale fa perdere di vista che la sua efficienza dipende spesso da strutture e processi centralizzati su scala nazionale e sovranazionale”, ha detto Pellegrini. Molte le differenze nel settore del commercio, illustrate da Pellegrini nel suo intervento. Il Piemonte ha introdotto, ad esempio, una dettagliata tipologizzazione delle forme distributive: si contano 15 tipologie cui corrispondono standard urbanistici diversi. Il Veneto ha invece definito un limite dimensionale massimo per i centri commerciali, pari a 15mila metri quadrati, che può essere superato solo attraverso la chiusura agevolata di altri punti vendita.

Per quanto riguarda l'autorizzazione ai medi e grandi punti vendita, in Molise – ha continuato Pellegrini nella sua relazione – nei centri storici non possono essere localizzati punti vendita di più di 400 metri quadri. A sua volta, in Veneto possono essere realizzati nuovi punti vendita di più di 1.000 metri quadri solo se la superficie totale di medie e grandi superfici operanti nel Comune non eccede quella di vicinato. In Lombardia e in Piemonte, ancora, non esistono limiti quantitativi ma si fa riferimento alla dimensione del lavoro.

Altro tema evidenziato è la “proliferazione di norme sugli orari per la definizione delle aree turistiche e per avere libertà nella gestione degli orari stessi”.

Pellegrini rileva la “proliferazione normativa” presente nel settore del commercio, nel quale “la normativa prodotta dalle Regioni risente della sua maggiore vicinanza ai portatori di interesse”. Per il professore, “è urgente anche per le stesse Regioni stabilire in modo chiaro dove finisca la potestà regionale in materia di commercio e dove inizi quella statale in materia della tutela della concorrenza”.

Altro elemento che caratterizza il commer-



cio è il fatto che la possibilità di aprire nei giorni festivi sia fortemente differenziata tanto da regione a regione, quanto da comune a comune. Si tratta di un fattore che comporta dei costi, in quanto le imprese debbono definire processi aziendali relativi ai rifornimenti dei punti vendita e alla gestione del lavoro. Differenziati sono anche i saldi e le liquidazioni, tanto che “Federdistribuzione e Federazione Moda Italia hanno proposto una data unica di avvio dei saldi e liberalizzazione delle promozioni”. Per superare le barriere – secondo Pellegrini – “La soluzione è definire un intervento concordato che stabilisca quali interventi siano lesivi della concorrenza e quindi vietati”, e di conseguenza “chiarire cosa significa tutela della concorrenza per evitare contenziosi ex post fra Stato e Regioni”.

## XI Sessione

### IL DOCUMENTO PROGRAMMATICO CONCLUSIVO

Il Ministero dello Sviluppo economico, le Regioni e Province Autonome e le associazioni dei consumatori e utenti, rappresentate nel Cncu, riconfermano la validità della collaborazione fin qui realizzata, che ha permesso il raggiungimento di importanti risultati e portato con successo allo svolgimento della XI Sessione Programmatica di Orvieto dedicata a “Federalismo, Mercato e Servizi ai Cittadini”.

Riconoscono nel federalismo e nella sussidiarietà un'opportunità per assicurare il coinvolgimento e la partecipazione delle istituzioni nazionali e territoriali e delle organizzazioni dei consumatori al fine di garantire ai cittadini il miglioramento della qualità dei servizi e la loro tutela.

Si impegnano a continuare nel percorso comune, per assicurare i necessari servizi e sviluppare la concertazione delle iniziative di interesse e di tutela dei consumatori e utenti, e a reperire, a tal fine, risorse certe e adeguate.

Considerata la trasversalità delle tematiche e delle relative tutele, per garantire azioni incisive ed efficaci, evidenziano la necessità di promuovere un sempre maggiore coinvolgimento delle associazioni dei consumatori e utenti, con forme strutturate, nelle attività valutative preliminari ai lavori della Conferenza delle Regioni e Province Autonome sulle varie materie nonché l'importanza di una fattiva partecipazione delle Regioni e Province Autonome alle attività del Cncu.

### L'importanza delle regole

“Noi siamo in linea con la direttiva Bolkestein – ha detto Pietro Talarico, dirigente Commercio e consumatori della Regione Marche, nel suo intervento alla Sessione Programmatica del Cncu – Ma qual è il limite tra concorrenza e commercio? Noi abbiamo liberalizzato quello che si poteva liberalizzare, ma dobbiamo fissare regole certe e valide per tutti. Regole e non vincoli. Perché dobbiamo sapere chi è che gestisce un esercizio pubblico, visto che ha contatti con i cittadini. Non si tratta di vincoli all'entrata, ma di programmazione”.

“Negli ultimi 20 anni abbiamo assistito a un forte sviluppo della grande distribuzione, che ha avuto effetti dal punto di vista sociale, ambientale e occupazionale, come il lavoro del week-end”. È quanto ha dichiarato Pietro

Giordano, segretario nazionale Adiconsum. “Di lacci e laccioli, quindi, ce ne sono stati ben pochi e giocando sugli orari di apertura i comuni limitrofi hanno combattuto una vera e propria guerra. Qui dobbiamo rimettere al centro l'uomo e non il business. Per noi questo vuol dire mettere al centro il consumatore. Per le aziende questo vuol dire mettere al centro il cliente; non a caso oggi la grande distribuzione organizzata sta recuperando il concetto della customer satisfaction, ma per gli enti vuol dire mettere al centro il cittadino”. Sui servizi incide anche il federalismo. “Cos'è che ci spaventa del federalismo? – ha chiesto Mario Finzi, presidente di Assoutenti – lo mi preoccupa perché i criteri e le metodologie che definiscono i livelli essenziali dei bisogni e delle prestazioni sono ancora tutti da scoprire, quindi non sappiamo come questo avverrà. Tutto si giocherà sulle norme di attuazione della legge delega. Il 28 ottobre le Regioni hanno rifiutato già alcune norme di attuazione del decreto fiscale. C'è quindi una chiara indeterminatezza di come questo andrà avanti – ha ribadito Finzi – e di questa indeterminatezza probabilmente faranno le spese i consumatori e gli utenti. In questa partita che si deve giocare non sappiamo neanche chi sono le squadre. Per noi il punto centrale da tenere d'occhio è rappresentato proprio dalle norme che definiranno i livelli essenziali delle prestazioni dei servizi”.

### La sessione “fiscaltà locale e costi del federalismo”

Secondo Francesco Palermo, Direttore dell'Istituto per lo studio del regionalismo e del federalismo-Accademia europea di Bolzano, il federalismo italiano – così come si sta delineando – rappresenta un caso originale e peculiare, che non ha riscontri a livello internazionale. “I costi del federalismo non li conosce attualmente neanche il ministro Tremonti. Abbiamo un elefante nella stanza e nessuno lo vuole vedere”. Prendendo spunto dall'indagine presentata dal professor Mannheimer (oggetto dell'articolo a pagina 11), Palermo ha detto che “la non chiarezza degli obiettivi è presente nella stessa normativa”. Prima domanda affrontata da Palermo: i sistemi federali costano più o meno rispetto a quelli centralizzati? “I sistemi federali – ha spiegato – teoricamente costano un po' di più di quelli accen-

trati e c'è il rischio di maggiori costi per la burocrazia. Spesso però, in pratica, i sistemi federali costano meno perché funzionano come un acquedotto: se questo funziona bene, non ci sono perdite. Però, se un Paese è inefficiente il federalismo aggrava la situazione" e viceversa, se è efficiente l'aumenta. Un altro aspetto differenzia l'Italia: "Nei sistemi federali del mondo il federalismo non nasce per ragioni economiche, non nasce come semplice strumento per razionalizzare i bilanci. L'Italia sta prendendo una strada finora mai percorsa da nessuno. Ora siamo alla fase del federalismo come salvagente economico: è una strada originale ma dobbiamo stare attenti a non attenderci troppo. Il modo per consentire al federalismo di ridurre i costi è creare prima l'efficienza".

I costi del federalismo, ha spiegato Palermo, al momento non si conoscono, ma ci sono due aspetti che non vengono adeguatamente affrontati: il tema del trasferimento del personale (chi attiverà in concreto le nuove competenze) e la questione dell'asimmetria per cui "metà Paese non vuole il federalismo, metà ne vuole di più, tutti lo intendono come strumento per appianare le differenze fra Regioni".

C'è anche un aspetto giuridico. Palermo ha infatti sottolineato che "la giurisprudenza è diventata più centralista: questo chiude i margini di differenziazione normativa fra le Regioni, ma non incide sulla qualità dei servizi, incide invece sulla possibile creatività istituzionale delle Regioni".

Conclusione? Il caso italiano è "peculiare", ma "i costi del non federalismo non sono più sostenibili. Non attendiamoci cose impossibili ma cerchiamo di usare il federalismo per le sue potenzialità".

### Responsabilizzare istituzioni e cittadini

L'assessore alle Attività produttive della Calabria Stefano Caridi ha sottolineato come la sua Regione accetti la sfida del federalismo: "La Calabria ha un ruolo importante nella sfida del federalismo. C'è un'Italia divisa in due e ancora il concetto non è chiaro. La sfida del federalismo ci preoccupa, ma non ci deve spaventare. In otto chilometri, da noi, erano presenti otto ospedali: la Calabria vuole uscire da questa situazione".

Luisa Crisigiovanni, Altroconsumo, è dell'idea che si debbano responsabilizzare non solo gli enti locali ma anche i cittadini. "Nel nostro paese lo status più diffuso è quello di evasore fiscale. Perché?" – si è chiesta Crisigiovanni – secondo la quale il motivo risiede nel fatto che i contribuenti non ricevono in cambio quanto viene loro richiesto. Ad avvalorare la tesi, Crisigiovanni ha portato alcuni dati forniti dalla camera di commercio di Mestre. In Italia mediamente la pressione fiscale annua è pari a 7.900 euro; in Francia a 7.400 euro e in Germania a 6.900. Cosa si riceve in cambio? Secondo i dati della Cciaa di Mestre, si riceve l'equivalente di 9.000 euro di servizi in Germania; 10.000 euro in Francia e 8.000 in Italia. "Una media che conferma che non pagare le tasse non è solo un malcostume" ha detto Crisigiovanni.

Anche Lorenzo Miozzi, presidente del Movimento Consumatori, nel suo intervento ha parlato di evasione fiscale. Secondo Miozzi, con il federalismo, aumenterà la partecipazione democratica delle comunità locali e le associazioni dei consumatori devono riuscire ad avere una rappresentanza maggiore. "La due giorni di quest'anno ha dato la possibilità alle associazioni dei consumatori di attrezzarsi in futuro e avere un ruolo sempre più significativo".

### UNDICESIMA SESSIONE CNCU

## Ricerca sul federalismo: cosa ne pensano gli italiani

**N**ella giornata inaugurale dell'undicesima sessione programmatica del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti il professor Renato Mannheimer, docente all'Università degli Studi di Milano Bicocca, ha presentato la ricerca "Il federalismo secondo gli italiani".

### Che cosa evidenzia la ricerca sul federalismo

Il dato principale che emerge dalla ricerca è la frattura esistente fra i nostri concittadini: mentre una metà risulta infatti essere molto favorevole al federalismo, un'altra metà si dichiara meno orientata in favore di questa forma di organizzazione statale. "Una spaccatura dovuta anche a una divisione territoriale: a Sud sono evidentemente più scettici", ha spiegato Mannheimer, il

quale ha inoltre evidenziato come gli italiani non abbiano molta dimestichezza con il federalismo: "lo conoscono in pochi, si sa il nome ma cosa sia concretamente non si conosce".

### Quali sono le priorità

Per gli italiani, fra le questioni più importanti che il governo deve affrontare ci sono al primo posto il lavoro e l'occupazione, che ottengono il 40 per cento delle segnalazioni, mentre il federalismo viene molto dopo: è, infatti, indicato come una priorità solo dal 3 per cento degli intervistati.

Per il 48 per cento degli italiani l'attuale struttura territoriale "va bene, la si deve solo far funzionare meglio", mentre invece una quota di intervistati pari al 35 per cento sostiene che "bisogna attribuire maggiori

poteri agli enti locali, soprattutto ai comuni e alle Regioni". È solamente il 10 per cento del campione ad affermare che "occorre realizzare uno stato federale, che dia autonomia e poteri alle attuali Regioni".

L'aggregazione delle risposte mette in evidenza una spaccatura a metà fra gli intervistati: il 48 per cento degli italiani ritiene che l'attuale struttura territoriale va bene e debba solo essere migliorata, contro un 46 per cento dei nostri concittadini per i quali





occorre invece attribuire maggiori poteri e autonomia alle Regioni.

### Un campione spaccato a metà

La divisione emerge sostanzialmente anche dall'atteggiamento generale verso il federalismo: aggregando i "molto favorevoli" (7 per cento) e gli "abbastanza favorevoli" (35 per cento) si ottiene infatti una percentuale pari al 42 per cento di favorevoli, contro un aggregato pari al 40 per cento che manifesta invece un atteggiamento contrario nei confronti del federalismo (un dato derivante dalla somma fra il 16 per cento di "molto contrari" e il 24 per cento di "abbastanza contrari").

### Una diversa percezione del federalismo

L'affermazione secondo la quale "il federalismo fiscale è necessario per un migliore sviluppo del Paese" viene condivisa dal 55 per cento del campione, a fronte di un 38 per cento che non è d'accordo con questa formulazione.

L'affermazione secondo la quale "il federalismo fiscale danneggerà le regioni del Sud" viene condivisa dal 53 per cento del campione contro un 37 per cento che si dice in disaccordo.

Percentuali simili anche per l'affermazione "il federalismo fiscale è un altro modo di spendere i soldi dello Stato che potrebbero essere risparmiati o utilizzati per altro": questa formulazione viene condivisa dal 52 per cento del campione contro un 41 per cento che si dice in disaccordo con essa.

### Un federalismo solidale

Altro giudizio sul quale è stato chiesto l'accordo è l'affermazione "è giusto che i soldi raccolti in una regione attraverso le tasse vengano poi utilizzati per lo più in quella regione": si dice d'accordo con questa affermazione il 55 per cento del campione contro il 39 per cento che non la condivide. Attenzione, però, perché non viene comunque dimenticata dai nostri concittadini la dimensione della solidarietà. All'affermazione "è giusto che i soldi raccolti in una regione tramite le tasse vengano utilizzati anche per aiutare le altre regioni più povere" si dichiara infatti d'accordo il 69 per cento degli intervistati, contro un residuo 26 per cento che afferma di non essere d'accordo.


### Come si vedono gli italiani

Interessante anche la risposta alla domanda se gli italiani siano visti come un

popolo o come "un insieme di popoli": ebbene, spiega Mannheimer, "più della metà degli intervistati vede gli italiani come un insieme di popoli", questa valutazione viene infatti espressa dal 54 per cento del campione, mentre il rimanente 46 per cento considera il nostro come un "popolo unico".

In particolare, la considerazione degli italiani come "popolo unico" viene espressa dai 55-64enni (50 per cento); al crescere del titolo di studio (laureati, 51 per cento); dagli studenti (50 per cento) e dai pensionati (51 per cento); da quanti in politica si sentono di sinistra o di centro-sinistra (52 per cento); dall'elettorato del PD (54 per cento). La valutazione sugli italiani come "un insieme di popoli" è invece fatta propria soprattutto dai residenti al centro (58 per cento); da imprenditori, liberi professionisti e lavoratori autonomi (58 per cento); dalle casalinghe (60 per cento); dalle persone in cerca di occupazione (66 per cento); da chi in politica si sente di destra (61 per cento) oppure non si colloca in alcuno schieramento (62 per cento); dall'elettorato della Lega Nord (67 per cento) e dagli astenuti al voto (62 per cento).

La spaccatura a metà del campione torna a emergere di fronte all'affermazione "l'introduzione del federalismo fiscale di certo attenuerà l'unità del Paese": il 47 per cento risponde infatti di condividere questa opi-



nione, mentre invece un altro 47 per cento degli intervistati afferma di non essere di questo parere.

"La questione del federalismo – conclude il professor Mannheimer – non è la più sentita dagli italiani ma suscita un dibattito che spacca in due il Paese sulle opinioni. Sul federalismo c'è tanto da discutere e tanto da chiarire".

REGIONI E TUTELA DEI CONSUMATORI

## Che cosa era successo nelle precedenti sessioni



La Sessione programmatica di quest'anno non è certo la prima in cui è stata affrontata la tematica consumerista in relazione alle competenze, sempre più vaste, attribuite alle Regioni.

### Prima e terza sessione

Già nel 1999, infatti, durante la prima sessione programmatica – tenuta a Roma – venne fatto il punto sulla situazione normativa delle singole Regioni in materia di tutela dei consumatori, rilevando le lacune delle politiche regionali, fino ad allora poco interessate ai temi del consumo.

Tale analisi è stata successivamente ripresa nel 2001 a Firenze – durante la terza sessione programmatica – in occasione

della quale le Regioni all'epoca ancora sprovviste di una legislazione per la tutela del consumatore furono spronate a colmare la lacuna esistente nella loro normativa. Dal dibattito scaturirono le linee di indirizzo per i legislatori regionali, ovvero il riconoscimento dei diritti del consumatore, la valorizzazione del ruolo delle associazioni e la necessità dell'intervento sul territorio.

### Il Rapporto sulle politiche regionali

Nel 2004, durante la sesta sessione programmatica – svolta presso la reggia di Caserta – è stato presentato il Primo rapporto sulle politiche regionali a tutela dei consumatori (da considerare abbastanza positivo

in linea con gli interventi di sensibilizzazione precedentemente svolti dal Cncu) nell'ambito del tema "La governance nelle politiche a tutela dei consumatori". In tale occasione ci si è domandati, infatti, sulla scia della riforma del Titolo V, quale fosse la *governance* adatta a tali politiche e chi fosse deputato (Regioni o amministrazione centrale dello Stato) ad attuarle. Certamente l'obiettivo primario del Cncu era



quello di rafforzare la cooperazione amministrativa a tutti i livelli, soprattutto tra istituzioni e associazioni dei consumatori che quotidianamente operano a diretto contatto col cittadino, e contribuiscono a diffondere su tutto il territorio nazionale la cultura e l'informazione sui temi della tutela del cittadino-consumatore.

### Tra Palermo e Bari

Altri tre importanti incontri tra il Cncu e le Regioni hanno contribuito ad arrivare oggi a parlare del tema del federalismo e delle sue conseguenze per i consumatori italiani: la settima sessione programmatica – svolta a Palermo nel 2005 – dal titolo "Consumatori: Europa, Italia, Regioni"; l'ottava

– che ha avuto luogo a San Benedetto del Tronto nel 2007 – dal titolo "Il cittadino-consumatore visto dalle competenze regionali"; e la decima – organizzata a Bari nel 2009 – dal titolo "La crisi economica e il consumo consapevole". In particolare, a Palermo si è inteso promuovere, accanto al tradizionale incontro con le Regioni, un'apposita sessione di confronto con i parlamentari europei eletti in Italia, cui il Cncu ha presentato le proprie priorità in relazione alle politiche europee per la tutela dei consumatori; a San Benedetto del Tronto è stato raggiunto il risultato probabilmente più concreto del lungo dialogo tra associazioni e Regioni, ovvero l'istituzione di un Comitato permanente di coordinamento istituzionale tra Stato, associazioni dei consumatori e Regioni: un vero e proprio tavolo di confronto periodico tra queste tre istituzioni che è diventato l'anello di congiunzione e di confronto continuo su temi di comune interesse.

### Spirito di continuità

A Bari, durante la penultima sessione programmatica, è stato approvato, infine, il documento condiviso sulle linee guida circa i criteri per il riconoscimento della rappresentanza delle associazioni dei consumatori a livello regionale, quali l'effettiva rappresentatività sociale nell'ambito della tutela dei consumatori, la strutturazione regionale articolata sul territorio e lo svolgimento di un'attività continuativa sul territorio regionale.

PRESIDENZA BELGA DELL'UE

## Lo stato dell'arte per i consumatori europei

di Gianfranco Nitti

La presidenza semestrale di turno dell'Unione europea, affidata al Belgio fino al 31 dicembre 2010, si è fortemente impegnata nel settore della protezione dei consumatori e nel proseguimento della riforma della legislazione europea sui sistemi di garanzia dei depositi e di tutela degli investitori, applicando la decisione del Consiglio di aumentare il livello di garanzia per le somme depositate in banca a 100mila euro e assicurando una maggiore efficacia della direttiva sulla garanzia dei depositi.

### Gli obiettivi della presidenza belga

Sotto la presidenza belga, il Consiglio Ue si è riproposto di consolidare l'integrazione finanziaria; creare una nuova architettura per la supervisione del settore finanziario; migliorare la stabilità del sistema finanziario; aumentare la tutela dei consumatori e degli investitori, anche mediante l'elaborazione di un piano d'azione pluriennale – in cooperazione con la Commissione e il Parlamento europeo – che definisca tutte le riforme dei servizi finanziari da introdurre all'interno dell'Unione, in particolare tenendo conto dei progetti e dei lavori in corso in seno al G20.

### Individuare il giusto equilibrio

La presidenza si è proposta di pervenire entro la fine dell'anno a definire degli orientamenti consiliari su un approccio di armonizzazione mirata e pragmatica per la proposta di direttiva "Diritti dei consumatori". Avendo constatato una forte volontà costruttiva del Parlamento europeo, la presidenza ha voluto superare la contrapposizione ideologica fra l'armonizzazione massima e l'armonizzazione minima, non-




ché evitare una commistione fra la direttiva in oggetto e altri elementi del quadro già vigente in materia di protezione dei consumatori (ad esempio sulle clausole abusive).

### Più informazioni, maggiori diritti

Una proposta, varata l'8 ottobre 2008 dalla Commissione europea, intende garantire ai consumatori, indipendentemente dal paese dell'Unione in cui fanno i loro acquisti, informazioni chiare in materia di prezzi, oneri aggiuntivi e costi prima che firmino un contratto. Ciò al fine di rafforzare la tutela dei consumatori contro le consegne tardive e le mancate consegne, oltre che a fissare in modo rigoroso, su scala europea, diritti a vantaggio dei consumatori su tematiche quali i periodi di recesso, le restituzioni, i rimborsi, la riparazione e le garanzie, nonché le clausole contrattuali vessatorie.

### Semplificate quattro direttive

La proposta direttiva semplifica quattro direttive Ue sui diritti dei consumatori unificandole. Essa contempla il commercio elettronico nell'ambito di un ampio riesame e miglioramento dell'attuale impalcatura Ue dei diritti dei consumatori, sia on line che nei negozi tradizionali. L'obiettivo



è di accrescere la fiducia dei consumatori riducendo nel contempo gli oneri burocratici che bloccano ancora le imprese all'interno dei confini nazionali e che finiscono per negare ai consumatori una scelta più ampia e offerte più competitive.

### Standardizzare per risparmiare

Un insieme standardizzato di termini contrattuali in materia di consumo ridurrà sostanzialmente i costi di applicazione della normativa – fino al 97 per cento per coloro che commerciano su scala Ue. La proposta di direttiva migliora l'attuale protezione dei consumatori in ambiti chiave in relazione ai quali, negli ultimi anni, si sono registrati diversi reclami – come ad esempio le vendite aggressive. Essa adatta la legislazione alle nuove tecnologie e ai nuovi metodi di vendita, ad esempio *m-commerce* (commercio tramite servizi mobili) e aste on line sul modello di "ebay". Nella nuova proposta è presente un requisito che impone di esibire nei punti di vendita un'informazione chiara sui diritti dei consumatori.

### Le altre iniziative

In tema di sicurezza alimentare, il Consiglio sta continuando a lavorare sulla proposta di regolamento in materia di

informazione per i consumatori sui prodotti alimentari.

Nel contesto dell'Anno europeo della lotta alla povertà e all'esclusione sociale, la presidenza belga – in collaborazione con la Commissione Ue – ha previsto l'organizzazione di un dibattito sulle misure da adottare per rendere la politica energetica più favorevole al consumatore.

### La nuova presidenza

Il testimone della presidenza Ue passerà all'Ungheria a partire dal 1° gennaio 2011. Il programma completo, peraltro anticipato nel programma congiunto del cosiddetto trio Spagna-Belgio-Ungheria, sarà illustrato nel prossimo numero del Quaderno Informativo.

TUTELA DEL CONSUMATORE NELL'UNIONE EUROPEA

# Acquisti su Internet più sicuri con le "operazioni di pulizia"

di Gianfranco Nitti

**A**cquistare su Internet prodotti elettronici di largo consumo, come macchine fotografiche digitali e apparecchi di riproduzione audio, è ora più sicuro grazie a una campagna di repressione dei siti web che presentano informazioni non conformi a quanto disposto dalla normativa Ue.

## Che cosa sono le "operazioni di pulizia"

Le "operazioni di pulizia" consistono in ispezioni guidate dalla Ue e condotte dalle autorità nazionali. Gli Stati membri effettuano simultaneamente controlli coordinati per individuare violazioni delle leggi a tutela dei consumatori in un particolare settore. Le autorità interrogano gli operatori sulle presunte irregolarità e chiedono loro di prendere eventuali provvedimenti correttivi.

## I risultati della campagna

Grazie anche alle attività d'indagine svolte per controllare se i siti web che vendono prodotti elettronici contravvenivano alle norme Ue di tutela dei consumatori, gran parte dei rivenditori risulta ora conforme alla legislazione europea. L'indagine è partita nel maggio 2009 ed è stata effettuata dalle autorità nazionali dei 27 Stati membri, della Norvegia e dell'Islanda.

## Come si è svolta la campagna

Le autorità di tutta Europa hanno controllato la conformità dei siti web che vendono prodotti elettronici alla legislazione che tutela i consumatori Ue. Sono state ispezionate sei categorie di prodotti di consumo, tra i quali: apparecchi di ascolto individuale, macchine fotografiche e telefoni cellulari. Da allora, le autorità nazionali hanno continuato i controlli sulle infrazioni per garantire la correttezza dei siti e, ove necessario, hanno imposto sanzioni.

## Che cosa è emerso dalla campagna

Sono state individuate scorrettezze che riguardano le seguenti aree: informazioni fuorvianti sui diritti dei consumatori; indicazione del prezzo; mancanza di una serie d'informazioni relative al venditore. Nei siti che presentavano situazioni di non conformità sono nel frattempo intervenute correzioni e, ove necessario, sono state imposte sanzioni. La Commissione ha poi annunciato i primi risultati di operazioni analoghe effettuate nel 2010 su siti destinati alla vendita on-line di biglietti per eventi culturali e sportivi.

Afferma John Dalli, commissario Ue per la salute e i consumatori: "Queste iniziative garantiscono che la legislazione Ue a tutela dei consumatori viene applicata con rigore in modo che i prezzi risultino trasparenti e le informazioni veritiere. I risultati odierni dimostrano che esse hanno colto l'obiettivo. Ciò rafforza la fiducia dei consumatori e di questa spinta beneficeranno anche le imprese più serie. Siamo decisi a continuare queste ispezioni e stiamo già mirando al prossimo settore problematico".

### Per saperne di più

#### IL SITO INTERNET SULLE "OPERAZIONI DI PULIZIA"

Sul sito Internet della Commissione europea, all'indirizzo [http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/sweeps\\_en.htm](http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/sweeps_en.htm)

viene indicato, simulando delle pagine di siti web fittizi che vendono prodotti elettronici di largo consumo, a quali elementi e contenuti all'interno della pagina del sito occorre porre particolare attenzione e che cosa dovrebbe essere indicato per una corretta informazione del consumatore.

## I risultati delle "operazioni di pulizia"

In generale, dei 369 siti web in origine controllati, 310 (pari all'84 per cento) soddisfano ora le norme europee di tutela dei consumatori, contro i 163 (pari al 44 per cento) del maggio 2009. Le sanzioni per un'infrazione confermata vanno dalla multa alla chiusura del sito. Questa la situazione attuale per quanto concerne le tre aree nelle quali sono stati riscontrati problemi di conformità con quanto previsto dalla normativa europea:

- ▶ informazioni su diritti dei consumatori: l'86 per cento dei siti web ispezionati forniscono ora informazioni chiare e precise in conformità con la legge (ad esempio, sul diritto a restituire il prodotto senza addurre motivi e sul periodo legale di garanzia); nel maggio 2009 tale dato era pari al 64 per cento;
- ▶ informazioni sul prezzo finale: il 94 per cento dei siti web ispezionati danno ora informazioni chiare e precise sui costi totali (spese di spedizione e tutti i costi aggiuntivi compresi); nel maggio 2009 questo dato era pari al 75 per cento;
- ▶ informazioni sull'identità del venditore: il 95 per cento dei siti web ispezionati fornisce ora le dovute informazioni sul venditore (nome, indirizzo, e-mail); nel maggio 2009 il dato in questione era pari all'82 per cento.

## Le tappe successive

Le autorità nazionali continuano a lavorare sui casi in sospeso. Per i casi transfrontalieri sono in contatto con le rispettive con-

troparti dell'altro Paese. Il nuovo sistema di ispezioni nell'intera Ue continuerà a funzionare, con le ulteriori operazioni e le iniziative congiunte progettate per l'anno venturo.

## Sotto indagine i siti che vendono biglietti

Come anticipato in precedenza, al momento si sta indagando sulle vendite online di biglietti per eventi culturali e sportivi. Nel corso dell'indagine sono stati ispezionati 414 siti: di questi 167 (pari al 40 per cento) sono risultati conformi, ma 247 (60 per cento) dovranno essere sottoposti a ulteriori accertamenti per infrazioni alle norme a tutela dei consumatori.

I principali problemi riscontrati nel corso dell'indagine appartengono a tre tipologie:

- ▶ informazioni mancanti, incomplete o fuorvianti sul prezzo (ad esempio, tasse e/o diritti amministrativi occulti): il 74 per cento dei siti web presenta problemi;
- ▶ termini e condizioni scorretti (ad esempio, la mancata garanzia di consegna puntuale del biglietto o l'esclusione del rimborso in caso di annullamento): in questo caso il 73 per cento dei siti presenta dei problemi;
- ▶ informazioni mancanti, incomplete o fuorvianti sul venditore (ad esempio, il venditore sostiene falsamente di essere un rappresentante autorizzato): il 48 per cento dei siti presenta problemi di questo tipo.



COMMISSIONE EUROPEA

# Verso l'armonizzazione di reclami e richieste dei consumatori

di Veronica Febbraro

La Commissione europea ha adottato, il 12 maggio, una raccomandazione che si riferisce all'utilizzo di una metodologia armonizzata per la classificazione e la notifica dei reclami e delle richieste dei consumatori.

Ciò è avvenuto anche in conseguenza di quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 2006/2004, il quale stabilisce che gli Stati membri hanno l'obbligo di informarsi l'un l'altro e di informare la Commissione circa le loro attività d'interesse comunitario in ambiti quali la raccolta e la classificazione dei reclami dei consumatori.

## I precedenti

La Commissione europea aveva già presentato una proposta di metodologia armonizzata per la raccolta e la classificazione dei reclami e delle richieste di informazioni dei consumatori, con l'obiettivo di rendere possibile la comparabilità dei dati su scala europea, al fine di migliorare il monitoraggio dei mercati dei consumatori e individuare i settori del mercato interno che maggiormente disattendono le loro aspettative. Gli obiettivi di tale proposta sono stati ampiamente chiariti dalla comunicazione del 7 luglio 2009 che accompagnava il documento di lavoro dei servizi della stessa Commissione, contenente la presentazione del progetto.

## I contenuti della comunicazione Ue

Al fine di favorire una più ampia adesione volontaria, la Commissione ha pubblicato la menzionata metodologia sotto forma appunto di progetto per promuovere una consultazione pubblica, stabilendo il 5 ottobre 2009 come termine utile per la presentazione delle opportune osservazioni. La menzionata comunicazione ha ribadito

l'importanza dell'utilizzo del reclamo in quanto indicatore chiave del funzionamento del mercato interno; al riguardo, è opportuno ricordare che la Commissione ha più volte dimostrato un significativo interesse per l'analisi dell'andamento dei mercati, soprattutto mediante l'utilizzo del Consumer Scoreboard (la cosiddetta pagella dei mercati dei beni al consumo).

## Gli indicatori del Consumer Scoreboard

La Commissione ha individuato e sviluppato nel tempo cinque indicatori (reclami, livello dei prezzi, soddisfazione, interscambiabilità – o cambiamento del fornitore – e sicurezza) per meglio monitorare l'aspetto della domanda nel mercato unico. Il Parlamento europeo, che ha accolto con favore questa pagella, ha sottolineato il ruolo principale dei reclami in quanto strumento che si è dimostrato essenziale per l'analisi del livello di soddisfazione dei consumatori; ha inoltre chiesto alla Commissione e agli Stati membri di collaborare, per realizzare una piena armonizzazione dei diversi sistemi nazionali di classificazione dei reclami e di creare una banca dati dei reclami presentati dai consumatori europei; ha, infine, invitato gli Stati membri a sensibilizzare maggiormente i consumatori in merito ai sistemi di reclamo e a migliorare il trattamento dei medesimi per poter consentire agli operatori economici di offrire un maggior numero di servizi e di migliorarne la qualità. (Risoluzione del Parlamento del 18 novembre 2008 sulla pagella dei mercati dei beni al consumo (2008/2057(INI)).

## Il Contenuto della Raccomandazione del 12 maggio 2010

L'adozione di un sistema armonizzato di classificazione dei reclami e delle richieste



di informazioni dei consumatori consentirà il monitoraggio del mercato unico e l'individuazione delle più diffuse violazioni alla normativa prevista a tutela dei soggetti stessi. Orienterà, di conseguenza, l'azione politica sia a livello europeo, sia di singoli Stati membri. Inoltre, una omogenea classificazione europea dei reclami potrà stimolare l'armonizzazione statistica a livello nazionale – e al tempo stesso – rendere possibile un confronto dei mercati e dei problemi dei consumatori tra gli Stati membri attraverso la pagella dei mercati di beni al consumo (*Consumer Markets Scoreboard*).

È opportuno osservare che la metodologia armonizzata proposta dalla Commissione concerne le infrazioni rilevate in merito a tutta la normativa posta a tutela dei consumatori; dal punto di vista dell'ambito soggettivo, i destinatari del contenuto previsto da tale raccomandazione sono "tutti gli organismi incaricati del trattamento dei reclami, segnatamente le autorità per la tutela dei consumatori degli Stati membri, le organizzazioni dei consumatori, le autorità di regolamentazione, gli organi addetti ai modi alternativi di risoluzione delle controversie, i difensori civici indipendenti insediati da autorità governative, i servizi

indipendenti di difesa civica insediati da operatori commerciali e gli organismi di autoregolamentazione delle imprese... conformemente ai paragrafi da 2 a 9 e nel rispetto delle eventuali condizioni di riservatezza cui sono assoggettati, in relazione alla pubblicità commerciale indirizzata ai consumatori nonché ai contratti di compravendita o di servizi conclusi tra operatori commerciali e consumatori".

## Le tempistiche

Gli organismi incaricati del trattamento dei reclami dovranno riferire annualmente alla Commissione tutti i dati previsti dal paragrafo 3 della raccomandazione della Commissione europea del 12 maggio 2010 (per la consultazione della quale si rimanda all'indirizzo [http://ec.europa.eu/consumers/strategy/complaints\\_en.htm](http://ec.europa.eu/consumers/strategy/complaints_en.htm)); tali dati dovranno essere comunicati con la massima tempestività dopo il termine di ciascun anno di calendario.

È inoltre intenzione della Commissione utilizzare la metodologia armonizzata anche ai fini della raccolta dei dati necessari per il *Consumer Markets Scoreboard* 2011.

Per ulteriori approfondimenti, si rimanda al già citato indirizzo [http://ec.europa.eu/consumers/strategy/complaints\\_en.htm](http://ec.europa.eu/consumers/strategy/complaints_en.htm).

## BENI DI CONSUMO

# Consumer Markets Scoreboard pubblicata l'edizione autunnale

di Veronica Febbraro

Il Quadro di valutazione dei mercati dei beni di consumo (il cosiddetto "Scoreboard dei consumatori") fornisce dati e indicazioni sul modo in cui il mercato interno europeo funziona per i consumatori in termini di scelta, competitività dei prezzi e soddisfazione. È un'iniziativa, giunta alla sua quarta edizione, coerente con il processo di riesame del mercato interno, finalizzato a migliorare il livello di attenzione nei confronti delle aspettative e delle preoccupazioni dei consumatori. Essa si inserisce nel quadro della strategia pluriennale europea per la politica dei consumatori (2007-2013), volta a rafforzarne il ruolo, ponendo il loro benessere al centro del buon funzionamento dei mercati.

**Le due edizioni**

A partire da quest'anno la Commissione europea ha deciso di sviluppare la struttura del Quadro di valutazione prevedendo due edizioni, una primaverile e l'altra autunnale. Il Quadro di valutazione di primavera è stato presentato il 29 marzo scorso ed ha esaminato, sulla base dei dati riferiti al 2009, l'integrazione del mercato al dettaglio e le condizioni nazionali per i consumatori; il Quadro di valutazione d'autunno, invece, pubblicato lo scorso 22 ottobre, ha realizzato il monitoraggio di 50 settori, per individuare e analizzare quelli che possono presentare eventuali malfunzionamenti a svantaggio dei consumatori.

**L'edizione autunnale del Consumer Markets Scoreboard 2010**

Il Commissario Ue John Dalli ha più volte ricordato che il mercato unico rappresenta la promessa di una più ampia scelta; di prezzi più bassi; di trasparenza e di soddisfazione per i consumatori; e che oggi è possibile – proprio grazie allo *Scoreboard*

– individuare quei mercati in cui questo non sembra di fatto accadere. Lo stesso Commissario – alla luce dei risultati della seconda parte del *Consumer Markets Scoreboard 2010* – ha inoltre dichiarato che il prossimo passo sarà quello di studiare in modo più approfondito due mercati in particolare: fornitura di servizi internet e quello della carne; e di incoraggiare di conseguenza le autorità nazionali dei paesi membri a utilizzare i risultati di queste importanti analisi. La Commissione realizzerà dunque i due studi per comprendere cosa è successo in questi due mercati: il mercato dei servizi internet è risultato al terzultimo posto nella classifica generale dei "peggiori" mercati; si tratta del mercato in cui è stata segnalata dai consumatori la percentuale più alta di problemi e in cui i prezzi variano maggiormente da un



luogo all'altro. Il mercato della carne, che rappresenta una parte consistente del bilancio delle famiglie, occupa invece uno dei posti più bassi nella classifica.

**Monitorati mercati che pesano per il 60 per cento nei bilanci familiari**

Per la prima volta, quest'anno, lo *Scoreboard* fornisce dati per ben 50 mercati di consumo, che rappresentano di fatto oltre il 60 per cento del budget delle famiglie. L'edizione autunnale si basa appunto sul monitoraggio di tali mercati, analizzati comparando le esperienze segnalate e le opinioni dei consumatori con recenti esperienze di acquisto rilevate in ciascuno dei suddetti. L'obiettivo del Quadro di valutazione è di individuare i mercati che non riescono a soddisfare le aspettative dei consumatori, fornendo in tal modo spunti per realizzare interventi correttivi e – al tempo stesso – agevolando in modo più ampio l'attività di controllo della Commissione sul funzionamento del mercato unico.

**Come viene calcolato il punteggio**

La classifica dei 50 mercati si basa su un punteggio totale generato dai seguenti indicatori:

**1. Facilità nella comparazione di beni e servizi.** I settori in cui i consumatori incon-

trano particolari difficoltà nel confrontare le diverse offerte sono i seguenti:

- ▶ servizi bancari;
- ▶ telecomunicazioni;
- ▶ *utilities* (acqua, gas, elettricità);
- ▶ servizi immobiliari e giuridici (anche di contabilità e notariato).

Emerge invece dalla stessa analisi che il settore "Libri, riviste e giornali" presenta la migliore comparabilità.

- 2. Fiducia nei dettaglianti.** Con il termine "fiducia" si intende l'affidabilità percepita dai consumatori per quanto riguarda il rispetto della normativa prevista in materia. È emerso dallo studio che i consumatori nutrono fiducia soprattutto nei confronti dei seguenti mercati: investimenti, pensioni e titoli, automobili usate e servizi immobiliari.
- 3. Problemi e reclami.** I mercati in cui i consumatori incontrano il maggior numero di problemi sono quelli di accesso a internet, dei trasporti ferroviari, dei servizi immobiliari e degli investimenti, pensioni e titoli. Quelli invece in cui si registra il maggior numero di reclami sono: il settore della telefonia mobile, internet, le automobili nuove e i conti correnti bancari.
- 4. Soddisfazione e aspettative complessive.** In generale, il 57 per cento dei con-



## LA PERFORMANCE ITALIANA NEI VARI SETTORI

LIBRI, SETTIMANALI, QUOTIDIANI	85,6
SERVIZI DI ASSISTENZA ALLA PERSONA	85,0
MEDICINALI DA BANCO	81,7
SERVIZI SPORTIVI E PER IL TEMPO LIBERO	81,4
BEVANDE ANALCOLICHE	81,4
SERVIZI CULTURALI E INTRATTENIMENTO	81,4
ALIMENTARI - PANE, CEREALI, RISO	81,1
PRODOTTI PER LA CURA DELLA PERSONA	80,5
PICCOLI ELETTRODOMESTICI	80,2
SERVIZI FUNEBRI	80,2
BEVANDE ALCOLICHE	79,9
SISTEMAZIONI ALBERGHIERE	79,7
ARTICOLI PER IL TEMPO LIBERO	79,6
PRODOTTI ELETTRONICI (NON ICT/RICREATIVI)	79,4
GRANDI ELETTRODOMESTICI	79,3
SERVIZI DENTISTICI	79,3
PRODOTTI ICT	79,2
ALIMENTARI - CARNE	78,9
ALIMENTARI - FRUTTA E VERDURA	78,1
VIAGGI ORGANIZZATI	78,1
NOLEGGIO AUTOVEICOLI	78,0
RISTORANTI E BAR	77,6
BENI MANUTENZIONE IMMOBILIARE	77,6
MOBILI	77,5
ALIMENTARI - ALTRO	77,4
VENDITA AUTOVEICOLI NUOVI	77,3
GIOCHI, LOTTERIE, SCOMMESSE	77,0
ASSICURAZIONI PER LA CASA	76,9
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOVEICOLI	76,7
LINEE AEREE	76,0
ASSICURAZIONI AUTO	75,9
ABBIGLIAMENTO E CALZATURE	75,0
SERVIZI POSTALI E CORRIERI	74,6
TRASLOCHI E STOCCAGGI	73,9
SERVIZI IDRICI	73,9
TRAM, BUS, METRO	73,1
ELETTRICITÀ	72,2
GAS	71,9
SERVIZI LEGALI, CONTABILI, NOTARILI	71,7
TELEFONIA MOBILE	71,0
SERVIZI MANUTENZIONE IMMOBILIARE	70,7
VENDITA AUTOVEICOLI USATI	70,2
CARBURANTI	69,2
BANCHE - CREDITO	68,8
FORNITURA SERVIZI INTERNET	68,4
TELEFONIA FISSA	67,7
BANCHE - CONTI CORRENTI	66,8
SERVIZI IMMOBILIARI	64,2
SERVIZI FERROVIARI	63,6
INVESTIMENTI, PENSIONI	63,5

MPI = Market Performance Indicator

Rating alto  
Rating da medio ad alto  
Rating da medio a basso  
Rating basso

## Come va il Bel Paese

## IL COMPORTAMENTO ITALIANO NEI VARI SETTORI

Questi, in sintesi, i dati riferiti all'Italia.

- Si collocano al di sopra della media europea i seguenti mercati: settore elettrico, medicinali da banco, abbigliamento e calzature, auto usate, riparazione e manutenzione di veicoli, pacchetti turistici, frutta e verdura, carne, beni ICT (*Information Communication Technology*), beni per il tempo libero.
- Risultano al di sotto della media europea trasporto ferroviario, conti correnti, telefonia fissa, assicurazioni auto, servizi aerei, altri prodotti alimentari, mobili e arredi.
- Sono molto al di sotto della media europea il settore dei carburanti e dei servizi postali.



sumatori europei ritiene che i mercati offrano prestazioni soddisfacenti. I settori che registrano i più alti livelli di insoddisfazione sono: gli investimenti, le pensioni e i titoli, i servizi immobiliari e i trasporti ferroviari. I beni e servizi culturali sono quelli che maggiormente soddisfano i consumatori dell'Ue.

Il Quadro di valutazione analizza inoltre altri due elementi:

**a. Facilità di cambiare fornitori di servizi.** La possibilità di cambiare fornitore è percepita come particolarmente difficile nei settori della fornitura elettrica, degli investimenti bancari, della distribuzione del gas e dei prestiti bancari.

**b. Differenza di prezzo.** Il prezzo è una delle determinanti principali per l'acquisto e, di conseguenza, forti differenze di prezzo nel mercato unico possono rappresentare un chiaro segno della sua frammentazione. Il Quadro di valutazione evidenzia le più marcate differenze di prezzo nell'Ue, rilevando ad esempio che - in genere - le differenze tra i prezzi dei servizi sono molto più ampie di quelle tra i prezzi dei beni di consumo. Le maggiori differenze di prezzo si riscontrano tra i conti correnti bancari e tra i servizi internet.

## Che cosa emerge dall'indagine

Questi i dati salienti emersi dall'edizione autunnale del Quadro di valutazione 2010:

- sono stati individuati tre mercati di servizi che non soddisfano in modo costante i consumatori, indipendentemente dalla dimensione dello Stato membro interessato: si tratta di "Investimenti, pensioni e titoli", "Servizi immobiliari" e "Servizi internet";
- nel settore dei beni di consumo, i tre mercati peggiori sono "Automobili d'occasione", "Abbigliamento e calzature" e "Carne";
- Libri, riviste e giornali" e "Servizi culturali e ricreativi" sono fra i mercati più apprezzati;
- i consumatori collocano i servizi aerei nella metà superiore della classifica, al di sopra di altri servizi di trasporto.

Per saperne di più è possibile consultare il testo integrale del Quadro di valutazione al seguente indirizzo:

[http://ec.europa.eu/consumers/strategy/facts\\_en.htm#4CMS](http://ec.europa.eu/consumers/strategy/facts_en.htm#4CMS).

## CODICE DEL CONSUMO

# La rilevabilità ex officio delle clausole abusive

di Elisabetta Portoghese e Maria Zinno\*

Tutor: Vincenzo Maria Di Maro Dirigente Divisione XI

Le disposizioni in materia di clausole vessatorie nei contratti del consumatore, originariamente contenute negli articoli dal 1469 bis al 1469 sexies del Codice civile, trovano oggi collocazione nella Parte III, Titolo I, del Codice del consumo (D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206).

Si tratta di regole che, introdotte

per ulteriori informazioni  
vincenzo.dimaro@sviluppoeconomico.gov.it

in attuazione della direttiva 93/13/CEE del 5 aprile 1993, sono volte a limitare l'autonomia privata del professionista impedendo a questi di abusare della propria forza contrattuale a scapito del consumatore.

Più precisamente il primo comma dell'articolo 33 del Codice del Consumo fornisce una definizione, in generale, delle clausole vessatorie intese come quelle clausole che "..., malgrado la buona fede del professionista, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti ed obblighi derivanti dal contratto".

## Clausole vessatorie

Il secondo comma fornisce un'elencazione – puramente indicativa e non esaustiva – di clausole da considerarsi presuntivamente vessatorie; queste vanno da quelle che stabiliscono limitazioni di responsabilità del professionista, a quelle che sanciscono a carico del consumatore decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, proroghe o rinnovazioni tacite del contratto, limitano la facoltà di recedere dal contratto, eccetera.

Al fine di meglio delimitare l'applicazione delle norme in oggetto, l'articolo 34 del Codice precisa poi che la vessatorietà della clausola va valutata tenendo conto della natura

del bene o del servizio oggetto del contratto e delle circostanze in cui esso è stato concluso, mentre la stessa non attiene alla determinazione dell'oggetto o all'adeguatezza del corrispettivo, purché essi siano identificati in modo chiaro e comprensibile. In altre parole, non rileva l'eventuale sproporzione economica delle prestazioni, ma solo lo squilibrio giuridico delle rispettive posizioni contrattuali, sul cosiddetto sinallagma contrattuale.

## La nullità

L'articolo 36 del Codice del consumo ha introdotto per tali clausole l'esplicita menzione della sanzione della "nullità", configurandone però un'ipotesi peculiare, cosiddetta di protezione.

La nullità di protezione si contraddistingue per essere relativa, in quanto opera solo a vantaggio del consumatore, e parziale, in quanto il contratto rimane efficace per la parte restante.

Ne deriva, dunque, che la clausola vessatoria – non pregiudicando l'efficacia dell'intero contratto – si considera *tamquam non esset*, ovvero come non apposta.

Essa è inoltre espressamente rilevabile d'ufficio, sicché la presenza di una clausola abusiva potrà essere comunque sanzionata per intervento del giudice anche qualora non sia stata espressamente eccepita dal consumatore.

## La situazione negli altri Stati dell'Ue

Non tutti gli Stati membri nel recepire la citata direttiva europea nei propri ordinamenti giuridici hanno previsto, come il nostro legislatore nazionale, la rilevabilità d'ufficio da parte del giudice della vessatorietà di una clausola contrattuale, costringendo più di

una volta la Corte di Giustizia europea a intervenire per fornire un'interpretazione in tal senso della citata direttiva europea.

## Le pronunce pregiudiziali della Corte di Giustizia europea

Un'interessante pronuncia pregiudiziale in materia è stata resa dalla Corte di Giustizia in data 4 giugno 2009, nella causa C-243/08.

**L'antefatto.** La questione verteva sull'interpretazione della citata direttiva 93/13/CEE, ed era stata presentata da un tribunale ungherese nell'ambito di una controversia in merito all'esecuzione di un contratto d'abbonamento telefonico.

Parte inscindibile di detto contratto, peraltro concluso a mezzo di formulario, era rappresentata da un regolamento di esecuzione che individuava il foro della sede della società fornitrice come competente per qualsiasi controversia eventualmente derivante dal contratto o ad esso connessa.

In applicazione della clausola citata, non negoziata tra le parti, il fornitore aveva richiesto e ottenuto dal tribunale nella cui circoscrizione si trovava la sua sede sociale un provvedimento di ingiunzione nei confronti della cliente, la quale aveva presentato opposizione presso lo stesso tribunale. Il giudice adito, osservando che secondo le norme di procedura il foro territorialmente competente era quello della circoscrizione di residenza della cliente (beneficiaria di pensione d'invalidità), chiariva che l'organo

giurisdizionale poteva rilevare d'ufficio la questione della sua competenza territoriale, anche se – non trattandosi di competenza esclusiva – esso non poteva più rilevare l'incompetenza una volta che il convenuto avesse presentato un primo atto difensivo con deduzioni relative al merito della controversia. Il giudice adito potrebbe verificare l'esattezza dei fatti adottati al fine di determinare la propria competenza territoriale solo nell'eventualità che questi ultimi siano contrari a fatti noti o a fatti che l'organo giurisdizionale conosca d'ufficio, così come nel caso in cui tali fatti siano improbabili o vengano contestati dalla controparte.

Ciò considerato, il tribunale adito, nutrendo dubbi sull'eventuale abusività della clausola attributiva di competenza inclusa nelle condizioni generali del contratto controverso, decideva di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: "1) Se l'articolo 6, n. 1, della direttiva [93/13], ai sensi del quale gli Stati membri prevedono che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato da un professionista non vincolano il consumatore, alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali, possa essere interpretato nel senso che il fatto che il consumatore non sia vincolato da una clausola abusiva predisposta dal professionista non opera "ipso iure" ma, esclusivamente, nel presupposto che il consumatore impugni utilmente tale clausola abusiva mediante una specifica domanda in tal senso; 2) Se la tutela dei consumatori garantita dalla direttiva [93/13] imponga che il giudice nazionale – indipendentemente dalla natura del procedimento, sia esso o meno contraddittorio – anche senza una specifica domanda in tal senso, ossia senza un'impugnazione fondata sull'abusività della clausola, si pronunci d'ufficio sulla natura abusiva di una clausola contrattuale ad esso sottoposta e, in tal modo, verifichi d'ufficio, nel contesto dell'esame della sua competenza territoriale, le clausole stabilite dal professionista; 3) In caso di soluzione affermativa alla seconda questione, quali criteri debbano essere presi in considerazione e ponderati da parte del giudice del rinvio nell'ambito di tale esame".

**Il contesto normativo nazionale.** Quanto alle norme nazionali applicabili, va rilevato in primo luogo che, ai sensi del codice civile



\* tirocinanti presso la Divisione XI - Politiche e normativa per i consumatori

ungherese, una parte può impugnare ogni condizione contrattuale generale considerata abusiva. Ai sensi del n. 4 dell'articolo 209B di detto codice, vi sono disposizioni speciali che determinano le clausole considerate abusive nei contratti di consumo, mentre in forza dell'articolo 235, n. 1, se utilmente impugnato, il contratto controverso perde efficacia a decorrere dalla data della sua conclusione, purché detta impugnazione sia comunicata per iscritto all'altra parte entro il termine di un anno (articolo 236).

A ciò si aggiunge il decreto governativo n. 18/1999, come in vigore all'epoca della controversia principale, che suddivide le clausole contrattuali in due categorie: clausole contrattuali vietate e quindi nulle di pieno diritto e le clausole considerate abusive fino a prova contraria.

**La pronuncia dei giudici di Lussemburgo.** In merito alla prima questione, la Corte ricorda che l'articolo 6, n. 1, della direttiva 93/13/CEE obbliga gli Stati a prevedere che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore e un professionista non vincolino il consumatore, alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali, e che il contratto resti vincolante per le parti secondo i medesimi termini, sempre che esso possa sussistere senza le clausole abusive.

Il sistema di tutela perseguito è volto ad accordare un diritto al consumatore in ragione della sua situazione di inferiorità rispetto al professionista, che lo induce ad aderire alle condizioni predisposte da quest'ultimo, senza poter incidere sul contenuto delle stesse: è evidente che tale obiettivo di protezione non potrebbe essere pienamente conseguito se i consumatori fossero tenuti a eccepire essi stessi l'abusività di una clausola contrattuale, senza che sia riconosciuta al giudice nazionale la facoltà di valutare d'ufficio siffatta clausola.

Proprio per garantire tale facoltà al giudice nazionale, la Corte esclude che l'articolo 6, n. 1, della direttiva possa essere interpretato nel senso che il consumatore non è vincolato da una clausola abusiva esclusivamente nel caso in cui egli abbia presentato una specifica domanda a riguardo.

I giudici di Lussemburgo con la pronuncia in rassegna affermano che qualunque inter-



pretazione che imponga l'obbligo di una specifica contestazione da parte del consumatore rischierebbe di vanificare l'obiettivo della direttiva che è principalmente quello di riequilibrare i rapporti di forza tra le due parti contrattuali. L'intervento d'ufficio del giudice serve, dunque, a colmare lo svantaggio del consumatore e a impedire l'applicazione della clausola abusiva, a meno che l'utente, pur essendo stato informato dell'illegittimità della previsione, non intenda comunque sottostare a quanto unilateralmente stabilito.

Relativamente agli effetti giuridici connessi all'abusività, la Corte ribadisce quanto precisato in una precedente sentenza del 26 ottobre 2006 (causa C 168/05) in merito alla non vincolatività per il consumatore delle clausole abusive stabilite dall'articolo 6, n. 1, della direttiva: si tratta di una norma imperativa che nasce dall'importanza della tutela del consumatore e che, proprio in considerazione della sua debolezza negoziale, mira a sostituire all'equilibrio formale, contrattualmente determinato fra diritti e obblighi delle parti, un equilibrio reale, finalizzato a ristabilire l'uguaglianza sostanziale delle parti stesse.

Di conseguenza, l'espressione "alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali", enunciata nello stesso articolo 6, non può essere intesa nel senso che essa consente agli Stati membri di assoggettare il carattere non vincolante di una clausola abusiva alla condizione che il consumatore abbia in precedenza impugnato utilmente siffatta clausola.



Quanto alla seconda questione, la Corte si rifà a una sua precedente sentenza del 21 novembre 2002 (causa C 473/00), nella quale ha rilevato che la tutela prevista dalla direttiva a favore dei consumatori si estende ai casi in cui il consumatore si astenga dal dedurre l'abusività di una clausola perché ignora i suoi diritti, o perché viene dissuaso dal farli valere a causa delle spese che un'azione giudiziaria comporterebbe.

Secondo la Corte, il giudice adito ha il compito di garantire l'effetto utile della tutela cui mirano le disposizioni della direttiva e, di conseguenza, il suo ruolo non si limita alla semplice facoltà di pronunciarsi sull'eventuale natura abusiva di una clausola contrattuale, bensì comporta parimenti l'obbligo di esaminare d'ufficio tale questione, a partire dal momento in cui dispone degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine, incluso il caso in cui deve pronunciarsi sulla propria competenza territoriale. Per risolvere la terza questione la Corte osserva infine che, riferendosi alle nozioni di buona fede e di significativo squilibrio tra i diritti e gli obblighi delle parti, l'articolo 3 della direttiva definisce solo in modo astratto gli elementi che conferiscono il carattere abusivo a una clausola contrattuale che non è stata oggetto di negoziato individuale (cfr., Sentenza 1° aprile 2004, causa C 237/02, *Freiburger Kommunalbauten*), e d'altra parte l'allegato cui rinvia l'articolo 3, n. 3, della direttiva contiene solo un elenco indicativo e non esauriente di clausole che possono essere dichiarate abusive.

Fermo restando che, come previsto dall'ar-

ticolo 4 della direttiva, il carattere abusivo di una clausola contrattuale deve essere valutato tenendo conto della natura dei beni o servizi oggetto del contratto e facendo riferimento a tutte le circostanze che accompagnano la conclusione dello stesso, la Corte europea dichiara che in un contratto concluso tra un consu-

matore e un professionista, una clausola previamente redatta da un professionista e che non è stata oggetto di negoziato individuale, volta ad attribuire la competenza per tutte le controversie derivanti dal contratto al giudice del foro in cui si trova la sede del professionista, risponde a tutti i criteri per poter essere qualificata abusiva alla luce della direttiva. Essa infatti impone al consumatore l'obbligo di assoggettarsi alla competenza esclusiva di un tribunale con il rischio di rendergli difficoltosa la comparizione in giudizio, ovvero di dissuaderlo dall'agire in caso di controversie di valore limitato.

Se è vero, dunque, che alla luce di quanto sopra, siffatta clausola potrebbe rientrare nella categoria di quelle che hanno lo scopo o l'effetto di sopprimere o limitare l'esercizio di azioni legali da parte del consumatore (punto 1, lettera q), dell'allegato della direttiva), è pur vero che essa dovrà comunque doverosamente essere esaminata dal giudice di rinvio in relazione alle circostanze proprie al caso di specie, non potendo in tal senso pronunciarsi la Corte di Giustizia.

In buona sostanza, i giudici di Lussemburgo – ribadendo il compito del giudice interno – ricordano che, in linea generale, devono considerarsi abusive tutte le clausole non oggetto di negoziato che – malgrado il requisito della buona fede – determinano a danno del consumatore uno squilibrio significativo dei diritti e degli obblighi che derivano dal contratto.

## EDUCAZIONE FINANZIARIA DEL CONSUMATORE

# Uno strumento strategico per le società sviluppate

di Elisabetta Portoghese e Maria Zinno\*

Tutor: Vincenzo Maria Di Maro Dirigente Divisione XI

L'educazione finanziaria<sup>1</sup> è uno dei grandi temi con i quali tutte le società avanzate debbono oggi confrontarsi, ma è in particolare uno degli strumenti strategici su cui puntare per lo sviluppo dell'economia e dell'intera società, a beneficio del singolo e della collettività.

**Un tema di fondamentale importanza**

I tracolli dovuti ai crack finanziari, gli scarsi risultati raggiunti da alcune normative, unitamente a una sempre maggiore complessità del mercato e ai significativi cambiamenti demografici, economici e politici, hanno reso sempre più pressante l'esigenza di una maggiore comprensione e conoscenza della finanza da parte dei consumatori. Ne deriveranno numerosi benefici: la capacità di gestire al meglio i propri risparmi, di scegliere gli investimenti meno rischiosi e di cercare le forme più idonee d'indebitamento, migliorando quindi la pianificazione economica della famiglia e tutelandone la ricchezza.

**Le valutazioni del Comitato di Basilea**

Non è un caso che il Comitato di Basilea sulla vigilanza bancaria abbia rilevato come un livello più elevato di educazione finanziaria dei cittadini, aumentando la consapevolezza delle loro scelte d'investimento e riducendo i rischi di errori in una materia

estremamente delicata, possa contribuire a rendere più efficiente il mercato per un corretto funzionamento dell'economia: i consumatori consapevoli, creando una domanda per prodotti finanziari adeguata rispetto alle proprie necessità, oltre a effettuare scelte migliori per loro stessi, incoraggiano pure gli intermediari a sviluppare nuovi prodotti e servizi, con conseguente crescita di innovazione, miglioramento della qualità e dell'efficienza e ricadute positive sull'intera industria finanziaria.

**Qualificare la domanda**

Si rende oltremodo necessario, quindi, approntare delle politiche e delle strategie che tendano a "qualificare la domanda", ossia a rendere i consumatori più coscienti delle proprie scelte attraverso un'adeguata educazione finanziaria.

Per un corretto dispiegarsi anche delle più semplici relazioni contrattuali tra banca e/o intermediario e cliente occorre, infatti, che quest'ultimo non solo sia correttamente informato, ma sappia anche gestire queste informazioni con le necessarie conoscenze e la dovuta razionalità.

**Le iniziative a livello internazionale**

In ambito sovranazionale, l'Ocse è l'organismo che finora ha dedicato maggiore attenzione al tema della *financial illiteracy*; sia autonomamente sia attraverso la promozione di un network di esperti a livello globale (*International Network on Financial*



*Education*, INFE), con l'obiettivo di definire le priorità e agevolare la diffusione delle migliori pratiche. Nel 2005 l'Ocse ha approvato i "Principles and Good Practices for Financial Education and Awareness", raccomandazioni rivolte principalmente ai governi e alle istituzioni pubbliche dei paesi membri, nonché ai rappresentanti delle categorie di imprese, consumatori e operatori del settore: le autorità dovrebbero sensibilizzare gli operatori finanziari, incentivando anche l'introduzione di codici di condotta sui temi della *financial education* che deve diventare strumento di trasparenza e *accountability* del loro operato. L'Ocse è intervenuta anche sui temi delle pensioni e dei fondi pensione e più di recente anche in relazione alle delicate questioni legate all'attività creditizia, predisponendo e pubblicando uno specifico "decalogo" ("Good Practices on Financial Education and Awareness Relating to Credit") dedicato alla sensibilizzazione e all'educazione finanziaria sulle problematiche del credito in generale, e sui mutui in particolare.

**Le iniziative a livello europeo**

L'importanza dell'educazione finanziaria è stata fortemente affermata dalle istituzioni europee.

Il crollo dei mercati finanziari ha dimostrato chiaramente che per tutelare i risparmiatori le regole, seppure indispensabili, non sono sufficienti: l'educazione finanziaria gioca quindi più che mai un ruolo fondamentale, destinato a diventare nel tempo un vero e proprio valore aggiunto.

La questione è stata oggetto dei lavori della Commissione europea che, alla fine del 2007, ha emanato una specifica Comunicazione contenente i principi base per la realizzazione di programmi di *financial education*<sup>2</sup>. In tale ambito, la Commissione ritiene che una migliore cooperazione internazionale tra istituzioni finanziarie faciliterebbe – oltre che lo scambio di esperienze – la razionalizzazione delle risorse, la definizione delle priorità, la condivisione delle iniziative migliori.

La Commissione europea ha poi costituito un gruppo di esperti (*Expert Group on Financial Education*, EGFE) composto da esponenti di autorità pubbliche e soggetti privati, nonché rappresentanti dei paesi membri, con l'obiettivo di fornire consulenza, promuovendo le *best practices* e condividendo le rispettive esperienze nazionali<sup>3</sup>.

Altri obiettivi sono stati la sponsorizzazione delle iniziative governative o private, tra-

\* tirocinanti presso la Divisione XI, Politiche e normativa per i consumatori

1. L'Ocse nelle sue raccomandazioni ha definito l'educazione finanziaria come il "processo attraverso il quale i consumatori/investitori finanziari migliorano la propria comprensione su prodotti e nozioni finanziarie e, attraverso l'informazione, l'istruzione e un supporto oggettivo, sviluppano la capacità e la fiducia necessarie per diventare maggiormente consapevoli dei rischi e delle opportunità finanziarie per effettuare scelte informate, comprendere a chi chiedere supporto e mettere in atto altre azioni efficaci per migliorare il loro benessere finanziario".

2. Cfr. COM (2007) 808. In precedenza si vedano anche il Libro Bianco sulle politiche in materia di servizi finanziari (2005-2010 COM(2005) 629), il Libro Verde sui servizi finanziari retail COM(2007) 226) e la Risoluzione dell'Europarlamento sulle politiche in materia di servizi finanziari, adottata nel mese di luglio del 2007.

3. Decisione del 30 aprile 2008 (GUUE L 125/38 del 9 maggio 2008).

mite conferenze sul tema, per valorizzare e dare visibilità alla questione; la pubblicazione di un database (*European Database for Financial Education*, EDFE) di tutti i programmi formativi europei per facilitare scambi di informazioni, ricerche e materiali, offrendo la possibilità di selezionarli secondo specifici criteri di ricerca; l'implementazione del programma online per "l'alfabetizzazione finanziaria" del consumatore, Dolceta ([www.dolceta.eu](http://www.dolceta.eu)), gestito dall'Eucen (*European Association for University Lifelong Learning*) e finanziato dalla Commissione europea che – realizzato in diverse sezioni e corredato da strumenti didattici per i docenti delle scuole – viene costantemente aggiornato in considerazione delle diverse caratteristiche e condizioni economico-finanziarie di ciascun Paese dell'Unione<sup>4</sup>.

### Il gruppo di utenti

Infine con Decisione del 20 luglio 2010<sup>5</sup>, la Commissione ha istituito un gruppo di utenti dei servizi finanziari, composto sia da esperti in rappresentanza degli interessi dei consumatori, degli investitori al dettaglio o delle microimprese; sia da altri soggetti aventi una particolare conoscenza delle esigenze e delle priorità degli utenti dei servizi finanziari, come rappresentanti legali dei consumatori, rappresentanti dei lavoratori e dei lavoratori dipendenti o docenti universitari. Compito del gruppo è quello di assistere la Commissione nella preparazione e nel monitoraggio delle politiche in materia di servizi finanziari che hanno un impatto potenziale sui loro utenti, fornendo indicazioni, pareri e consulenze sull'attuazione pratica di tali politiche e cercando attivamente di individuare le principali problematiche nel settore dei servizi finanziari.



### Le iniziative nazionali

Dal confronto delle diverse situazioni europee in materia di cultura finanziaria, emergono interessanti esperienze pilota in Gran Bretagna, Germania, Olanda, Belgio e Francia.

In particolare l'esperienza del Regno Unito in materia di educazione finanziaria costituisce la *best practice* a livello europeo<sup>6</sup>.

Nell'esperienza britannica le funzioni di indirizzo e coordinamento delle iniziative di educazione finanziaria sono state delegate a un unico ente, l'Fsa (*Financial Services Authority*), autorità indipendente di vigilanza sui mercati finanziari.

L'Fsa prevede tra le proprie finalità istituzionali il mantenimento della fiducia nel sistema finanziario; la promozione della

comprensione da parte del pubblico del sistema stesso; la garanzia di un adeguato grado di tutela dei risparmiatori e la riduzione del fenomeno delle frodi finanziarie. In tale contesto spetta all'Fsa il compito di definire le linee guida dell'educazione finanziaria per i risparmiatori, anche attraverso la collaborazione con i ministeri dell'Istruzione e dell'Industria e il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche e delle università.

### I programmi per la scuola e i consumatori in Gran Bretagna

Per quanto riguarda l'istruzione scolastica, d'intesa con il Governo, dal 2008 il *National Curriculum* per le scuole secondarie è stato integrato con un programma di educazione finanziaria (*Learning Money Matters*), supportato anche da progetti di riqualificazione degli insegnanti, dal contributo di consulenti esterni e da un istituto non governativo, il *Personal Finance Education Group*. Specifiche iniziative sono poi destinate ai giovani adulti per quel che riguarda la capacità di gestire la situazione finanziaria personale (*Helping Young Adults Make Sense of Money*); ai neo genitori, ai quali è stata dedicata una guida e un sito web (*Parent's Guide to Money*); ai lavoratori dipendenti, tramite corsi e seminari sul luogo di lavoro (*Make the Most of Your Money*).

Quanto all'informazione ai consumatori, l'Fsa – nell'ottica di fornire informazioni imparziali, accessibili online e in modo interattivo – ha messo a disposizione dei cittadini una serie di strumenti che aiutano il risparmiatore/investitore medio a comprendere le dinamiche connesse all'elaborazione di un budget, alla richiesta di un prestito, alla pianificazione del proprio futuro – specialmente sul piano previdenziale – e alla scelta di uno o più prodotti finanziari.

### Le iniziative di altri paesi europei

Nell'ambito dell'Europa continentale, in mancanza di provvedimenti legislativi per l'attribuzione di compiti in materia di *finan-*

*cial education*, sono spesso le autorità di controllo del settore bancario e finanziario ad assumere un ruolo di promozione delle varie iniziative.

In Germania, la crescente attenzione dell'autorità di vigilanza alle problematiche dei consumatori si è tradotta nella predisposizione all'interno del sito internet dell'autorità di vigilanza bancaria e finanziaria (*Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht*, Bafin) e della Banca centrale tedesca (*Deutsche Bundesbank*) di sezioni nelle quali vengono fornite informazioni riguardanti specifiche problematiche dei contratti bancari e contenuti educativi dedicati alla politica monetaria.

In Olanda, l'autorità preposta alla supervisione della condotta di mercato degli intermediari bancari e finanziari (*Autoriteit Financiële Markten*, Afm) – pur non essendo investita per legge di compiti di educazione finanziaria – è attiva patrocinando iniziative di carattere privato miranti ad aumentare la conoscenza e la consapevolezza dei fruitori di prodotti e servizi finanziari.

Anche in Francia e Belgio, nel quadro delle raccomandazioni Ocse, sono state intraprese una serie di iniziative per rendere più agevole al pubblico la conoscenza dei mercati e degli strumenti di tutela.

### L'esperienza italiana

Se è avvertita in Europa la necessità di sostenere e migliorare l'educazione finanziaria dei cittadini, tanto più pressante questo bisogno è per l'Italia, dove studi condotti da differenti istituti di ricerca hanno confermato che il livello di cultura finanziaria è generalmente basso e poco adeguato a rispondere alle sfide che i nuovi scenari impongono ai consumatori<sup>7</sup>.

In Italia il dibattito sulla *financial education* è iniziato con ritardo, ma negli ultimi anni sono state avviate – a opera delle autorità di vigilanza, dell'industria bancaria e finanziaria e delle associazioni dei consumatori – alcune campagne di educazione sui temi dell'economia e delle finanze, rivolte sia

4. Il Commissario per la Salute e Politica dei consumatori, John Dalli, ai margini di una conferenza su questo tema svoltasi a Bruxelles il 28 maggio, ha elencato le priorità delle politiche rivolte al consumatore riguardanti i servizi finanziari, in questi particolari tempi di crisi: educazione finanziaria, informazioni pre-contrattuali e consigli economico-finanziari. "Quanto prima si forniranno gli strumenti adatti a tutti per comprendere la complessità dei temi economici, tanto meglio sarà per i cittadini stessi – ha sottolineato il Commissario europeo. E proprio uno strumento come Dolceta, rivolto a un pubblico più giovane, consentirà ai giovani cittadini europei di poter fare, in futuro, delle scelte economico-finanziarie più mirate".

5. Decisione del 20 luglio 2010 (GUUE 199/12 del 21 luglio 2010).

6. Secondo i dati emersi dalla ricerca "L'educazione finanziaria in Italia: riflessioni e proposte per migliorare la cultura finanziaria del Paese", realizzata da Ambrosetti - *The European House*, in collaborazione con il Consorzio Patti chiari.

7. Oltre il 70per cento dei risparmiatori italiani avverte un'elevata percezione di inadeguatezza sui temi relativi alle decisioni finanziarie (intesa come paura di sbagliare, senso di incompetenza, mancanza di "strumenti" per capire le notizie diffuse dai media); il 32per cento dei ragazzi dichiara che spesso non sa come usare al meglio il proprio denaro; il 43per cento afferma di non capire nulla quando sente qualcuno parlare di soldi, investimenti, risparmi.



alla popolazione adulta, sia a quella dei giovani e giovanissimi.

### Le campagne di divulgazione pubbliche

Le autorità governative e di vigilanza (Banca d'Italia, Consob, Isvap e Covip) hanno intrapreso, soprattutto attraverso i rispettivi siti web, la predisposizione di materiale divulgativo, con campagne di educazione rivolte in generale a una platea di adulti.

Inoltre – in linea con quanto raccomandato a livello internazionale – nel novembre del 2007 è stato siglato un Memorandum d'intesa fra il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca (Miur) e la Banca d'Italia "per l'avvio di un progetto sperimentale di formazione in materia economica e finanziaria in alcune scuole", positivamente avviato nell'anno scolastico 2008-2009 presso un campione di scuole in tre città pilota (Padova, Roma, Bari).

### Le attività del privato

Nel settore privato, il Consorzio Abi Patti-Chiari dell'Associazione bancaria italiana ha avviato varie campagne nazionali di educazione finanziaria, promuovendo concorsi e iniziative, predisponendo guide e informa-

zioni destinate ai diversi target dell'azione formativa (adulti, giovani, studenti eccetera) e potenziando così sia la qualità e l'efficienza del mercato, sia l'educazione finanziaria nel nostro Paese.

In particolare, il Consorzio ha proposto nelle scuole primarie e secondarie diversi programmi didattici completamente gratuiti con l'obiettivo di stimolare nei ragazzi un sano interesse verso l'economia e la gestione dei propri risparmi; insieme all'Anci, Associazione nazionale comuni italiani, ha inoltre avviato dal 10 maggio 2010 una campagna di educazione finanziaria, "in Comune", avvalendosi anche della collaborazione di ben dodici associazioni dei consumatori e di Cna World, la prima associazione imprenditoriale che nel nostro Paese rappresenta e tutela gli interessi dell'imprenditoria straniera<sup>8</sup>.

### Le criticità rilevate

Guardando al panorama delle iniziative italiane, uno degli aspetti critici da considerare è però rappresentato dalla mancanza di una strategia nazionale destinata all'educazione finanziaria, oltre che di un soggetto "istituzionalmente" dedicato a coordinare e guidare i programmi in atto.

8. I dati indicati sono emersi dalla ricerca "L'educazione finanziaria in Italia: riflessioni e proposte per migliorare la cultura finanziaria del Paese", realizzata da Ambrosetti - The European House, 2007, in collaborazione con il Consorzio Patti chiari. Allo stesso tema sono stati dedicati da The European House Ambrosetti due successivi rapporti presentati rispettivamente nel mese di novembre 2007 e nel mese di novembre 2008.



che miri ad ampliare le conoscenze dei cittadini al fine di utilizzare in maniera più consapevole i prodotti finanziari offerti dal mercato, promuovendo e realizzando progetti su tale materia.

### Il ruolo delle associazioni dei consumatori

Il testo stabilisce che i progetti di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale siano

Proprio in tal senso la Banca d'Italia, la Consob, la Covip, l'Isvap e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato hanno sottoscritto un protocollo di intesa in materia di educazione finanziaria, avente lo scopo di rafforzare gli strumenti di cooperazione reciproca già esistenti e di coordinare le rispettive attività future in un quadro coerente di medio-lungo periodo.

Le autorità si impegnano a promuovere e realizzare iniziative congiunte sull'educazione finanziaria, utilizzando una comunicazione che sia utile per il cittadino e rivolta alle diverse fasce di pubblico, anche quelle più vulnerabili o meno preparate; si propongono inoltre di individuare le modalità di coordinamento più idonee, rafforzando le attuali forme di collaborazione e concordando gli obiettivi e gli strumenti per la loro realizzazione.

### Le iniziative parlamentari

Da ultimo, va segnalato un interessante disegno di legge d'iniziativa parlamentare, attualmente all'esame della X Commissione permanente presso il Senato che – unificando cinque distinti disegni di legge di iniziativa parlamentare – reca disposizioni in materia di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale.

Questo progetto di legge, pur presentando alcune criticità, ha l'indubbio pregio di riconoscere l'importanza dell'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale come strumento di tutela del consumatore

rivolti a tutti i cittadini senza distinzioni e siano realizzati in primis dalle associazioni di consumatori maggiormente rappresentative a livello nazionale, iscritte nell'elenco di cui all'articolo 137 del Codice del consumo.

Viene, inoltre, prevista l'istituzione di un apposito organismo pubblico, il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, che tra i suoi compiti istituzionali ha tra l'altro proprio quello di programmare e promuovere iniziative di sensibilizzazione ed educazione finanziaria, per sostenere e migliorare il livello di conoscenza finanziaria dei cittadini, attraverso un programma sistematico che preveda un modello di educazione finanziaria adeguato.

Infine il testo prevede che il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca abbia la facoltà di inserire l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale tra le attività didattiche della scuola primaria e secondaria, in linea con le raccomandazioni delle istituzioni europee, provvedendo alla formazione sistematica degli insegnanti.

DPR 7 SETTEMBRE 2010

# Nuova disciplina per lo sportello unico

di Domenico Maria Somma

Il regolamento si inserisce nel processo di adempimenti attuativi e attività organizzative per accelerare la liberalizzazione delle attività economiche e la promozione della concorrenza

mercato

Sulla Gazzetta Ufficiale del 30 settembre 2010, n. 229, è stato pubblicato il DPR 7 settembre 2010, n. 160, che reca la nuova disciplina in materia di sportello unico per le attività produttive (Suap). Il regolamento attua il comma 3<sup>1</sup> dell'articolo 38 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, rubricato "Impresa in un giorno" e intende essere funzionale non solo al disegno di semplificazione di assetti procedurali e organizzativi, ma anche a quello di promozione e rilancio del sistema produttivo, contribuendo ad alleggerire le fasi connesse alla realizzazione o modificazione dell'attività d'impresa<sup>2</sup>.

Il regolamento, infatti, si inserisce in quel processo articolato di adempimenti attuativi e complesse attività organizzative che coinvolge una pluralità di soggetti pubblici e privati ed è finalizzato ad accelerare il processo di liberalizzazione delle attività economiche e la promozione della concorrenza. Intervento, peraltro, necessario vista l'esigenza di un immediato rilancio dell'iniziativa economica per consolidare l'uscita dalla crisi, che non deve certamente scontrarsi con ingiustificati ostacoli posti all'attività di impresa.

## Esigenze di semplificazione e riordino

Il regolamento n. 160 è strettamente correlato alla legge n. 241 del 1990, ripetutamente richiamata nell'articolo 38, il quale – nell'individuare il quadro giuridico di ri-



ferimento – precisa che la semplificazione e il riordino della disciplina sullo sportello unico deve avvenire nel rispetto di detta legge sia con riferimento alla "dichiarazione di inizio attività", di cui all'articolo 19, comma 1, (ora "segnalazione certificata di inizio di attività - Scia"); sia con riferimento ai procedimenti più complessi per i quali è esclusa la possibilità dell'istituto del silenzio assenso da parte dell'amministrazione (ossia quelli di cui all'articolo 20, comma 4, della legge n. 241).

L'esigenza di semplificazione e di riordino della precedente normativa sullo sportello unico, contenuta nel DPR 20 ottobre 1998, n. 447, è risultata necessaria poiché tale normativa non ha trovato piena attuazione sul territorio nazionale. In molti comuni gli sportelli unici non risultano informatizzati, si limitano a gestire documenti cartacei e non garantiscono una tempistica affidabile sui termini di conclusione dei procedimenti, né il necessario collegamento tra la fase di nascita dell'impresa (correlata al Registro delle imprese) e la fase di effettivo inizio di attività.

## La struttura del regolamento

Il regolamento è strutturato in dodici articoli e un allegato tecnico; in esso sono riportate diverse importanti definizioni, tra le quali vanno segnalate:

- ▶ la definizione relativa alle Agenzie per le imprese, previsione innovativa contenuta nell'articolo 38, che le ha istituite, e la cui disciplina è oggetto di altro regolamento;
- ▶ la definizione di segnalazione certificata di inizio di attività (Scia) ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 241, nella formulazione vigente. Tale definizione sostituisce a tutti gli effetti la dichiarazione di inizio dell'attività (Dia) e costituisce titolo autorizzatorio ai sensi dell'articolo 38, comma 3, lettere e) ed f);
- ▶ la definizione di portale, per tale intendendo il sito internet di riferimento per imprese e soggetti da esse delegati, [www.impresainungiorno.gov.it](http://www.impresainungiorno.gov.it), che consente di ottenere informazioni e interoperare telematicamente con gli enti coinvolti nelle diverse fasi del procedimento, anche attraverso le regole tecniche del sistema pubblico di connettività.

In linea con la norma primaria, quindi,

il regolamento è strutturato in modo da rendere evidente la distinzione fra il procedimento denominato nello schema automatizzato – nel quale rientra la Scia – e il procedimento ordinario, riferito ai casi nei quali è escluso il silenzio assenso.

## La nuova procedura e il ruolo dei Suap

Il regolamento n. 160 individua il Suap quale unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti, che abbiano a oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché la cessazione o la riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, che ha recepito la Direttiva Servizi.

Le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni concernenti le attività e i relativi elaborati tecnici e allegati sono presentati – esclusivamente in modalità telematica – al Suap competente per il territorio (le esclusioni dall'ambito di applicazione sono espressamente indicate). Il Suap provvede all'inoltro telematico della documentazione alle altre amministrazioni che intervengono nel procedimento, le quali adottano modalità telematiche di ricevimento e di trasmissione.

Il Suap assicura al richiedente una risposta telematica unica e tempestiva in luogo degli altri uffici comunali e di tutte le amministrazioni pubbliche comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità.

1. Il comma 3 dispone che con regolamento, su proposta del Ministro dello Sviluppo economico e del Ministro per la Semplificazione normativa, di concerto con i ministri per la Pubblica amministrazione e l'innovazione e per le Politiche europee, sentita la Conferenza unificata, si procede alla semplificazione e al riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive di cui al DPR 20 ottobre 1998, n. 447.

2. Le stesse finalità sono perseguite attraverso il DPR 9 luglio 2010, n.159, con il quale sono state disciplinate le Agenzie per le imprese in attuazione del comma 4 dell'articolo 38 del D.L. 25 giugno 2008, n.112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 settembre 2010, n. 229.

mercato

### Che cosa avviene per le attività soggette a Scia

Nei casi in cui le attività sono soggette alla disciplina della Scia, la segnalazione è presentata al Suap. Alla Scia è allegata una dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per la realizzazione dell'intervento, corredata – ove necessario – degli elaborati progettuali e da una relazione redatta da un professionista abilitato che asseveri la conformità dell'opera alla normativa e alle prescrizioni tecniche vigenti, anche per gli aspetti edilizi e urbanistici e per quelli attinenti ai pareri igienico-sanitari e in materia di sicurezza. Il Suap, al momento della presentazione della Scia, verifica, con modalità informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati.

In caso di verifica positiva, il sistema informatico rilascia automaticamente la ricevuta e trasmette in via telematica la segnalazione e i relativi allegati alle amministrazioni e agli uffici competenti.

Al fine di accelerare la reale operatività di un'impresa, è ammessa la contestuale presentazione della Scia e della comunicazione unica presso il Registro imprese, che la trasmette immediatamente al Suap, il quale rilascia la ricevuta con modalità ed effetti equivalenti a quelli previsti in caso di presentazione diretta.

A seguito del rilascio della ricevuta, il richiedente, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, può avviare immediatamente l'attività. Resta comunque al Suap un termine massimo di trenta giorni dalla data di presentazione della Scia per trasmettere – anche su richiesta delle amministrazioni e degli uffici comunali competenti – con modalità telematica al soggetto interessato le eventuali richieste istruttorie.

La ricevuta rilasciata dal Suap, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, lettera f), costituisce altresì titolo autorizzatorio ai fini del ricorso agli ordinari rimedi di tutela dei terzi e di autotutela dell'amministrazione.

### Il silenzio assenso

Conformemente a quanto previsto dall'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in caso di silenzio assenso, decorsi i termini di cui all'articolo 2 della medesima legge dalla

presentazione dell'istanza – ovvero i diversi termini previsti dalle specifiche discipline regionali o speciali – il silenzio maturato a seguito del rilascio della ricevuta, emessa automaticamente, equivale a provvedimento di accoglimento della domanda senza necessità di ulteriori istanze o diffide.

Il regolamento, quindi, sancisce che, al momento della presentazione della Scia per via telematica vi sia il contestuale e automatico rilascio della ricevuta che – in caso di verifica positiva – comporta l'accoglimento della domanda da parte dell'amministrazione, senza necessità di ulteriori adempimenti da parte dell'impresa, fatto salvo il caso in cui sia richiesta un'integrazione di istruttoria.

### L'utilizzo degli strumenti telematici nelle fasi del procedimento amministrativo

Nell'abrogare il precedente regolamento e ridefinire organicamente la disciplina, il regolamento non si limita a individuare il Suap come canale unico tra imprenditore e amministrazione per eliminare ripetizioni istruttorie e documentali, ma sancisce l'introduzione dell'esclusivo utilizzo degli strumenti telematici per l'esplicazione di tutte le fasi del procedimento amministrativo; ciò sia per la presentazione della documentazione relativa alle varie iniziative d'impresa, sia come metodo di comunicazione tra le amministrazioni e gli enti coinvolti nel procedimento.

### Il ruolo delle Camere di commercio

Ove, pertanto, il Comune non abbia i requisiti previsti e, in particolare, non sia in grado di rappresentare l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti l'attività d'impresa, di garantire l'efficienza telematica richiesta e di assicurare il necessario collegamento tra le due fasi di nascita dell'impresa e l'avvio della attività produttiva, le funzioni del Suap sono esercitate dalle Camere di commercio competenti per territorio. A tal fine il regolamento introduce un meccanismo che prevede un'autovalutazione dei Comuni sul possesso dei requisiti e la relativa comunicazione al Ministero dello Sviluppo economico, che ne cura la pubblicazione sul portale.



### Le Agenzie per le imprese

Una specifica disposizione, poi, attua un punto essenziale dell'impianto semplificato previsto dall'articolo 38, laddove è affidato a soggetti privati accreditati – denominati Agenzie per le imprese – il compito di attestazione della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa per la realizzazione, la trasformazione, il trasferimento e la cessazione dell'esercizio dell'attività di impresa, che, in caso di esito positivo della relativa istruttoria, costituisce dichiarazione di conformità con valenza di titolo autorizzatorio.

Si prevede pertanto la possibilità di avvio immediato dell'attività nel caso in cui l'utente si avvalga delle Agenzie per la presentazione della Scia e per la relativa istruttoria. In tal caso, le Agenzie rilasciano una dichiarazione di conformità – che vale come titolo ai fini dell'avvio e dell'esercizio dell'attività – e trasmettono gli esiti delle istruttorie al Suap.

### Il procedimento ordinario

Un'ulteriore disposizione disciplina il procedimento ordinario applicabile a tutti i casi non assoggettabili al procedimento cosiddetto automatizzato attivabile con la Scia. Nel caso di procedimento ordinario, l'istanza è presentata al Suap che entro trenta giorni dal ricevimento – salvi i termini più brevi previsti dalle discipline regionali – può richiedere all'interessato la documentazione integrativa. Decorso tale termine l'istanza si intende correttamente presentata.

Verificata la completezza e la regolarità della documentazione, il Suap adotta il provvedimento conclusivo entro i successivi trenta giorni ovvero indice una conferenza di servizi (che, comunque, deve essere sempre indetta nel caso in cui i procedimenti necessari per acquisire le suddette intese, nulla osta, concerti o assensi abbiano una durata superiore ai novanta giorni, ovvero nei casi previsti dalle discipline regionali).

Anche tale disposizione – nel disciplinare il procedimento unico e fissare un arco temporale limitato per le risposte dell'amministrazione – dispone il ricorso agli strumenti telematici per indire la Conferenza dei servizi da parte del responsabile del Suap.

### Il portale

[www.impresainungiorno.gov.it](http://www.impresainungiorno.gov.it)

Per favorire una corretta collaborazione tra i diversi livelli istituzionali (amministrazioni centrali, regioni e comuni) e le camere di commercio, nonché per garantire al sistema dei Suap l'effettiva operatività, salvaguardando gli investimenti sul fronte tecnologico già effettuati dalle regioni, il DPR reca alcune disposizioni concernenti il portale [www.impresainungiorno.gov.it](http://www.impresainungiorno.gov.it). Nello specifico, il portale:

- fornisce servizi informativi e operativi ai Suap per consentire l'espletamento delle loro attività;
- assicura la divulgazione delle tipologie di autorizzazione per le quali è suffi-

- ciente l'attestazione dei soggetti privati accreditati, secondo criteri omogenei sul territorio nazionale e tenendo conto delle diverse discipline regionali;
- c. prevede l'utilizzo della procura speciale con le stesse modalità previste per la comunicazione unica;
  - d. contiene un sistema di pagamento per i diritti, le imposte e gli oneri comunque denominati relativi ai procedimenti gestiti dai Suap, sulla base delle regole tecniche stabilite nell'allegato;
  - e. costituisce punto di contatto a livello nazionale per le attività di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, e assicura il collegamento con le autorità competenti ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera i), del medesimo decreto legislativo.

Non solo, il portale interopera con i sistemi informativi e i portali già realizzati da regioni o enti locali e con quelli successivamente sviluppati a supporto degli sportelli unici. Sotto il profilo della semplificazione dei rapporti con l'utenza, il Suap è chiamato a curare l'informazione mediante il portale che rappresenta la sede virtuale nella quale indicare, fra l'altro, le attività per le quali è consentito l'immediato avvio di attività, nonché lo stato dell'iter procedurale delle domande presentate.

### I collegamenti con il Registro delle imprese

Anche al fine di predisporre le modalità attuative alla nuova disciplina sulla necessità del raccordo con le attività relative alla costituzione dell'impresa, di cui alla comunicazione unica disciplinata dall'articolo 9 del d.l. n. 7 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 40 del 2007, è affidato al responsabile dello sportello unico il compito di curare i collegamenti con l'ufficio del Registro delle imprese per le comunicazioni reciproche - attraverso apposite misure telematiche - al fine di evitare duplicazioni di adempimenti a carico dell'utenza, assicurare la corretta informazione sugli adempimenti assolti e consentire la ricognizione sulla situazione territoriale degli insediamenti.

### La segnalazione delle criticità

Una specifica disposizione stabilisce anche

le modalità procedurali e organizzative per il monitoraggio sistematico e l'analisi delle problematiche conseguenti all'attuazione delle misure di semplificazione del regolamento, prevedendo che cittadini e imprese possano segnalare eventuali criticità al responsabile del Suap e alle amministrazioni interessate per le necessarie verifiche di competenza.



Allo scopo di garantire l'efficienza del sistema a vantaggio dei servizi all'utenza e assicurare tempi, modalità applicative e organizzative delle amministrazioni, si dispone un meccanismo di efficacia differenziata delle norme del provvedimento, correlata alla complessità dei procedimenti che devono essere attivati e alla necessità di garantire a comuni e camere di commercio di usufruire di un tempo congruo per attuare la fase organizzativa.

È prevista, pertanto, una efficacia a centotanta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del regolamento sulla Gazzetta Ufficiale per tutte le disposizioni in esso contenute, ad eccezione di quelle che disciplinano il procedimento ordinario il cui termine di efficacia è stabilito a un anno.

L'allegato tecnico al regolamento rappresenta il manuale d'uso per il funzionamento del sistema, considerato l'imprescindibile utilizzo degli strumenti telematici a garanzia di una corretta interazione tra utente, Suap e altre amministrazioni coinvolte nel procedimento.

## NUOVO DECRETO PRESIDENZIALE

# Le norme per la gestione privata dei servizi pubblici locali


di Aldo Critelli

Il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali (ivi compreso il servizio idrico integrato) deve avvenire, in via ordinaria, a favore di privati o a società tra questi costituite, ovvero a società a partecipazione mista pubblica e privata, mediante procedure competitive a evidenza pubblica. È questo, in sostanza, il nocciolo dell'innovazione che si è perfezionata con la pubblicazione nella G.U. n. 239 del 12 ottobre 2010 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 168 del 7 settembre 2010, recante:

"Regolamento in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica, a norma dell'articolo 23-bis, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133". Un percorso iniziato con la Legge n. 133/2008 (articolo 23-bis) e proseguito con la Legge n. 166/2009 (articolo 15), che ha innovato in modo significativo la normativa di riferimento, nella dichiarata finalità di "favorire la più ampia diffusione dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi di tutti gli operatori economici interessati..., nonché di garantire il diritto di tutti gli utenti alla universalità ed accessibilità dei servizi pubblici locali ed al livello essenziale delle prestazioni..., assicurando un adeguato livello di tutela degli utenti, secondo i principi di sussidiarietà, proporzionalità e leale cooperazione".

### Le eccezioni previste

In deroga alle modalità di affidamento ordinario di cui sopra, per situazioni eccezionali che, a causa di peculiari caratteristiche



economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento non permettono un efficace e utile ricorso al mercato, l'affidamento può avvenire a favore di società a capitale interamente pubblico, partecipata dall'ente locale, che abbia i requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario per la gestione cosiddetta "in house" e, comunque, nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria in materia di controllo analogo sulle società e di prevalenza dell'attività svolta dalla stessa con l'ente o gli enti pubblici che la controllano. In tal caso, l'ente affidante deve dare adeguata pubblicità alla scelta, motivandola in base a un'analisi di mercato e contestualmente trasmettere una relazione contenente gli esiti della verifica all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per un parere preventivo.


### I contenuti del regolamento

Il regolamento, in sintesi, si articola nel modo seguente:

L'articolo 1 (Ambito di applicazione) individua l'ambito di applicazione e indica i set-

tori esclusi (gas naturale, energia elettrica, trasporto ferroviario regionale, farmacie comunali, servizi strumentali degli enti affidanti di cui all'articolo 13, comma 1, DL 223/2006 e s.m.i.).

L'**articolo 2** (Misure in tema di liberalizzazione) prevede che gli enti locali verifichino la realizzabilità di una gestione concorrenziale dei servizi pubblici locali, limitando l'attribuzione di diritti di esclusiva – ove non diversamente previsto dalla legge – ai casi in cui, in base a un'analisi di mercato, la libera iniziativa economica privata non risulti idonea – secondo criteri di proporzionalità, sussidiarietà orizzontale ed efficienza – a garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità, e liberalizzando in tutti gli altri casi le attività economiche, compatibilmente con le caratteristiche di universalità e accessibilità del servizio.



#### La verifica

All'esito della verifica, l'ente adotta una delibera quadro che illustra l'istruttoria compiuta ed evidenzia, per i settori sottratti alla liberalizzazione, i fallimenti del sistema concorrenziale e, viceversa, i benefici per la stabilizzazione, lo sviluppo e l'equità all'interno della comunità locale del mantenimento di un regime di esclusiva del servizio. La suddetta delibera, alla quale deve essere data adeguata pubblicità, è inviata all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai fini della relazione al Parlamento ex legge n. 287/1990.

La verifica sopra illustrata dev'essere effettuata entro un anno dall'entrata in vigore del regolamento e poi periodicamente secondo i rispettivi ordinamenti degli enti locali e, comunque, prima di procedere al conferimento e al rinnovo della gestione dei servizi.

#### I parametri definiti dagli altri articoli

L'**articolo 3** (Norme applicabili in via generale per l'affidamento) indica i parametri che le procedure competitive a evidenza pubblica devono rispettare e reca, altresì, alcune prescrizioni con riguardo all'indizione delle suddette procedure e in tema di contenuto del bando di gara o della lettera di invito, finalizzate a garantire il rispetto dell'assetto concorrenziale dei mercati interessati.

L'**articolo 4** (Parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato) definisce le soglie oltre le quali gli affidamenti di servizi pubblici locali assumono rilevanza ai fini dell'espressione del parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato ex articolo 23-bis, comma 4. Precisa, altresì, che nella richiesta del citato parere, esclusivamente per i servizi relativi al settore idrico, l'ente affidante può rappresentare specifiche condizioni di efficienza che rendono la gestione "in house" non distortiva della concorrenza. Infine prevede che l'effettivo rispetto delle citate condizioni sia verificato annualmente dall'ente affidante, che invia gli esiti di tale verifica all'authority e che, in caso negativo, anche su segnalazione della medesima, l'ente procede alla revoca dell'affidamento e al conferimento della gestione del servizio mediante procedura a evidenza pubblica.

#### Le norme di funzionamento

L'**articolo 5** (Patto di stabilità interna) assoggetta al patto di stabilità interno gli affidatari "in house" di servizi pubblici locali, prevedendo, tra l'altro, che gli enti locali vigilino sul rispetto dei vincoli derivanti dal patto di stabilità interno.

L'**articolo 6** (Acquisto di beni e servizi delle società "in house" e delle società miste) obbliga le suddette società, per l'acquisto di beni e servizi, all'osservanza delle dispo-



sizioni del codice dei contratti pubblici.

L'**articolo 7** (Assunzione di personale da parte delle società "in house" e delle società miste) reca disposizioni inerenti l'assunzione di personale nelle suddette società, escludendo da tali disposizioni le società quotate in mercati regolamentati.

L'**articolo 8** (Distinzione tra funzioni di regolazione e funzioni di gestione) contiene alcune disposizioni tese a distinguere le funzioni di regolazione da quelle di gestione, introducendo ipotesi di incompatibilità e di divieti di nomina, con riferimento, fra l'altro, agli amministratori locali.

L'**articolo 9** (Principio di reciprocità) prevede che: "Le imprese estere, non appartenenti a Stati membri dell'Unione europea, possono essere ammesse alle procedure competitive ad evidenza pubblica per l'affidamento di servizi pubblici locali a condizione che documentino la possibilità per le imprese italiane di partecipare alle gare indette negli Stati di provenienza per l'affidamento di omologhi servizi".

L'**articolo 10** (Cessione di beni in caso di subentro) disciplina, in caso di subentro, la cessione dei beni di proprietà del precedente gestore, necessari per la prosecuzione del servizio.

L'**articolo 11** (Tutela non giurisdizionale) impone che i contratti di servizio e – se emanate – le carte dei servizi, prevedano la possibilità per l'utente o per la categoria

di utenti, che lamenti la violazione di un diritto o di un interesse giuridico rilevante, di accedere a una procedura conciliativa. A questo fine, al regolamento è allegato uno schema-tipo di formulario, da compilarsi da parte dell'interessato.

L'**articolo 12** (Abrogazioni e disposizioni finali) elenca le abrogazioni delle norme incompatibili. Inoltre, prevede che il Ministro per i Rapporti con le regioni e per la coesione territoriale stipuli un protocollo d'intesa, al fine di assicurare il monitoraggio delle modalità attuative del regolamento.

#### Il ruolo degli enti locali

Il regolamento, in conclusione, individua gli enti locali quali principali attori per gli affidamenti dei servizi – sia quelli in gara che quelli in "in house" – e come interlocutore, ai fini della tutela della concorrenza, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Il regolamento è molto circostanziato e puntuale, ma nella fase di avvio dell'applicazione delle norme potrebbero sorgere delle difficoltà, anche per l'eterogeneo livello attuale dei singoli servizi pubblici locali rispetto ai criteri e ai principi direttivi della nuova normativa. È dunque prevedibile che la Direzione generale per il mercato del Ministero dello Sviluppo economico sarà impegnata a cogliere eventuali nodi, che potrebbero essere risolti in sede di legge annuale sulla concorrenza.

ASSICURAZIONI

# Con "Solvency II" nuove regole per la stabilità finanziaria

di Vincenzo Rossi

Il 17 dicembre 2009 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale europea la direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione, comunemente nota come direttiva "Solvency II", da recepire nel nostro ordinamento entro il 31 dicembre 2012.

Con "Solvency II" vengono ridefinite le regole poste a presidio della stabilità finanziaria dell'impresa di assicurazione, partendo da una calibrazione dei rischi effettivi, e sono previsti i nuovi requisiti patrimoniali che saranno calcolati con un approccio metodologico completamente diverso dall'attuale.

## Origine di Solvency II

Il progetto "Solvency II" venne avviato nel 2001 dalla Commissione europea con l'obiettivo di rivedere l'insieme delle norme relative alla vigilanza prudenziale sulle imprese di assicurazione; questo alla luce dei numerosi e profondi cambiamenti verificatisi nel settore assicurativo (come, ad esempio, la liberalizzazione, la convergenza intersettoriale, la maggiore concorrenza, i nuovi prodotti assicurativi, la crisi dei mercati finanziari, i progressi sul fronte delle tecniche e dei modelli di analisi del rischio, Basilea II, eccetera).

Il processo di individuazione e sviluppo dei diversi aspetti che interessano l'universo "Solvency II" è stato lungo e complesso; i prossimi due anni saranno fondamentali

per la definizione dei dettagli.

A livello di struttura il nuovo sistema di vigilanza prudenziale sarà fondato su tre pilastri strettamente interrelati e incentrati su aspetti di tipo quantitativo, ma anche qualitativo, legati alla solidità delle imprese.

## I nuovi requisiti di solvibilità: i principi basilari

La prima novità introdotta da "Solvency II" incide sulla valutazione del rischio. Per garantire la stabilità finanziaria delle società di assicurazione e riassicurazione, la direttiva introduce disposizioni più rigorose sulla solvibilità, in modo da tenere conto dei rischi che devono essere fronteggiati: assicurativi, ma anche di mercato, di credito e operativi.

Le nuove regole consentono di introdurre nel sistema correttivi alle fluttuazioni dei mercati, al fine di ridurre gli effetti prociclici (ovvero l'accentuazione dei cicli economici). Questo obiettivo verrà perseguito anche mediante meccanismi che ridu-

cono i requisiti per il rischio azionario nelle fasi in cui il mercato cala e li aumentano, invece, quando le Borse sono in fase di recupero, oltre che tenendo conto della minore volatilità degli investimenti in partecipazioni rispetto a quelli azionari puri.

La seconda novità riguarda i requisiti di capitale: "Solvency II", infatti, comporterà per le compagnie e i gruppi assicurativi un cambiamento radicale



nella modalità di calcolo dei requisiti di capitale corrispondenti al *Minimum Capital Requirement* (Mcr), il requisito patrimoniale che indica la soglia minima al di sotto della quale scattano le misure di vigilanza più importanti e al *Solvency Capital Requirement* (Scr), il requisito patrimoniale che indica la soglia minima al di sotto della quale scattano le misure di vigilanza meno invasive. Il secondo sarà calcolato seguendo un approccio basato sul rischio: quando il capitale scende al di sotto di una data soglia interviene l'autorità di vigilanza; il primo, più basso, è il limite al di sotto del quale l'autorizzazione deve essere revocata qualora la compagnia non sia in grado di riportare il livello dei fondi propri ammissibili al livello del requisito patrimoniale minimo entro un periodo di tempo breve.

## Il primo pilastro

Valutazione delle attività, passività e capitale sono gli elementi che concorrono alla formazione del primo pilastro. Vediamo più in dettaglio come si compone.

**Elementi costitutivi dei requisiti di capitale.** I requisiti patrimoniali devono essere coperti da fondi propri.

Dal momento che non tutte le risorse finanziarie possono assorbire pienamente le perdite in caso di liquidazione e considerando il presupposto della continuità aziendale, gli elementi dei fondi propri sono classificati in tre livelli, conformemente a criteri di qualità, e l'importo ammissibile a copertura dei requisiti di capitale deve essere limitato di conseguenza.

**Gli investimenti.** Le imprese devono investire tutte le loro attività conformemente al "Prudent person principle" che stabilisce il rispetto di principi generali di sicurezza (qualità, liquidità e redditività del portafoglio nel suo insieme), senza l'imposizione - salvo casi eccezionali e su basi comunque temporanee - di precisi limiti quantitativi agli attivi detenuti.


**Le riserve tecniche.** Il valore delle riserve tecniche corrisponde all'importo attuale che le imprese dovrebbero pagare se dovessero trasferire le loro obbligazioni immediatamente a un'altra impresa.

Il valore delle riserve tecniche è pari alla somma della *best estimate* e del *risk margin*, a meno che i flussi di cassa futuri connessi con le obbligazioni non possano essere riprodotti in modo affidabile utilizzando strumenti finanziari per i quali sia osservabile un valore di mercato (in questo caso non è necessario calcolare separatamente la *best estimate* e il *risk margin*).

La *best estimate* corrisponde alla media ponderata dei flussi di cassa futuri, tenendo conto del valore attuale atteso dei flussi di cassa futuri calcolato sulla base della struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio. È calcolata al lordo, senza la deduzione degli importi recuperabili da contratti di riassicurazione.

Il *risk margin* è calcolato determinando il costo della costituzione di un importo di fondi propri ammissibili, pari al requisito patrimoniale di solvibilità necessario per far fronte alle obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione lungo tutta la loro durata.

## Valutazione economica dell'intero patrimonio



**I modelli interni.** Le imprese possono utilizzare modelli interni, anche parziali, per il calcolo del Scr previa autorizzazione dell'autorità di vigilanza.

L'autorizzazione è concessa previa verifica del rispetto di alcune condizioni quali, ad esempio, l'ampio utilizzo del modello, da parte dell'impresa, a fini di *risk management* e di allocazione del capitale economico; i requisiti minimi di qualità statistica; la calibrazione del modello in coerenza con il livello di protezione degli assicurati che l'Scr vuole garantire; la predisposizione da parte dell'impresa di un processo di validazione del modello; l'adeguata documentazione relativa alla struttura di quest'ultimo.

- ▶ I modelli interni parziali possono essere utilizzati per calcolare uno o più degli elementi seguenti: singoli o diversi moduli di rischio (o sottomoduli) del requisito patrimoniale di solvibilità di base;
- ▶ il requisito patrimoniale per il rischio operativo;
- ▶ l'aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche e delle imposte differite.

Le autorità di vigilanza decidono in merito alla richiesta entro sei mesi dal ricevimento della richiesta completa.

zione di gestione dei rischi, la funzione di verifica della conformità, la funzione di *audit* interno e la funzione attuariale.

Come parte integrante della strategia aziendale, le imprese devono nell'ambito del cosiddetto *Own Risk and Solvency Assessment* (Orsa):

- ▶ valutare periodicamente le loro esigenze di solvibilità alla luce del profilo di rischio specifico (valutazione interna del rischio e della solvibilità);
- ▶ determinare la misura in cui il proprio profilo di rischio si discosti dalle ipotesi sottese al requisito patrimoniale di solvibilità calcolato con la formula standard o con un modello interno, parziale o completo.

### Il terzo pilastro

Il terzo pilastro comprende regole concernenti l'informativa al mercato e l'informativa di vigilanza.

L'informativa di vigilanza deve consentire ai supervisori di valutare l'organizzazione, la *governance*, il business, i rischi fronteggiati dall'impresa e il *risk management*, la composizione e la gestione del capitale.

Nell'informativa al pubblico le imprese devono pubblicare una relazione annuale sulla loro solvibilità e condizione finanzia-

Le autorità possono anche richiedere alle imprese di utilizzare un modello interno per calcolare il requisito patrimoniale di solvibilità o i moduli di rischio rilevanti, nel caso in cui considerino la formula standard non in grado di riflettere il profilo di rischio dell'impresa.

### Il secondo pilastro

Il secondo pilastro è costituito, da un lato, da norme che concernono la *governance*, il *risk management* e il controllo interno dell'impresa; dall'altro, dalla disciplina delle attività, degli strumenti e dei poteri della vigilanza.

Il sistema di *governance* deve comprendere: la fun-



ria contenente le seguenti informazioni:

- ▶ una descrizione dell'attività e dei risultati dell'impresa;
- ▶ una descrizione del sistema di *governance* e una valutazione della sua adeguatezza per il profilo di rischio dell'impresa;
- ▶ una descrizione dei rischi fronteggiati;
- ▶ una descrizione, effettuata separatamente per le attività, le riserve tecniche e le altre passività, delle basi e dei metodi utilizzati per la loro valutazione, nonché la spiegazione di eventuali differenze rilevanti rispetto alle basi e ai metodi utilizzati per la loro valutazione nel bilancio;
- ▶ una descrizione della gestione del capitale (struttura, importo dei fondi propri e loro qualità, importi del requisito patrimoniale minimo e del requisito patrimoniale di solvibilità).

### I lavori in corso per le misure di esecuzione

La Direttiva Solvency II prevede, in relazione a numerosi aspetti, l'emanazione di norme di attuazione (*implementing measures*), ossia disposizioni volte a definire i dettagli tecnici dei principi generali.

La stesura delle norme di attuazione

spetta alla Commissione europea, che si avvale della consulenza del Ceiops (*Committee of European Insurance and Occupational Pensions Supervisors*).

I temi trattati nelle *implementing measures*, di particolare interesse per il mercato italiano e – nella maggior parte dei casi – anche a livello europeo, sono:

- ▶ struttura dei tassi di interesse per l'attualizzazione delle riserve;
- ▶ trattamento delle partecipazioni;
- ▶ calibrazione dei parametri di stress per il rischio azionario e per il rischio assicurativo danni;
- ▶ coefficienti di correlazione specie per i sottorischii del rischio di mercato (azionario e per il tasso di interesse);
- ▶ limitazione sugli elementi costitutivi del capitale.

La proposta delle misure tecniche di attuazione sarà presentata dalla Commissione europea nel novembre 2010. A tal fine, la Commissione si avvale del supporto del cosiddetto Comitato di 2° livello (Eiopc – *European Insurance and Pensions Committee* – composto dai rappresentanti dei *regulator*, cioè dei ministeri, a cui partecipa di diritto, per l'Italia, il Ministero dello Sviluppo economico).

RAPEX

# Una giornata di formazione per la sicurezza dei prodotti

di Giusy Raffaele e Antonio Vecchi

Nel corso del seminario i relatori della Commissione europea hanno presentato le nuove linee guida per l'attuazione delle procedure di scambio rapido di informazione sui prodotti pericolosi che presentano un rischio grave

prodotti

Il 24 settembre si è svolto a Roma, presso la sede di Unioncamere, il seminario sul Sistema comunitario di scambio rapido di informazioni sui prodotti pericolosi - "Rapex", organizzato dal Ministero dello Sviluppo economico e dalla Direzione generale salute e consumatori della Commissione europea (SANCO), in collaborazione con Unioncamere. Una giornata di formazione e confronto rivolta ai rappresentanti delle autorità nazionali di vigilanza del mercato e delle Dogane, coinvolte nelle attività di controllo sulla sicurezza dei prodotti destinati ai consumatori.

## Numerosa la partecipazione

Nutrita la partecipazione all'incontro, cui hanno preso parte addetti ai lavori del Ministero dello Sviluppo economico, del Ministero della Salute, dell'Istituto superiore di sanità, dell'Agenzia delle Dogane, della Guardia di finanza, del Consiglio superiore dei lavori pubblici, delle camere di commercio, del Consorzio per l'innovazione tecnologica (Dintec) e dell'Istituto Tagliacarne.

## Un nuovo quadro di riferimento

Il Seminario è stato aperto dagli interventi di Tiziana Pompei, Vicesegretario generale di Unioncamere e da Gianfrancesco Vecchio, Direttore generale per il mercato, la concorrenza il consumatore la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello Sviluppo economico.

Esso ha assunto una valenza particolare, in quanto il processo avviato a partire dal nuovo assetto normativo comunitario - con ri-

## Il quadro legislativo

### LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO


Questo il quadro di riferimento normativo per quel che riguarda le attività di controllo per la tutela dei consumatori e la trasparenza del mercato:

- direttiva 2001/95/CE del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti (GU L, 15/01/2002, p. 4);
- regolamento 765/2008 del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il Regolamento (CEE) 339/93 (GU L, 13/08/2009, p. 30);
- decisione 2010/15/EU del 16 Dicembre 2009 recante le Linee guida per la gestione del Rapex (GU L, 26/01/2010, p.1).

guardo in particolare al Regolamento 765/2008/CE e alla decisione 768/2008/CE - nel formulare un quadro di riferimento di portata generale, ha imposto agli Stati membri - e quindi anche all'Italia - di perseguire obiettivi di più ampio respiro e di porre le basi per la realizzazione degli stessi.

## Le nuove linee guida

Nel corso del seminario i relatori della Commissione europea, Stefano Soro e Laura Piazza, hanno presentato le nuove linee guida per l'attuazione delle procedure di scambio rapido di informazione sui prodotti pericolosi (sistema Rapex) che presentano un rischio grave (Decisione della Commissione europea 2010/15/UE del 16 dicembre 2009).



Un'attenzione particolare è stata, inoltre, dedicata alla metodologia per la valutazione del rischio e per l'effettuazione delle notifiche dei prodotti pericolosi, previste dal sistema "Rapex".

## L'esercitazione

Nella seconda parte della giornata si è assistito a una simulazione della valutazione del rischio coordinata dall'esperto del team Rapex dell'Ue, attraverso un'esercitazione rivolta ai rappresentanti delle amministrazioni che operano direttamente sul campo. L'approccio nella nuova metodologia di valutazione del rischio consiste nell'ipotizzare, con riferimento a un dato prodotto di consumo, quel che potrebbe accadere - attraverso la previsione di uno scenario di incidente - e nello stabilire qual è la probabilità che questo incidente realmente accada, seguendo le tre tappe dello scenario di incidente "tipo":

1. il prodotto presenta un "difetto" o può

condurre a una "situazione pericolosa" nel corso della sua esistenza prevedibile;

2. il "difetto" o la "situazione pericolosa" causano un incidente;
3. l'incidente causa un danno.

In particolare, sono stati illustrati i diversi step che permettono di valutare il grado di pericolosità (alto - moderato - basso) del prodotto esaminato, così da stabilire l'esistenza o meno di un rischio "grave" e assicurare un comportamento uniforme da parte di tutti gli Stati membri. L'inserimento di un prodotto pericoloso nel circuito Rapex è subordinato alla presenza di un rischio classificato come grave; la preventiva valutazione del rischio assume, infatti, un'importanza fondamentale ai fini del corretto operare degli "addetti ai lavori".

## Gli obiettivi del sistema Rapex

La ratio è quella di condividere in modo efficiente le informazioni sui prodotti pericolosi reperibili sul mercato europeo e,

prodotti

1. Regolamento 765/2008/CE pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93.  
2. Decisione 768/2008/CE relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE.

Per saperne di più

## IL RAPEX

### Che cosa è

Il Rapex è un sistema comunitario di allerta rapido per i prodotti pericolosi, grazie al quale le autorità nazionali degli Stati membri notificano alla Commissione europea i prodotti (ad eccezione di alimenti, farmaci e presidi medici) che rappresentano un rischio grave per la salute e la sicurezza dei consumatori.

### In che modo funziona

Quando si accerta la pericolosità di un prodotto (ad esempio, un giocattolo, un articolo di puericultura o un elettrodomestico), l'autorità nazionale competente prende gli opportuni provvedimenti per eliminare il pericolo. A titolo esemplificativo può ritirare il prodotto dal mercato, richiamarlo se è già arrivato ai consumatori o lanciare un avvertimento. Il punto di contatto nazionale segnala, quindi, il prodotto alla Commissione europea (Direzione generale salute e tutela dei consumatori) informandola dei rischi che presenta e dei provvedimenti adottati dall'autorità dello Stato membro in cui si è verificato l'evento per prevenire rischi e incidenti.

parallelamente, informare i consumatori sui potenziali rischi per la loro salute e sicurezza. La condivisione delle informazioni fra tutte le autorità nazionali – filtrate per il tramite della Commissione europea – consente l'immissione sul mercato di prodotti sicuri apportando, al tempo stesso, un valore aggiunto all'attività di sorveglianza da parte delle autorità competenti.

### Il Punto di contatto italiano

In Italia – come abbiamo riferito in un precedente numero del Quaderno (n. 8 ottobre 2009 pagg. 50 -51) – il Punto di contatto nazionale è stato istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico, Direzione generale per il mercato, la concorrenza il consumatore la vigilanza e la normativa tecnica, Divisione XVI, Sicurezza e conformità dei prodotti. Il Punto di contatto coordina il funzionamento del sistema a livello nazionale, che è alimentato dalle segnalazioni e dalle cosiddette "reazioni" (qualora il prodotto pericoloso venga reperito sul territorio nazionale) trasmesse da altri uffici del Ministero stesso e dalle altre am-

ministrazioni che effettuano la vigilanza del mercato sui prodotti di propria competenza, quali ad esempio il Ministero della Salute e il Ministero dei Trasporti.

Sono trenta, attualmente, i paesi che partecipano al sistema: fanno parte della rete tutte le nazioni appartenenti all'Unione europea e i paesi dell'Efta/See: Islanda, Liechtenstein e Norvegia.

### Per chi vuole tenersi aggiornato

La Commissione europea pubblica un elenco accessibile al consumatore delle notifiche Rapex.

Le informazioni aggiornate sulle segnalazioni inserite nel sistema Rapex possono essere reperite direttamente sul sito della Commissione europea.

Questa, infatti, pubblica una panoramica settimanale delle notifiche Rapex per i prodotti che presentano un rischio grave per i consumatori.

Per ulteriori informazioni, è possibile visitare il sito:

[http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/rapex\\_archives\\_en.cfm](http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/rapex_archives_en.cfm).

### Il "Business application"

Da segnalare infine, in ambito Rapex, l'istituzione del sistema informatico "Business application". Questo prevede che produttori e distributori notifichino alle autorità nazionali di controllo circa i rischi che possono presentare i prodotti da loro immessi sul mercato e comunichino le procedure intraprese per il ritiro volontario e il richiamo dal mercato dei prodotti non conformi. L'obbligo di notifica si propone come elemento utile per migliorare la sorveglianza del mercato e la gestione dei rischi. Lo scopo di tale procedura è di consentire alle autorità competenti di controllare se le imprese hanno intrapreso le misure opportune per affrontare i rischi che comporta un prodotto già immesso sul mercato e ordinare le misure supplementari eventualmente necessarie per impedire tali rischi. La notifica permette, inoltre, alle autorità competenti di valutare se occorre controllare altri prodotti simili presenti sul mercato.

Per ulteriori informazioni sul sistema:

<https://webgate.ec.europa.eu/gpsd-ba/index.do>.

## DIRETTIVA 2009/48/CE

# Più sicurezza per i giocattoli sul mercato europeo

di Rita Novelli, M. Simonetta Diamante, E. Daniela Soviero

Dal 20 luglio 2011 la direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 sulla sicurezza dei giocattoli andrà ad abrogare la direttiva 88/378/CE recepita con il vigente decreto legislativo del 27 settembre 1991, n. 313.

### La deroga

Con riferimento ai requisiti relativi alle sostanze e ai preparati chimici contenuti nei giocattoli, viene prevista una deroga in virtù della quale l'articolo 2, paragrafo 1 e l'allegato II, parte II, punto 3 della già citata direttiva 88/378/CEE verranno abrogati dal 20 luglio 2013, in modo da assicurare all'industria i tempi tecnici per adeguarsi ai nuovi standard di sicurezza.

L'articolo 54 della direttiva 2009/48/CE prevede che gli Stati membri adottino e pubblichino le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla stessa prima del 20 gennaio 2011, e applichino tali disposizioni a partire dalla stessa data.

Il recepimento della nuova direttiva giocattoli è stato quindi previsto nella legge 4 giugno 2010, n. 96 "Comunitaria 2009", la quale stabilisce all'articolo 36 i criteri di delega da seguire nella predisposizione del relativo decreto legislativo. A tal fine la Direzione generale Mccvnt del Ministero dello Sviluppo economico sta lavorando alla predisposizione del decreto di recepimento.

### Gli obiettivi della direttiva

La nuova direttiva giocattoli si propone di aumentare la sicurezza dei giocattoli; armonizzare le prescrizioni di sicurezza esistenti; potenziare la cooperazione amministrativa per un approccio comune da parte delle autorità nazionali di sorveglianza del mercato; nonché assicurare la libera circolazione del



giocattolo attraverso un buon funzionamento del mercato interno.

L'obiettivo generale è quello di migliorare la qualità della normativa sulla sicurezza dei giocattoli, accrescerne l'efficienza, semplificare la disciplina legislativa vigente nell'interesse degli operatori economici e delle autorità di vigilanza del mercato.

### Le ragioni dietro alle modifiche

I principali elementi della direttiva sono finalizzati a:

- ▶ aggiornare e integrare le disposizioni vigenti per far fronte a problemi di sicurezza relativi ad alcuni pericoli che non erano noti e pertanto non erano stati contemplati all'epoca dell'adozione della precedente direttiva sulla sicurezza dei giocattoli;
- ▶ chiarire il campo di applicazione della direttiva e i concetti in essa contenuti;
- ▶ migliorare e uniformare l'attività di vigilanza e delineare i nuovi obblighi degli operatori economici;
- ▶ garantire coerenza con le disposizioni contenute nel quadro legislativo gene-



rale in materia di commercializzazione dei prodotti (Regolamento (CE) 765/2008 del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti, e Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti);

- ▶ stabilire le prescrizioni obbligatorie cui si devono attenere gli organismi di valutazione della conformità che desiderano essere notificati, allo scopo di garantire un livello elevato di prestazioni da parte degli stessi.

### Il nuovo approccio

La precedente direttiva 88/378/CEE sulla sicurezza dei giocattoli è stata la prima ad applicare ai beni di consumo destinati al mercato di massa il cosiddetto metodo del nuovo approccio (Na), introdotto nel 1985. Il concetto base del nuovo approccio consisteva nel dettare attraverso lo strumento legislativo i requisiti essenziali in materia di sicurezza, lasciando alle specifiche tecniche il compito di rispettare tali requisiti. Dal 1988 la direttiva è stata modificata solo per quanto concerne la marcatura CE. Sebbene la direttiva abbia dato buoni risultati per quanto riguarda la sicurezza dei prodotti e reso più facili gli scambi di mercato tra gli Stati membri, nel corso degli anni è

stata individuata una serie di carenze che hanno reso necessaria una sua revisione.

### Rafforzamento dei requisiti di sicurezza

L'intervento per aggiornare e completare i requisiti di sicurezza ha riguardato l'impiego delle sostanze chimiche impiegate nei giocattoli, che devono essere conformi alla normativa comunitaria generale sui prodotti chimici, compreso il regolamento (CE) n. 1907/2006 (Reach). La principale novità è l'introduzione di norme specifiche per le sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (Cmr). I giocattoli (come anche le parti di essi accessibili ai bambini) non devono contenere alcune delle categorie di Cmr in concentrazione superiore allo 0,1%; è comunque prevista una deroga in particolari condizioni. Viene inoltre introdotto il divieto d'uso o l'obbligo di etichettatura per alcune sostanze allergizzanti e alcune fragranze, conformemente alla direttiva 76/768/CEE sui cosmetici. La revisione mira anche all'aggiornamento dei requisiti relativi alle proprietà elettriche, nonché alle proprietà fisico-meccaniche, per quanto riguarda i rischi di soffocamento per inalazione e per ostruzione delle vie aeree. Ad esempio, il rischio di soffocamento per inalazione di piccole parti è attualmente disciplinato solo per i giocattoli destinati a bambini di età inferiore ai 36 mesi, mentre con la nuova direttiva queste norme vengono estese a tutti i

giocattoli destinati a essere portati alla bocca, indipendentemente dall'età.

### Giocattoli e prodotti alimentari

Particolare attenzione è stata posta alle avvertenze da apporre sul giocattolo. In particolare gli attuali obblighi d'indicazione quali la chiarezza e la leggibilità vengono integrati con ulteriori precisazioni che evidenziano – laddove sia opportuno – alcune restrizioni relative agli utilizzatori (per esempio, l'età minima e massima e l'abilità dell'utilizzatore).

Va segnalato, inoltre, che la direttiva 88/378/CEE non contiene disposizioni specifiche in merito ai giocattoli contenuti nei prodotti alimentari – o ad essi abbinati – con l'unica eccezione dell'obbligo di avvertenze relativamente alla presenza delle piccole parti. Con la nuova direttiva s'introduce un nuovo requisito: i giocattoli devono essere separati dall'alimento mediante un opportuno imballaggio che – a propria volta – superi la prova di sicurezza del "cilindro delle piccole parti". Viene inoltre introdotto il divieto di commercializzare a qualunque titolo giocattoli legati in modo indissolubile all'alimento, tanto da richiederne il consumo per accedere al giocattolo stesso.

### I problemi interpretativi

I requisiti di sicurezza vigenti hanno dato luogo a problemi interpretativi soprattutto in quanto il requisito generale di sicurezza fa riferimento all'obbligo di tenere conto del "prevedibile" uso del giocattolo, in relazione al comportamento abituale del bambino. È essenziale chiarire tale requisito, in quanto esso costituisce la base giuridica per intervenire sul mercato qualora venga individuato un nuovo rischio, ovvero un rischio che in precedenza non era noto e che – di conseguenza – non è oggetto di norme specifiche (ad esempio quello rappresentato da giocattoli magnetici, contenenti calamite o parti magnetiche). Si è pertanto reso necessario fornire indicazioni precise: il requisito generale di sicurezza deve far riferimento al "comportamento" abituale del bambino, affinché nella progettazione si tenga conto della condotta spesso imprevedibile dei piccoli, in modo da avere maggiori garanzie in termini di sicurezza.



### Campo di applicazione della direttiva

Per facilitare l'applicazione della direttiva da parte degli operatori economici e delle autorità di vigilanza, ne viene chiarito il campo di applicazione attraverso un completamento dell'elenco dei prodotti esclusi, con particolare riferimento ad alcuni nuovi prodotti quali i videogiochi e le periferiche. Sono state inoltre introdotte alcune nuove definizioni specifiche per il settore del giocattolo, quali giocattolo funzionale, gioco di attività, rischio, danno, velocità di progetto.

### Il rapporto con la direttiva sulla sicurezza generale

Viene anche chiarito il rapporto tra la direttiva giocattoli e la direttiva 2001/95/CE sulla sicurezza generale (recepita in Italia con la parte IV titolo I del D.lgs. 6 settembre 2005 n. 206, recante il Codice del consumo), in quanto quest'ultima si applica anche ai giocattoli laddove la direttiva 2009/48/CE non contenga disposizioni specifiche aventi il medesimo obiettivo. Infatti, la direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti rappresenta una normativa complementare rispetto a tutte le legislazioni di settore.

### Attività di vigilanza e nuovi obblighi degli operatori economici

Vengono rafforzati gli obblighi di vigilanza del mercato delle autorità di controllo nazionali – in conformità con la direttiva

2001/95/CE sulla Sicurezza generale dei prodotti – conferendo alle autorità preposte alla vigilanza alcuni poteri specifici (quali ad esempio il diritto di accesso ai locali degli operatori economici e il diritto di chiedere informazioni agli Organismi notificati). Inoltre viene introdotto l'obbligo a carico degli Stati membri di assicurare una cooperazione interna tra le proprie autorità di vigilanza e tra le stesse e quelle degli altri Stati membri e la Commissione.

#### La documentazione tecnica e marcature CE

Altri aspetti innovativi rispetto alla direttiva 88/378/CEE riguardano la documentazione che i fabbricanti e gli importatori di giocattoli devono tenere a disposizione delle autorità di vigilanza ai fini di controllo. Pertanto, il fascicolo tecnico deve contenere – oltre alla descrizione dettagliata della progettazione e della fabbricazione – anche dati sulle sostanze chimiche forniti in apposite schede tecniche di sicurezza, per ognuno dei componenti e per tutti i materiali utilizzati nella produzione del giocattolo.

La documentazione tecnica deve altresì essere corredata dai risultati dell'analisi dell'eventuale pericolosità dei giocattoli, così da fornire alle autorità di vigilanza una base affidabile per la valutazione del rischio.

Con la nuova direttiva viene confermata la norma che prevede l'apposizione della marcatura CE sul giocattolo o sull'imballaggio oppure – nel caso di giocattoli di piccole dimensioni – su un'etichetta o su un foglio informativo. Nel contempo, qualora la marcatura apposta sul giocattolo non sia visibile dall'esterno dell'imballaggio, viene introdotto il nuovo obbligo di apporre sempre la marcatura CE sull'imballaggio stesso.

#### Adeguamento al quadro legislativo generale in materia di commercializzazione dei prodotti

I lavori di redazione per la direttiva 2009/48/CE presso il Consiglio e il Parlamento europeo hanno profondamente risentito dell'evoluzione del quadro normativo comunitario riguardante la legislazione di armonizzazione. Infatti, l'entrata in vigore dal 1° gennaio 2010 del regolamento (CE) 765/2008 del 9 luglio 2008 – che pone norme in materia di accred-



ditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti – e della Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008 – relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti – ha comportato un notevole cambiamento in tutta la legislazione comunitaria vigente, con conseguente immediata necessità di adeguamento.

La nuova direttiva richiama i principi posti dal regolamento citato, il quale prevede disposizioni di natura orizzontale sull'accreditamento degli organismi di valutazione della conformità, sulla marcatura CE e sul quadro comunitario in materia di vigilanza del mercato, nonché sui controlli dei prodotti immessi sul mercato comunitario che si applicano anche al settore dei giocattoli.

La direttiva 2009/48/CE fa inoltre propri i principi posti dalla decisione 768/2008, che si pone l'obiettivo di istituire un quadro di riferimento unitario per la successiva legislazione di armonizzazione. In particolare vengono uniformati a questa decisione: le definizioni, gli obblighi generali degli operatori economici, la presunzione di conformità, le obiezioni formali alle norme armonizzate, le regole per la marcatura CE, le prescrizioni relative agli organismi di valutazione della conformità e alle procedure di notifica, nonché le disposizioni riguardanti le procedure relative a prodotti che comportano rischi.

#### PREMA ON LINE

## Novità nella comunicazione delle manifestazioni a premio

di Silvia Petrucci

Con il decreto del 5 luglio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 26 luglio 2010, sono state rideterminate le modalità di comunicazione delle manifestazioni a premio.

#### Che cosa cambia

Le novità sono sostanzialmente due e riguardano tempi e modalità di comunicazione. Per quanto riguarda le comunicazioni relative ai concorsi a premio – alle quali vengono allegati il regolamento di svolgimento e la cauzione – queste debbono essere trasmesse al Ministero dello Sviluppo economico, Divisione XIX, Manifestazioni a premio, almeno 15 giorni prima che il concorso a premio abbia inizio; il preavviso di 15 giorni va calcolato includendo nella data di inizio anche la pubblicità all'iniziativa premiale, i giorni feriali e i giorni festivi, ma non la data di inizio del concorso a premio.

#### Obblighi in caso di modifiche

L'obbligo di trasmettere la comunicazione al Ministero entro i termini indicati in precedenza scatta anche qualora al concorso a

premio vengano apportate delle modifiche, ma solo nell'eventualità che queste siano sostanziali. È il caso ad esempio di variazioni nella meccanica del concorso che rientrino in una delle casistiche che seguono: meccanica di svolgimento o valore del montepremi complessivo; natura dei premi posti in palio o alle fasi di estrazioni che possono incidere sulle aspettative dei consumatori partecipanti ai concorsi indetti. Per quanto riguarda le operazioni a premio non è invece necessario rispettare il termine dei 15 giorni.

#### La trasmissione telematica diventerà l'unico strumento per la comunicazione

In secondo luogo è previsto l'utilizzo di un sistema telematico di trasmissione della comunicazione: gli operatori possono accedere al sistema "Prema on-line" dall'indirizzo internet [www.impresa.gov.it](http://www.impresa.gov.it) a condizione che essi siano muniti di firma digitale. Questa modalità di trasmissione, al momento alternativa rispetto agli altri canali di comunicazione quali il servizio postale o il corriere e l'indirizzo di posta elettronica



[m.premio@sviluppoeconomico.gov.it](mailto:m.premio@sviluppoeconomico.gov.it) (utilizzabile a condizione che l'utente sia in possesso di firma digitale), diventerà l'unica ammissibile a far data dal 25 gennaio 2011.

#### La cauzione

In caso inattività del servizio – attestato dal sistema telematico – sarà invece possibile inoltrare la documentazione in firma digitale ai seguenti indirizzi:

[m.premio@sviluppoeconomico.gov.it](mailto:m.premio@sviluppoeconomico.gov.it) e [giochi.concorsiapremio@daams.it](mailto:giochi.concorsiapremio@daams.it).

L'obbligo di utilizzare il sistema telematico scatterà anche per la trasmissione delle cauzioni relative alle operazioni a premio.

#### Le sanzioni

Qualora le imprese non rispettino il termine dei 15 giorni antecedenti alla data di inizio del concorso a premio, la Divisione XIX, Manifestazioni a premio, provvede a irrogare una sanzione per mancato invio della comunicazione. L'importo della sanzione va da un minimo di 2.066 euro fino a un massimo di 10.392 euro. La sanzione viene ridotta del 50 per cento nel caso in cui la comunicazione sia stata inviata successivamente all'inizio del concorso, ma comunque prima che sia stato constatato l'inadempimento. La medesima sanzione viene irrogata qualora, a partire dal 25 gennaio 2011, le imprese non utilizzino esclusivamente il sistema telematico "Prema on-line", fermo restando che il mancato invio configurerà l'ipotesi di manifestazione a premio vietata, sanzionata, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lett. o) del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni nella legge 24 giugno 2009, n. 77, con un importo che va da un minimo di 50.000 fino a un massimo di 500.000 euro. Qualora il concorso a premio venga continuato dall'impresa nonostante la noti-



fica del provvedimento interdittivo, la sanzione viene raddoppiata.

#### Vantaggi per operatori e amministrazione

Con tale decreto, dunque, si può affermare che sono state completate tutte le procedure amministrative e tecniche in grado di fornire agli operatori del settore manifestazioni a premio un servizio più efficiente, che garantisca maggiore efficacia nei controlli dell'amministrazione e consenta un abbattimento dei costi per gli utenti medesimi e per la stessa amministrazione.

## PREMA ON-LINE

# Breve guida all'impiego del sistema

di Silvia Petrucci

**A** integrazione del precedente articolo riassumiamo nelle pagine che seguono le principali informazioni tecniche sul funzionamento del sistema Prema on-line.

#### Il dispositivo per la firma digitale

La condizione necessaria per effettuare la comunicazione per via telematica è il possesso di un dispositivo abilitato alla firma digitale valido (smart card o chiavetta usb). Il dispositivo dovrà essere utilizzato sia per apporre la firma digitale ai documenti da allegare alla comunicazione nell'apposita sezione, conferendo così agli stessi valore legale a tutti gli effetti, sia per effettuare la procedura di accreditamento al portale delle imprese.


#### Gli allegati alla comunicazione

La Divisione ammette sia i documenti prodotti da un programma di elaborazione testi (ad esempio .doc, .txt eccetera), a cui sono apposte una o più firme digitali, sia quelli che, ai sensi dell'articolo 16, comma 12, della legge 28/01/2009, n. 2, si ottengono da una scansione digitale di documenti in origine analogici (in formato cartaceo), a condizione che ai files così ottenuti sia stata apposta la firma digitale da chi detiene gli originali su supporto cartaceo.

Non potranno essere presi in considerazione i files inviati come allegati alle comunicazioni senza la firma digitale, poiché essi sono equiparati ai documenti cartacei inviati al Ministero privi di firma.

#### L'accreditamento al portale delle imprese

Il portale delle imprese [www.impresa.gov.it](http://www.impresa.gov.it) è messo a disposizione dal Ministero e attualmente gestito da Unioncamere. Il servizio consente all'impresa promotrice – o al sog-




getto delegato dall'impresa – di avere in tempo reale i dati relativi al numero identificativo assegnato alla pratica dal sistema telematico e il numero di protocollo del sistema di protocollazione informatica ufficiale del Ministero. Inoltre, una volta inviata la comunicazione, il servizio mette a disposizione funzioni di tracciatura della pratica in tempo reale attraverso lo strumento della scrivania virtuale predisposta sul portale delle imprese (mia scrivania):

<https://www.impresa.gov.it/Portal/SmartCardAccess/SmartCardLoginController.jpf?service=SIMP>.

#### Prima comunicazione

Il sistema Prema on-line è la copia elettronica dei modelli cartacei predisposti dal Ministero. Nel *form* predisposto per la compilazione on-line sono presenti sia le sezioni (nel riquadro centrale) sia gli intercalari (nel riquadro sinistro). Per la tempestività della comunicazione viene verificata la data di invio (fanno fede il timbro o la ricevuta di presa in carico per i documenti analogici e la data di inoltro del fax; la data di spedizione del messaggio di posta elettronica; la data di



protocollazione della comunicazione che perviene al sistema interno di back office dal portale delle imprese nel caso di trasmissione per via telematica).

#### Allegati alle comunicazioni in formato digitale

Alla comunicazione possono essere inviati – come allegato al messaggio di posta elettronica o caricati nell'apposita sezione del servizio Prema on-line – i files relativi al regolamento e alla cauzione. Sono ammessi quali documenti validi solo i files completi di firma digitale.

#### Cauzione cumulative/supercauzioni

Per evitare che il sistema rifiuti l'invio a causa di una incongruenza dei dati inseriti, l'utente che compila il quadro "I" deve digitare nuovamente la cauzione avendo cura di indicarne il numero e la data di scadenza nel modo esatto in cui sono stati espressi con il primo inserimento (inserendo se esistenti i trattini, gli spazi, le barre, eccetera). Per le cauzioni cumulative con proroga tacita del termine – facendo fede quanto indicato sul contratto di fidejussione – è necessario indicare una data di scadenza a lungo termine (ad esempio 2030), in modo da evitare che il precedente termine di validità sia inferiore all'anno dalla chiusura dell'ultimo concorso effettuato.

#### Verifica e tracciatura della pratica

Una volta effettuata la comunicazione, il sistema assegna in automatico i numeri identificativi della pratica e del protocollo del sistema informatico ufficiale del Ministero. Entrambi i dati vengono inviati alla scrivania virtuale presente sul portale delle imprese. Sono individuati i seguenti stati di lavorazione: **protocollata** - la pratica è stata ricevuta dal sistema, ma non ancora lavorata; **in fase istruttoria** - la pratica è stata verificata e convalidata essendo considerata come regolare; **irregolare** - la pratica presenta irregolarità. L'istruttore ne indica la causa; **in contestazione** - ove sia stato avviato e comunicato un procedimento di contestazione; **vietata** - nel caso in cui sia stata considerata come vietata e sia stato notificato il corrispondente decreto; **conclusa**.


#### Comunicazioni di modifica

**Avvertenza e procedura.** L'invio del modello CO/1M-OP/1M è sempre possibile fino al momento di invio del modello di chiusura CO/2, a condizione che sia stata effettuata la convalida da *back office* della prima comunicazione da parte del funzionario ministeriale istruttore. Nel caso in cui sia ritenuto necessario un nuovo invio prima di tale controllo si consiglia di contattare la Divisione per consentire lo sblocco della comunicazione. Tale vincolo sarà tuttavia superato una volta concluse le operazioni di manutenzione al servizio. **Utilizzo del CO/1-OP/1M per l'invio di ulteriore documentazione.** Ove non sia stato possibile inviare ulteriore documentazione possono essere trasmessi a parte altri files (come una perizia tecnica, l'integrazione di una cauzione, eccetera) con la successiva comunicazione CO/M-OP/M. Il sistema accetta anche le modifiche di comunicazione "in bianco", cioè quelle compilate solo nella sezione relativa agli allegati. In questi casi è però necessario ricaricare ancora il file contenente il regolamento oltre a quelli che si vuole aggiungere con l'integrazione di comunicazione.

#### Comunicazioni di chiusura di manifestazione a premio

La comunicazione di chiusura, attraverso il *form* predisposto sul portale delle imprese, ricalca il modello CO/2. A differenza di quanto

avviene con i modelli cartacei, la comunicazione per via telematica dev'essere effettuata esclusivamente dal promotore/delegato e non più dalla camera di commercio. Nella sezione degli allegati del *form* CO/2 dovrà essere caricato il file firmato digitalmente o la scansione del documento cartaceo, relativo al processo verbale di chiusura della manifestazione, al cui file dovrà essere apposta la firma digitale.



#### Svincolo e riaccredito automatico di quote cumulative

Con la chiusura viene svincolata anche la cauzione prestata. Per i contratti di fidejussione – che si considerano svincolati per legge dopo 180 giorni dall'invio della comunicazione di chiusura ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del DPR n. 430/2001 – non sarà effettuata alcuna comunicazione formale al soggetto promotore, valendo invece l'indicazione del cambio di stato sulla scrivania virtuale (successiva rispetto al momento della trasmissione per via telematica). La Divisione, solo per le quietanze attestanti l'avvenuto versamento di denaro a titolo provvisorio e per i contratti di fidejussione che necessitano di un provvedimento ministeriale di svincolo – in quanto previsto da una superata clausola negoziale inserita nei vecchi facsimili di polizza – procederà all'emissione del provvedimento e alla stampa del file firmato digitalmente e del suo certificato che attesta la regolarità della firma apposta. Tali documenti saranno inviati al Direzione territoriale del Ministero dell'Economia e finanze competente per territorio e per conoscenza all'impresa via e-mail, via fax o per posta ordinaria (solo se nei documenti originariamente pervenuti non sia l'indicazione di un numero di fax o di un indirizzo di posta elettronica dell'impresa).

#### Mancato funzionamento del sistema e procedura sostitutiva

In caso di interruzioni del servizio il Mse consiglia di effettuare più tentativi di comunicazione poiché l'esito negativo della trasmissione può dipendere da un blocco del traffico dati sulla rete risolvibile in poco tempo. In presenza di malfunzionamenti perduranti al portale delle imprese o alla rete del Ministero il sistema restituisce sempre all'utente un messaggio d'errore con l'indicazione della data e dell'ora del tentativo di trasmissione. In questi casi è consigliabile conservare il file con il messaggio elaborato dal sistema e utilizzarlo quale prova del tentativo effettuato ai fini della tempestività della comunicazione. Nei casi di reiterati tentativi di trasmissione attraverso il portale delle imprese con esito negativo, l'impresa deve inviare la comunicazione all'indirizzo [m.premio@sviluppoeconomico.gov.it](mailto:m.premio@sviluppoeconomico.gov.it) purché con firma digitale e dal 25 gennaio 2011 anche contestualmente all'indirizzo [giochi.concorsiapremio@aaams.it](mailto:giochi.concorsiapremio@aaams.it). Nella comunicazione dovrà essere allegato – oltre al regolamento firmato digitalmente e al documento relativo alla cauzione – anche il file relativo al rapporto di trasmissione con esito negativo generato dal sistema informatico.

## CARBURANTI

# Prezzi in evidenza: più informazione per i consumatori

In attuazione dell'articolo 51 della "Legge Sviluppo n. 99 del 2009 e nell'ottica di uno sviluppo concorrenziale del mercato – anche attraverso misure di trasparenza e miglioramento dell'informazione ai consumatori nel settore della distribuzione dei carburanti – il ministro dello Sviluppo economico, Paolo Romani, ha firmato il decreto ministeriale 15 ottobre 2010, concernente la comunicazione e la pubblicazione dei prezzi di vendita al pubblico dei carburanti per autotrazione. Il provvedimento è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 277 serie generale del 26 novembre 2010.

## Più informazioni per i consumatori

Con la pubblicazione del decreto, prenderà avvio l'attività di predisposizione della piattaforma informatica necessaria per ricevere ed elaborare le comunicazioni dei prezzi al Ministero da parte dei gestori (ferma restando l'esposizione dei prezzi sugli impianti) e per provvedere alla loro pubblicazione.

Ciò consentirà ai consumatori di conoscere e di confrontare – anche attraverso la rete Internet – i prezzi effettivamente praticati dai gestori degli impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione di uso civile, con particolare riferimento ai prezzi praticati in modalità self service.

## Aggiornamenti settimanali

L'obiettivo finale è quello di mettere a disposizione dei consumatori i dati relativi ai prezzi praticati presso tutti i singoli impianti di distribuzione di carburanti, con aggiornamenti almeno settimanali.

I prezzi saranno diffusi attraverso il sito web del Ministero e, in particolare, attraverso il sito dell'Osservatorio dei prezzi, (<http://www.osservaprezzi.it/home.asp>) e, successivamente,



anche mediante ricorso alla telefonia e ad altri canali di comunicazione.

## Il ruolo del tavolo di confronto

L'intervento normativo – che s'inserisce nell'ambito delle iniziative volte a una maggiore trasparenza e concorrenza nel settore della distribuzione dei carburanti – è frutto del Tavolo permanente di confronto sul mercato petrolifero, i cui lavori sono stati riavviati il 27 ottobre 2010 (per un approfondimento, informazioni reperibili sul link: [http://www.sviluppoeconomico.gov.it/primopiano/dettaglio\\_primopiano.php?sezione=primopiano&tema\\_dir=tema2&id\\_primopiano=693](http://www.sviluppoeconomico.gov.it/primopiano/dettaglio_primopiano.php?sezione=primopiano&tema_dir=tema2&id_primopiano=693)).

L'obiettivo finale è quello di mettere a disposizione dei consumatori i dati relativi ai prezzi praticati presso tutti i singoli impianti di distribuzione di carburanti, con aggiornamenti almeno settimanali

## Gli obblighi per i gestori

Nel rispetto delle prescrizioni della "Legge sviluppo" (trattata nel Quaderno Informativo n. 8, ottobre 2009, pagina. 4), che nella fase di prima attuazione impone di introdurre gli obblighi di comunicazione per i gestori secondo criteri di gradualità e sostenibilità, a decorrere dal 1° febbraio 2011 l'obbligo di comunicazione per i gestori sarà circoscritto ai soli impianti autostradali e la possibilità di immediata conoscenza per i consumatori sarà limitata ai soli prezzi conseguentemente pubblicati sul sito internet dell'Osservatorio.

## I mezzi di comunicazione utilizzati

Pertanto, dal 1° febbraio 2011 il Mse, anche

attraverso opportune forme di collaborazione da concordare con le diverse istituzioni coinvolte, organismi interessati e Unioncamere, avvierà l'attività di monitoraggio. Mediante un approccio che garantirà la sostenibilità e la gradualità nell'implementazione del sistema informativo, saranno diffusi i dati relativi ai prezzi praticati presso i singoli impianti di distribuzione, attraverso l'uso dell'Ict (sito web del Ministero, sito dell'Osservatorio dei prezzi, telefonia e ogni altro canale di comunicazione praticabile in futuro, caratterizzato dalla più ampia diffusione locale e nazionale), con pubblicazioni regolari, cadenzate e tempestive delle variazioni in aumento o riduzione dei prezzi dei carburanti.

## Trasparenza dei prezzi dei carburanti

### CHE COSA DICE LA NORMATIVA

Pubblichiamo all'interno di questo box il testo dell'articolo 51 della legge 23 luglio 2009, n. 99, "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 31 luglio 2009, n. 176, S.O.

#### articolo 51. (Misure per la conoscibilità dei prezzi dei carburanti)

1. Al fine di favorire la più ampia diffusione delle informazioni sui prezzi dei carburanti praticati da ogni singolo impianto di distribuzione di carburanti per autotrazione sull'intero territorio nazionale, è fatto obbligo a chiunque eserciti l'attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione per

uso civile di comunicare al Ministero dello Sviluppo economico i prezzi praticati per ogni tipologia di carburante per autotrazione commercializzato.

2. Il Ministro dello Sviluppo economico, con proprio decreto da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua secondo criteri di gradualità e sostenibilità le decorrenze dell'obbligo di cui al comma 1 e definisce i criteri e le modalità per la comunicazione delle informazioni di prezzo da parte dei gestori degli impianti, per l'acquisizione ed il trattamento dei suddetti prezzi dei carburanti, nonché per la loro pubblicazione sul sito internet del Ministero medesimo ovvero anche attraverso altri stru-

menti di comunicazione atti a favorire la più ampia diffusione di tali informazioni presso i consumatori. Dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le attività ivi previste devono essere svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3. In caso di omessa comunicazione o quando il prezzo effettivamente praticato sia superiore a quello comunicato dal singolo impianto di distribuzione di cui al comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, da irrogare con le modalità ivi previste.



L'obbligo di comunicazione dei prezzi praticati alla pompa – che in una fase “pilota” graverà, come già sopra specificato, sui soli gestori presenti lungo le tratte autostradali – sarà introdotto privilegiando i prezzi delle vendite effettuate mediante modalità self service e dei principali carburanti eco-compatibili (ove presenti); ciò costituirà indirettamente un opportuno strumento di promozione, in ambito nazionale, di pratiche ormai diffuse da tempo in tutti paesi dell'Unione europea.

#### Gli operatori coinvolti

Lo sforzo di implementare un sistema di ampia conoscibilità dei prezzi alla pompa coinvolgerà, nel tempo, l'intera rete di distribuzione – compresa quella ordinaria e statale – grazie anche alla sinergia tra le istituzioni governative, le associazioni di categoria, gli operatori di telefonia e delle comunicazioni, nonché ogni altra istituzione che, liberamente e volontariamente, vorrà apportare il proprio contributo operativo. Attese le modalità di attuazione del decreto – caratterizzate dall'uso prevalente dei nuovi mezzi di comunicazione – nonché gli obiettivi dell'azione ministeriale, volti a favorire la chiarezza e la confrontabilità dei prezzi realmente praticati nel settore della distribuzione dei carburanti, il provvedi-

mento in oggetto s'inserisce a pieno titolo nel solco dell'azione di promozione della più ampia tutela del consumatore, che nel mercato dei carburanti passa – oltre che attraverso la razionalizzazione della rete di distribuzione – anche per l'*enforcement* dei mezzi a disposizione dell'utente, cittadino e consumatore.

#### Per saperne di più

Per chi fosse interessato, il testo del D.m. 15/10/2010 può essere scaricato dal seguente indirizzo Internet: [http://www.sviluppoeconomico.gov.it/pdf\\_upload/petrolio/as.pdf](http://www.sviluppoeconomico.gov.it/pdf_upload/petrolio/as.pdf).

## GARANTE DEI PREZZI

# Mr. Prezzi si allea con l'università per meglio tutelare i consumatori

di Massimo Greco

Un Protocollo d'intesa tra il Garante per la sorveglianza dei prezzi, Roberto Sambuco, e il Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Luigi Frati, è stato sottoscritto il 28 settembre 2010.

#### Rafforzare la vigilanza

Con la firma del Protocollo, che ha una validità biennale rinnovabile, si intende rafforzare l'attività di vigilanza a tutela del consumatore. A tale proposito, sviluppando un'azione sinergica tra il sapere dell'ateneo e l'azione delle istituzioni, l'Università metterà a disposizione di Mister Prezzi le proprie conoscenze, capacità e professionalità tecnico-scientifiche per aiutare a conoscere e contrastare le speculazioni.

#### Attività di studio e di ricerca

In base a quanto previsto dal Protocollo d'intesa, infatti, il Ministero e l'Università si impegnano ad attivare una collaborazione per lo svolgimento di attività comuni di studio e ricerca riguardanti gli ambiti che verranno definiti, di volta in volta e di comune accordo, tra lo stesso Ministero (per il tramite del Garante per la sorveglianza dei prezzi) e l'Università “La Sapienza”, attraverso l'attività che verrà svolta dal Comitato di indirizzo e monitoraggio, appositamente costituito e composto da quattro membri, due in rappresentanza del Ministero e due dell'Università.

#### Strumenti per una migliore tutela del consumatore

L'azione congiunta di analisi, verifica e approfondimento relativa alle dinamiche dei prezzi di beni e servizi di largo consumo – da parte del Garante – unitamente allo sviluppo di attività di ricerca, monitoraggio e analisi inerenti i sistemi economici e pro-

duttivi – che verrà invece realizzata dall'Università – indirizzerà l'azione istituzionale verso una rinnovata ricerca di strumenti puntuali, adeguati e funzionali alla tutela dei diritti e degli interessi individuali e collettivi dei consumatori.

#### Un punto di partenza

“È un accordo di alto rilievo culturale e di grande valore pratico, perché coniuga il sapere trasversale dell'ateneo più grande d'Europa con la volontà di rendere sempre più approfondito il lavoro di analisi dei mercati al fine di difendere le possibilità di scelta e il potere di acquisto dei cittadini – ha spiegato Roberto Sambuco, il quale ha anche sottolineato che – si tratta di un punto di incontro e allo stesso tempo di partenza, che ho fortemente voluto assieme al Rettore per presidiare la ricerca su diverse tematiche, scelte di volta in volta da un Comitato scientifico di valutazione, e considerate di grande interesse per il sistema produttivo e per i consumatori”. Dal canto proprio il Rettore Frati ha dichiarato: “Ricerca e tutela stimoleranno insieme lo sviluppo di un mercato più trasparente e concorrenziale, a cui la conoscenza trasversale de La Sapienza e la competenza specifica del Garante dei prezzi sapranno fornire gli strumenti puntuali e adeguati di comprensione e azione”.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 LUGLIO 2010, N. 159

# L'accreditamento delle agenzie per le imprese

La sezione Documenti di questo numero del Quaderno Informativo Mercato e Consumatori è interamente dedicata ai due Decreti del Presidente della Repubblica, il 159 e il 160, che disciplinano la nuova normativa sullo sportello unico per le attività produttive

**Regolamento recante i requisiti e le modalità di accreditamento delle agenzie per le imprese, a norma dell'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133** (G.U. 30/09/2010 n. 229 Supplemento ordinario n. 227/L e G.U. del 07/10/2010 n. 235 Errata corrige)

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;  
Visto l'articolo 117, secondo comma, lettere e), m) e p) della Costituzione;  
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;  
Visto l'articolo 38, commi 3, lettera c) e 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;  
Vista la direttiva 123/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006;  
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;  
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni;  
Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni;  
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni;  
Visto l'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40;  
Visto il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008;  
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 2009;  
Sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni;  
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza dell'8 febbraio 2010;  
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;  
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 giugno 2010;  
Sulla proposta del Ministro dello Sviluppo economico e del Ministro per la Semplificazione normativa, di concerto con il Ministro della Pubblica amministrazione e l'innovazione;

Emana

il seguente regolamento:

## Articolo 1 Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
  - a)** «agenzia per le imprese» (di seguito denominata: «Agenzia»): il soggetto privato accreditato di cui all'articolo 38, commi 3, lettera c), e 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 che svolge funzioni di natura istruttoria e di asseverazione nei procedimenti amministrativi concernenti l'accertamento dei requisiti e dei presupposti di legge per la realizzazione, la trasformazione, il trasferimento e la cessazione delle attività di produzione di beni e servizi da esercitare in forma di impresa;
  - b)** «amministrazioni»: le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici, gli organismi di diritto pubblico;
  - c)** «camere di commercio»: le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580;
  - d)** «decreto-legge»: il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
  - e)** «"Scia"»: la segnalazione certificata di inizio di attività ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in cui la ricevuta della segnalazione costituisce titolo autorizzatorio ai sensi dell'articolo 38, comma 3, lettera e) e f), del decreto-legge<sup>1</sup>»;
  - f)** «dichiarazione di conformità»: l'attestazione della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa per la realizzazione, la trasformazione, il trasferimento e la cessazione dell'esercizio dell'attività di impresa;
  - g)** «Regolamento Suap»: regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge;
  - h)** «registro imprese»: il registro di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, istituito presso la camera di commercio e tenuto dall'Ufficio competente in conformità agli articoli 2188 e seguenti del Codice civile, sotto la vigilanza di un giudice delegato dal Presidente del Tribunale del capoluogo di provincia;
  - i)** «sportello unico per le attività produttive» (di seguito denominato: «Suap»): l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva, che fornisce una risposta unica e tempestiva

<sup>1</sup> Lettera modificata con avviso di rettifica (G.U. n. 235 del 07/10/2010)

in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento;

**l)** «portale»: il sito web, individuato dal Regolamento Suap, che costituisce riferimento per imprese e soggetti da esse delegati e che consente di ottenere informazioni e interoperare telematicamente con le amministrazioni interessate;

**m)** «accreditamento»: attestazione resa dal Ministero dello Sviluppo economico del possesso da parte dell'Agenzia dei requisiti per l'esercizio delle attività previste dal presente regolamento.

## Articolo 2 Agenzie per le imprese

1. Le Agenzie sono soggetti privati, dotati di personalità giuridica e costituiti anche in forma societaria. Per l'esercizio delle attività di cui al Regolamento Suap le Agenzie devono ottenere l'accreditamento ai sensi del presente regolamento.
2. Possono costituirsi in Agenzia in forma singola o associata:
  - a)** salve le disposizioni attuative del Capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, organismi di valutazione della conformità di opere o progetti accreditati ai sensi del predetto regolamento;
  - b)** organismi tecnici già abilitati al rilascio di attestazioni di conformità di opere secondo le vigenti disposizioni;
  - c)** associazioni di categoria professionali, sindacali ed imprenditoriali;
  - d)** centri di assistenza tecnica di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, centri autorizzati di assistenza agricola di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, ed altri centri di assistenza alle imprese costituiti sulla base delle leggi regionali di settore;
  - e)** studi associati o associazioni di professionisti iscritti ai rispettivi albi per le attestazioni di competenza.
3. Le Agenzie accertano e attestano la sussistenza dei requisiti e dei presupposti previsti dalla normativa per l'esercizio dell'attività di impresa e, fatti salvi i procedimenti che comportano attività discrezionale da parte dell'amministrazione, in caso di istruttoria con esito positivo, rilasciano dichiarazioni di conformità che costituiscono titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attività.

## Articolo 3 Requisiti generali per l'accreditamento

1. Le Agenzie, ai fini dell'accreditamento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m), presentano istanza al Ministero dello Sviluppo economico. L'istanza contiene l'indicazione dettagliata della o delle specifiche attività economiche per le quali l'Agenzia chiede l'accreditamento e l'ambito territoriale, almeno regionale, in cui l'Agenzia intende operare; è corredata della documentazione comprovante il possesso di una struttura tecnico amministrativa rispondente a criteri di competenza, indipendenza e terzietà, secondo le indicazioni specificate nell'allegato al presente regolamento, nonché, di copia dell'atto di stipula di una polizza assicurativa di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività per le quali viene

richiesto l'accreditamento, valida per tutta la durata dell'accreditamento stesso. La garanzia è prestata per un massimale determinato in funzione delle attività che l'Agenzia intende svolgere, non inferiore ai limiti specificati nell'allegato.

2. Salve le disposizioni attuative del Capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, le istanze presentate al Ministero dello Sviluppo economico, ove concernenti materie rientranti nella competenza di altre amministrazioni statali, delle regioni e delle province autonome vengono inoltrate a cura dello stesso Ministero, nella sua funzione di coordinamento, alle amministrazioni. La relativa istruttoria va conclusa entro sessanta giorni dal ricevimento. All'esito dell'istruttoria le conseguenti proposte di accreditamento sono inoltrate al Ministero dello Sviluppo economico che provvede ad adottare il relativo provvedimento entro i successivi trenta giorni dal ricevimento della proposta, decorsi i quali si applica l'articolo 20, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Tale provvedimento di accreditamento, di durata almeno triennale, evidenzia le attività specifiche che l'Agenzia è abilitata a svolgere e l'ambito territoriale di riferimento. Nei casi di cui al punto 4, lettera c), dell'allegato al presente regolamento, è rilasciato apposito provvedimento di accreditamento provvisorio in base ai criteri e con le modalità previste dalla medesima lettera c).
3. Nel rispetto dei vincoli e degli obblighi ordinamentali vigenti, in relazione alla modalità organizzativa prescelta, ciascuna Agenzia adotta un proprio statuto e provvede a dare pubblicità, anche sul portale, delle attività per le quali è accreditata ai sensi del comma 1.
4. Non sussistono limiti all'accreditamento di più Agenzie sul medesimo territorio regionale o nazionale; eventuali accordi limitativi della concorrenza sono nulli e comportano la revoca del provvedimento di accreditamento.
5. Alla copertura integrale dei costi derivanti dalla procedura di accreditamento di cui al presente articolo si provvede mediante tariffa a carico dell'Agenzia, da determinarsi con decreto del Ministero dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
6. Restano salve le disposizioni previste dal regolamento di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in attuazione dell'articolo 112 del medesimo decreto.

## Articolo 4 Obblighi informativi

1. Le Agenzie comunicano immediatamente al Suap, tramite il portale, le dichiarazioni di conformità costituenti titolo autorizzatorio rilasciate, le attestazioni rese a supporto degli Sportelli unici e le istanze per le quali è stata accertata la mancanza dei presupposti per l'esercizio dell'attività di impresa.
2. Le amministrazioni competenti tengono conto di tali informazioni, raccolte in una banca dati integrata con il portale, accessibile da parte delle amministrazioni pubbliche ai fini dello svolgimento dell'attività di vigilanza di cui all'articolo 5.

3. Le Agenzie comunicano, in modalità telematica, al Suap territorialmente competente i procedimenti e le attività che intendono svolgere.

#### Articolo 5 Attività di vigilanza e controllo

1. Il Ministero dello Sviluppo economico vigila sull'attività delle Agenzie. In caso di rilievo d'ufficio o su segnalazione, anche da parte di regioni, dei comuni e di altre amministrazioni pubbliche, di eventuali inadempienze, disfunzioni o irregolarità, ne dà comunicazione all'Agenzia interessata.
2. Entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1, l'Agenzia è tenuta a fornire una documentata relazione sulle misure correttive adottate, ovvero osservazioni.
3. Se le misure adottate o le osservazioni fornite sono valutate insufficienti o in caso di inutile decorso del termine di trenta giorni di cui al comma 2, il Ministero, sentite le amministrazioni competenti, adotta le conseguenti determinazioni relative anche alla eventuale sospensione o revoca dell'accreditamento.
4. Al fine di garantire la rispondenza dei servizi resi dal sistema delle Agenzie alle esigenze dei cittadini e delle imprese, e di promuovere il miglioramento dei relativi livelli di efficienza, i Ministri dello Sviluppo economico, per la Semplificazione normativa e per la Pubblica amministrazione e l'innovazione, d'intesa con la Conferenza unificata, sentita Unioncamere, predispongono linee di indirizzo per l'esercizio dell'attività di vigilanza al termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e almeno ogni triennio successivo.

#### Articolo 6 Attività di divulgazione informativa

1. Il portale rende disponibile l'elenco delle Agenzie accreditate specificando l'ambito territoriale in cui operano e le attività per le quali sono accreditate nonché i relativi aggiornamenti.
2. I provvedimenti di accreditamento, sospensione e revoca, pubblicati per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ovvero nel Bollettino ufficiale regionale, sono inseriti per esteso in apposita sezione del portale.

#### Articolo 7 Allegato

1. Le modifiche all'allegato del presente regolamento, previsto dal comma 1 dell'articolo 3, sono adottate con decreto del Ministro dello Sviluppo economico sentiti i Ministri per la Semplificazione normativa e per la Pubblica amministrazione e l'innovazione.

#### Articolo 8 Clausola di invarianza

1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Sono esclusi contributi o sovvenzioni di qualsiasi tipo a carico della finanza pubblica per il funzionamento delle Agenzie. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 luglio 2010

**Napolitano**

**Berlusconi**, Presidente del Consiglio dei ministri

**Calderoli**, Ministro per la Semplificazione normativa

**Brunetta**, Ministro della Pubblica amministrazione e l'innovazione

**Visto, il Guardasigilli**: Alfano

Registrato alla Corte dei conti il 27 agosto 2010

Ufficio di controllo atti Ministeri delle Attività produttive, registro n. 4, foglio n. 88

#### ALLEGATO: (ART. 3, COMMA 1)

##### Modalità di presentazione dell'Istanza di accreditamento

#### 1. Presentazione della domanda

La richiesta di accreditamento è effettuata esclusivamente in modalità telematica. Le istruzioni, la modulistica e gli strumenti informatici necessari per la presentazione della domanda sono pubblicati in un'apposita sezione del portale [www.impresainungiorno.it](http://www.impresainungiorno.it).

#### 2. Sottoscrizione e allegati

L'istanza, predisposta in modalità informatica e sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del soggetto richiedente, indica – per ciascuna attività economica ed ogni ambito territoriale per cui è chiesto l'accreditamento – le attività che l'istante intende svolgere e le amministrazioni coinvolte, e deve contenere:

- ▶ copia notarile dell'atto costitutivo e dello statuto depositato presso il registro delle imprese;
- ▶ autocertificazione che attesti l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente;
- ▶ elenco dettagliato del personale dipendente, dei collaboratori con rapporto di lavoro a progetto e dei consulenti esterni selezionati dall'istante per l'eventuale affidamento di compiti tecnici specialistici, corredato con le informazioni circa la qualifica, l'addestramento e l'esperienza di ogni persona coinvolta nell'attività di verifica della conformità per cui è richiesto l'accreditamento;
- ▶ organigramma funzionale e nominativo della struttura;
- ▶ copia dell'atto di stipula della polizza assicurativa di cui all'articolo 3, con massimale per anno e per sinistro non inferiore a 1,00 milione di euro per i rischi derivanti dall'esercizio delle attività di cui al punto 4, lettera a) del presente allegato e non inferiore a 2,50 milioni di euro per i rischi derivanti dall'esercizio

- ▶ delle attività di cui al punto 4, lettera b) del presente allegato;
- ▶ i documenti comprovanti il possesso dei requisiti inerenti l'attività o le attività che il soggetto istante intende svolgere, negli specifici ambiti territoriali, come di seguito indicato;
- ▶ l'attestazione sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del soggetto richiedente, della rispondenza della struttura ai requisiti di indipendenza e terzietà individuati al punto 5;
- ▶ ogni altro documento, certificato o attestazione ritenuto utile al fine dell'istruttoria della domanda di accreditamento.

### 3. Requisiti strutturali

In qualsiasi momento, per ogni ambito territoriale ed attività per la quale la struttura chiede di essere accreditata, dimostra di avere a disposizione:

- a)** personale con conoscenze tecniche ed esperienza sufficiente e appropriata per eseguire i compiti di valutazione della conformità;
- b)** le necessarie descrizioni delle procedure in relazione alle quali avviene la valutazione della conformità, garantendo la trasparenza e la tracciabilità delle valutazioni eseguite;
- c)** procedure interne per svolgere le attività per cui chiede di essere accreditata;
- d)** mezzi necessari per eseguire i compiti tecnici e amministrativi connessi alle attività di valutazione della conformità in un modo appropriato e accesso a tutti gli strumenti o informazioni occorrenti.

Il personale responsabile dell'esecuzione delle attività di valutazione della conformità dispone di:

- a)** una formazione tecnica e professionale solida che includa tutte le attività di valutazione della conformità in relazione alle quali la struttura chiede di essere accreditata;
- b)** soddisfacenti conoscenze delle prescrizioni relative alle valutazioni che esegue e una qualificazione professionale adeguata per eseguire tali valutazioni;
- c)** una conoscenza e una comprensione adeguate delle prescrizioni fondamentali, delle norme e delle disposizioni pertinenti applicabili, della normativa comunitaria, nonché dei relativi provvedimenti di attuazione;
- d)** la capacità di elaborare documenti, registri e rapporti atti a dimostrare che le valutazioni sono state eseguite.

### 4. Requisiti inerenti l'attività per cui è richiesto l'accredimento

- a)** Ai fini dell'accredimento per esercitare attività di attestazione con valore di autorizzazione, l'Agenzia deve essere in possesso di un certificato di conformità del proprio sistema di gestione per la qualità alla norma UNI EN ISO 9001 vigente all'atto della presentazione dell'istanza e relativo alla erogazione degli specifici servizi di attestazione da accreditare.
- b)** Ai fini dell'accredimento per esercitare attività istruttoria nei procedimenti che comportano attività discrezionale da parte dell'amministrazione, l'Agenzia deve essere in possesso di un certificato di conformità della propria struttura alle norme UNI CEI EN 45011 in vigore all'atto della presentazione dell'istanza. Il certificato deve fare esplicito riferimento all'erogazione di servizi di verifica di conformità di progetti per la realizzazione, trasformazione,

trasferimento e cessazione dell'esercizio di attività di impresa riconducibili alla classificazione dei settori di accreditamento adottata dall'organismo riconosciuto dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008.

**c)** Le Agenzie per le imprese, all'atto di presentazione dell'istanza di accreditamento corredata dai documenti di cui al punto 2 ed ove in possesso dei requisiti strutturali di cui al punto 3, sono autorizzate a esercitare in via provvisoria le attività di attestazione di cui alla lettera a) per un periodo non superiore a dodici mesi. Entro tale termine dette Agenzie devono, a pena di revoca dell'accredimento provvisorio, dimostrare il possesso della certificazione di conformità di cui alla lettera a). Le Agenzie in possesso della certificazione di conformità di cui alla lettera a) possono avviare analogo procedura ai fini dell'accredimento provvisorio per l'esercizio dell'attività istruttoria di cui alla lettera b). Per il periodo nel quale l'Agenzia opera in accreditamento provvisorio, l'Agenzia per le imprese all'atto della presentazione dell'istanza stipula una polizza fidejussoria pari al 30% del valore della polizza assicurativa sottoscritta. Qualora al termine dell'accredimento provvisorio l'Agenzia risulti inadempiente tale fidejussione viene escussa dall'Amministrazione fino a compensazione degli eventuali danni causati dall'Agenzia.

### 5. Indipendenza e terzietà

La struttura richiedente l'accredimento, i suoi alti dirigenti e il personale addetto alla valutazione della conformità non intervengono nella predisposizione della documentazione di cui devono verificare la conformità e non intraprendono alcuna attività che possa essere in conflitto con la loro indipendenza di giudizio o la loro integrità per quanto riguarda le attività di valutazione della conformità per cui chiedono di essere accreditati. Ciò vale in particolare per i servizi di consulenza. È fatta comunque salva la possibilità per la struttura richiedente l'accredimento di stipulare accordi e convenzioni con soggetti esterni che erogano servizi finalizzati alla predisposizione della documentazione di cui deve essere verificata la conformità. La struttura e il relativo personale eseguono le operazioni di valutazione della conformità con il massimo dell'integrità professionale e competenza tecnica e sono liberi da qualsivoglia pressione e incentivo, soprattutto di ordine finanziario, che possa influenzare il loro giudizio o i risultati delle loro attività di valutazione, in particolare da persone o gruppi di persone interessati ai risultati di tali attività. La remunerazione degli alti dirigenti e del personale della struttura addetto alle valutazioni della conformità non dipende dal numero di valutazioni eseguite o dai risultati di tali valutazioni. Il personale e i consulenti esterni di cui la struttura richiedente l'accredimento, eventualmente, si avvale per compiti tecnici specialistici, sono tenuti al segreto professionale per tutto ciò di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni, tranne nei confronti delle autorità pubbliche territorialmente competenti. La struttura dispone di strumenti organizzativi e tecnici atti a garantire, ove ne ricorrano le condizioni, la tutela dei diritti di proprietà.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 SETTEMBRE 2010, N. 160

# Lo sportello unico per le attività produttive

**Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133** (G.U. 30/09/2010 n. 229 Supplemento ordinario n. 227/L)

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;  
Visto l'articolo 116 della Costituzione;  
Visto l'articolo 117, secondo comma, lettere e), m), p) e r), della Costituzione;  
Vista la direttiva 123/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006;  
Visto il decreto legislativo del 26 marzo 2010, n. 59;  
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;  
Visto l'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;  
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;  
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;  
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;  
Visto il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, ed in particolare l'articolo 9;  
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;  
Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;  
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni;  
Visto l'articolo 49, comma 4-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che ha sostituito l'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, introducendo la: «Segnalazione certificata di inizio attività - Scia»;  
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;  
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 2009;  
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, reso nella seduta del 26 novembre 2009;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza dell'8 febbraio 2010;  
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;  
Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri, adottate nelle riunioni del 10 giugno 2010 e del 4 agosto 2010;  
Sulla proposta del Ministro dello Sviluppo economico e del Ministro per la Semplificazione normativa, di concerto con i Ministri per la Pubblica amministrazione e l'innovazione e per le Politiche europee;

## Emana

il seguente regolamento:

## CAPO I - PRINCIPI GENERALI ED AMBITO APPLICATIVO

### Articolo 1 Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
  - a)** «agenzia per le imprese» (di seguito denominata: «Agenzia»): il soggetto privato, accreditato ai sensi dell'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
  - b)** «amministrazioni»: le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici, gli organismi di diritto pubblico;
  - c)** «camere di commercio»: le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580;
  - d)** «Cad»: il Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
  - e)** «comunicazione unica»: l'istituto di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40;
  - f)** «decreto-legge»: il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
  - g)** «Scia»: la segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 49, comma 4-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in cui la ricevuta della segnalazione costituisce titolo autorizzatorio ai sensi dell'articolo 38, comma 3, lettere e) ed f), del decreto-legge;
  - h)** «dichiarazione di conformità»: l'attestazione della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa per la realizzazione, la trasformazione, il trasferimento e la cessazione dell'esercizio dell'attività di impresa;
  - i)** «attività produttive»: le attività di produzione di beni e servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni, di cui alla lettera b), comma 3, dell'articolo 38 del decreto-legge;
  - j)** «impianti produttivi»: i fabbricati, gli impianti e altri luoghi in cui si svolgono tutte o parte delle fasi di produzione di beni e servizi;

**k)** «portale»: il sito web impresainungiorno di riferimento per imprese e soggetti da esse delegati, che consente di ottenere informazioni e interoperare telematicamente con gli Enti coinvolti nelle diverse fasi relative ad attività produttive e di prestazione di servizi, anche attraverso le regole tecniche del Sistema pubblico di connettività;

**l)** «registro imprese»: il registro di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, istituito presso la camera di commercio e tenuto dall'Ufficio competente in conformità agli articoli 2188 e seguenti del Codice civile, sotto la vigilanza di un giudice delegato dal Presidente del Tribunale del capoluogo di provincia;

**m)** «sportello unico per le attività produttive» (di seguito denominato: «Suap»): l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva, che fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento;

**n)** «sistema Ina-Saia»: il sistema di servizi che consente l'interconnessione e lo scambio anagrafico fra i comuni e le pubbliche amministrazioni;

**o)** «sistema pubblico di connettività» (di seguito denominato: «Spc»): l'insieme di infrastrutture tecnologiche tecniche per lo sviluppo, la condivisione, l'integrazione e la diffusione del patrimonio informativo e dei dati della pubblica amministrazione, necessarie per assicurare l'interoperabilità di base ed evoluta e la cooperazione applicativa dei sistemi informatici e dei flussi informativi, garantendo la sicurezza, la riservatezza delle informazioni, nonché la salvaguardia e l'autonomia del patrimonio informativo di ciascuna pubblica amministrazione;

**p)** «interoperabilità»: la capacità di un sistema o di un prodotto informatico di cooperare con altri sistemi o prodotti, nel rispetto delle disposizioni del Cad e delle regole tecniche del Spc.

## Articolo 2 Finalità e ambito di applicazione

1. Per le finalità di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge, è individuato il Suap quale unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.
2. Le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni concernenti le attività di cui al comma 1 ed i relativi elaborati tecnici e allegati sono presentati esclusivamente in modalità telematica, secondo quanto disciplinato nei successivi articoli e con le modalità di cui all'articolo 12, commi 5 e 6, al Suap competente per il territorio in cui si svolge l'attività o è situato l'impianto.
3. In conformità alle modalità di cui all'articolo 12, commi 5 e 6, il Suap provvede all'inoltro telematico della documentazione alle altre amministrazioni che intervengono nel procedimento, le quali

adottano modalità telematiche di ricevimento e di trasmissione.

4. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento gli impianti e le infrastrutture energetiche, le attività connesse all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti e di materie radioattive, gli impianti nucleari e di smaltimento di rifiuti radioattivi, le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, nonché le infrastrutture strategiche e gli insediamenti produttivi di cui agli articoli 161 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

## Articolo 3 Il portale «impresainungiorno»

1. Il portale:
  - a) fornisce servizi informativi e operativi ai Suap per l'espletamento delle loro attività, anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 4, comma 3;
  - b) assicura la divulgazione delle tipologie di autorizzazione per le quali è sufficiente l'attestazione dei soggetti privati accreditati, secondo criteri omogenei sul territorio nazionale e tenendo conto delle diverse discipline regionali;
  - c) prevede l'utilizzo della procura speciale con le stesse modalità previste per la comunicazione unica;
  - d) contiene un sistema di pagamento per i diritti, le imposte e gli oneri comunque denominati relativi ai procedimenti gestiti dai Suap. L'interessato, anche mediante l'Agenzia per le imprese di cui all'articolo 1 lettera a), versa gli importi previsti attraverso il sistema telematico messo a disposizione dal portale. Il sistema di pagamento si basa sulle regole tecniche approvate ai sensi dell'articolo 12, comma 5;
  - e) costituisce punto di contatto a livello nazionale per le attività di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, e assicura il collegamento con le autorità competenti ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera i), del medesimo decreto legislativo.
2. Il portale, nel rispetto della disciplina di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, interopera con i sistemi informativi e i portali già realizzati da Regioni o enti locali e con quelli successivamente sviluppati a supporto degli sportelli unici.
3. Il portale costituisce uno dei punti di contatto infrastrutturale a livello nazionale di accesso con gli Uffici periferici dello Stato, secondo le regole di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 1° aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 21 giugno 2008, ed in coerenza con quanto previsto all'articolo 12, commi 1, 5 e 6.

## CAPO II - FUNZIONI E ORGANIZZAZIONE DEL SUAP

### Articolo 4 Funzioni e organizzazione del Suap

1. Il Suap assicura al richiedente una risposta telematica unica e tempestiva in luogo degli altri uffici comunali e di tutte le amministrazioni pubbliche comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesag-

- gistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità.
2. Le comunicazioni al richiedente sono trasmesse esclusivamente dal Suap; gli altri uffici comunali e le amministrazioni pubbliche diverse dal comune, che sono interessati al procedimento, non possono trasmettere al richiedente atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque denominati e sono tenute a trasmettere immediatamente al Suap tutte le denunce, le domande, gli atti e la documentazione ad esse eventualmente presentati, dandone comunicazione al richiedente.
  3. Il Suap, nel rispetto dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, cura l'informazione attraverso il portale in relazione:
    - a) agli adempimenti necessari per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, indicando altresì quelle per le quali è consentito l'immediato avvio dell'intervento;
    - b) alle dichiarazioni, alle segnalazioni e alle domande presentate, al loro iter procedimentale e agli atti adottati, anche in sede di controllo successivo, dallo stesso Suap, dall'ufficio o da altre amministrazioni pubbliche competenti;
    - c) alle informazioni, che sono garantite dalle autorità competenti ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo del 26 marzo 2010, n. 59.
  4. L'ufficio competente per il Suap ed il relativo responsabile sono individuati secondo le forme previste dagli ordinamenti interni dei singoli comuni o dagli accordi sottoscritti in caso di associazione, che dispongono anche in ordine alla relativa strutturazione; nelle more dell'individuazione del responsabile di cui al presente comma, il ruolo di responsabile del Suap è ricoperto dal segretario comunale. Il responsabile del Suap costituisce il referente per l'esercizio del diritto di accesso agli atti e documenti detenuti dal Suap, anche se provenienti da altre amministrazioni o da altri uffici comunali. Rimane ferma la responsabilità delle amministrazioni o degli uffici comunali per altri atti, comunque connessi o presupposti, diversi da quelli detenuti dal Suap.
  5. I comuni possono esercitare le funzioni inerenti al Suap in forma singola o associata tra loro, o in convenzione con le camere di commercio.
  6. Salva diversa disposizione dei comuni interessati e ferma restando l'unicità del canale di comunicazione telematico con le imprese da parte del Suap, sono attribuite al Suap le competenze dello sportello unico per l'edilizia produttiva.
  7. Le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni, gli atti dell'amministrazione e i relativi allegati sono predisposti in formato elettronico e trasmessi in via telematica secondo quanto disposto dall'Allegato tecnico di cui all'articolo 12, comma 5. La conoscibilità in modalità telematica degli estremi degli atti, compresi quelli della ricevuta di cui all'articolo 5, comma 4, non costituisce conoscenza nei confronti dei terzi ai fini del decorso dei termini decadenziali di impugnazione.
  8. Il collegamento tra il Suap e il registro imprese avviene attraverso modalità di comunicazione telematica conformi ai requisiti previsti dall'Allegato tecnico di cui all'articolo 12, comma 5,

- ed agli standard pubblicati sul portale, nonché nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
9. Il collegamento di cui al comma 8:
    - a) rende inammissibile ogni richiesta, da parte del responsabile del Suap all'impresa interessata, di atti, documentazione o dati già acquisiti dal registro imprese;
    - b) garantisce, anche ai sensi dell'articolo 25, comma 7, del decreto legislativo del 26 marzo 2010, n. 59, che il registro imprese renda accessibile al Suap competente, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e delle misure minime di sicurezza di cui al relativo allegato B, l'avvenuta iscrizione e gli eventi modificativi delle imprese, nonché le informazioni relative alle segnalazioni certificate di inizio attività ed alle comunicazioni provenienti dagli altri Suap, anche con riferimento alle attività non soggette a Scia, funzionali al procedimento in corso;
    - c) assicura lo scambio di informazioni tra il registro imprese e l'anagrafe comunale mediante il sistema Ina-Saia;
    - d) garantisce l'aggiornamento del repertorio delle notizie economiche e amministrative di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica del 7 dicembre 1995, n. 581, con gli estremi relativi al rilascio delle Scia, delle comunicazioni o altri atti di assenso comunque denominati rilasciati dal Suap.
  10. Entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente regolamento, i comuni attestano, secondo le modalità previste dall'articolo 4, comma 2, dell'Allegato tecnico, la sussistenza in capo ai Suap del proprio territorio dei requisiti di cui all'articolo 38, comma 3, lettera a), e a-bis), del decreto-legge e all'articolo 2, comma 2, del presente regolamento, trasmettendola al Ministero per lo Sviluppo economico che cura la pubblicazione dell'elenco dei Suap sul portale. Tale elenco può essere successivamente integrato su richiesta dei comuni i cui Suap abbiano nelle more acquisito tali requisiti. Sono fatte salve le funzioni di verifica e di monitoraggio di cui all'articolo 11.
  11. Nel caso in cui, al momento della scadenza del termine di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), il comune non abbia istituito il Suap, o questo non abbia i requisiti di cui al comma 10, l'esercizio delle relative funzioni, decorso il termine di cui al medesimo articolo, è delegato, anche in assenza di provvedimenti espressi, alla camera di commercio territorialmente competente, con le modalità previste dall'Allegato tecnico di cui all'articolo 12, comma 5, che assicura la partecipazione dell'Anci alla gestione del portale, sulla base della convenzione quadro tra Unioncamere e Ancì.
  12. Nei casi di cui al comma 11, le camere di commercio, attraverso il portale, provvedono alla gestione telematica dei procedimenti, comprese le fasi di ricezione delle domande, la divulgazione delle informazioni, l'attivazione di adempimenti, il rilascio di ricevute all'interessato e il pagamento dei diritti e delle imposte.
  13. In relazione ai procedimenti disciplinati nel presente regolamento, il responsabile del Suap pone a carico dell'interessato il pagamento delle spese e dei diritti previsti da disposizioni di

leggi statali e regionali vigenti, nelle misure ivi stabilite, compresi i diritti e le spese previsti a favore degli altri uffici comunali, secondo i regolamenti comunali, provvedendo alla loro riscossione e al loro trasferimento alle amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento stesso.

14. Il Suap, espletate le procedure necessarie, trasferisce immediatamente, in via telematica, e in assenza di collegamento telematico non oltre il mese successivo al versamento, gli importi dei diritti di cui al comma 13 alle amministrazioni pubbliche competenti.

### CAPO III - PROCEDIMENTO AUTOMATIZZATO

#### Articolo 5 Presentazione ed effetti delle segnalazioni e delle istanze

1. Nei casi in cui le attività di cui all'articolo 2, comma 1, sono soggette alla disciplina della Scia di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), la segnalazione è presentata al Suap.
2. La Scia, nei casi in cui sia contestuale alla comunicazione unica, è presentata presso il registro imprese, che la trasmette immediatamente al Suap, il quale rilascia la ricevuta con modalità ed effetti equivalenti a quelli previsti per la ricevuta di cui al comma 4.
3. La segnalazione è corredata da tutte le dichiarazioni, le attestazioni, le asseverazioni, nonché dagli elaborati tecnici di cui all'articolo 19, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. Il Suap, al momento della presentazione della Scia, verifica, con modalità informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati. In caso di verifica positiva, rilascia automaticamente la ricevuta e trasmette immediatamente in via telematica la segnalazione e i relativi allegati alle amministrazioni e agli uffici competenti, in conformità all'Allegato tecnico di cui all'articolo 12, commi 5 e 6.
5. A seguito di tale rilascio, il richiedente, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, può avviare immediatamente l'intervento o l'attività.
6. Il Suap, anche su richiesta delle amministrazioni e degli uffici comunali competenti, trasmette con modalità telematica al soggetto interessato le eventuali richieste istruttorie.
7. Ai sensi dell'articolo 38, comma 3, lettera f), del decreto-legge, la ricevuta di cui al comma 4, costituisce titolo autorizzatorio ai fini del ricorso agli ordinari rimedi di tutela dei terzi e di autotutela dell'amministrazione.
8. Conformemente a quanto previsto dall'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in caso di silenzio assenso, decorsi i termini di cui all'articolo 2 della medesima legge dalla presentazione dell'istanza, ovvero i diversi termini previsti dalle specifiche discipline regionali o speciali, il silenzio maturato a seguito del rilascio della ricevuta, emessa automaticamente con le medesime modalità del comma 4, equivale a provvedimento di accoglimento della domanda senza necessità di ulteriori istanze o diffide.

#### Articolo 6 Funzioni dell'Agenzia e avvio immediato dell'attività d'impresa

1. Nei casi di cui all'articolo 5, il soggetto interessato può avvalersi dell'Agenzia per le funzioni di cui all'articolo 38, comma 3, lettera c), del decreto-legge.
2. L'Agenzia, compiuta l'istruttoria, trasmette, in modalità telematica, al Suap una dichiarazione di conformità, comprensiva della Scia o della domanda presentata dal soggetto interessato corredata dalle certificazioni ed attestazioni richieste, che costituisce titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attività e per l'avvio immediato dell'intervento dichiarato. Essa ha anche valore di titolo edilizio con effetti immediati. Il Suap provvede ad inserire tali informazioni in una sezione del portale, accessibile da parte delle amministrazioni pubbliche ai fini dell'attività di monitoraggio di cui al comma 1 dell'articolo 11.
3. L'Agenzia, in modalità telematica, può presentare la Scia presso l'Ufficio del registro delle imprese nei casi in cui essa sia presentata contestualmente alla comunicazione unica, secondo la disciplina di cui al comma 2 dell'articolo 5.
4. L'interessato utilizza gli strumenti informatici messi a disposizione dall'Agenzia e può, mediante apposita procura, incaricare la stessa Agenzia di accedere, per suo conto, a tutti gli atti e i documenti necessari che siano in possesso di un'amministrazione pubblica.

### CAPO IV - PROCEDIMENTO ORDINARIO

#### Articolo 7 Procedimento unico

1. Fuori dei casi disciplinati dal Capo III, le istanze per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, sono presentate al Suap che, entro trenta giorni dal ricevimento, salvi i termini più brevi previsti dalla disciplina regionale, può richiedere all'interessato la documentazione integrativa; decorso tale termine l'istanza si intende correttamente presentata.
2. Verificata la completezza della documentazione, il Suap adotta il provvedimento conclusivo entro trenta giorni, decorso il termine di cui al comma 1, salvi i termini più brevi previsti dalla normativa regionale, ovvero indice una conferenza di servizi ai sensi del comma 3.
3. Quando è necessario acquisire intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche, il responsabile del Suap può indire una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti previsti dagli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero dalle altre normative di settore, anche su istanza del soggetto interessato o dell'Agenzia. La conferenza di servizi è sempre indetta nel caso in cui i procedimenti necessari per acquisire le suddette intese, nulla osta, concerti o assensi abbiano una durata superiore ai novanta giorni ovvero nei casi previsti dalle discipline regionali. Scaduto il termine di cui al comma 2, ovvero in caso di mancato ricorso alla conferenza di servizi, si applica l'articolo 38, comma 3, lettera h), del decreto-legge.

4. Tutti gli atti istruttori e i pareri tecnici richiesti sono comunicati in modalità telematica dagli organismi competenti al responsabile del Suap.
5. Nei procedimenti di cui al comma 1, l'Agenzia, su richiesta del soggetto interessato, può svolgere attività istruttoria ai sensi dell'articolo 38 comma 3, lettera c), del decreto-legge, e trasmette la relativa documentazione, in via telematica, al responsabile del Suap. L'Agenzia fornisce assistenza per l'individuazione dei procedimenti da attivare in relazione all'esercizio delle attività produttive o alla realizzazione degli impianti produttivi, nonché per la redazione in formato elettronico delle domande, dichiarazioni e comunicazioni ed i relativi elaborati tecnici. Se il comune lo consente, l'Agenzia può fornire supporto organizzativo e gestionale alla conferenza di servizi.
6. Il provvedimento conclusivo del procedimento, assunto nei termini di cui agli articoli da 14 a 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, è, ad ogni effetto, titolo unico per la realizzazione dell'intervento e per lo svolgimento delle attività richieste.
7. Il rispetto dei termini per la conclusione del procedimento costituisce elemento di valutazione del responsabile del Suap e degli altri soggetti pubblici partecipanti alla conferenza di servizi.

#### Articolo 8 Raccordi procedurali con strumenti urbanistici

1. Nei comuni in cui lo strumento urbanistico non individua aree destinate all'insediamento di impianti produttivi o individua aree insufficienti, fatta salva l'applicazione della relativa disciplina regionale, l'interessato può richiedere al responsabile del Suap la convocazione della conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e alle altre normative di settore, in seduta pubblica. Qualora l'esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, ove sussista l'assenso della Regione espresso in quella sede, il verbale è trasmesso al Sindaco ovvero al Presidente del Consiglio comunale, ove esistente, che lo sottopone alla votazione del Consiglio nella prima seduta utile. Gli interventi relativi al progetto, approvato secondo le modalità previste dal presente comma, sono avviati e conclusi dal richiedente secondo le modalità previste all'articolo 15 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
2. È facoltà degli interessati chiedere tramite il Suap all'ufficio comunale competente per materia di pronunciarsi entro trenta giorni sulla conformità, allo stato degli atti, dei progetti preliminari dai medesimi sottoposti al suo parere con i vigenti strumenti di pianificazione paesaggistica, territoriale e urbanistica, senza che ciò pregiudichi la definizione dell'eventuale successivo procedimento; in caso di pronuncia favorevole il responsabile del Suap dispone per il seguito immediato del procedimento con riduzione della metà dei termini previsti.
3. Sono escluse dall'applicazione del presente articolo le procedure afferenti alle strutture di vendita di cui agli articoli 8 e 9

del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, o alle relative norme regionali di settore.

#### CAPO V - DISPOSIZIONI COMUNI

##### Articolo 9 Chiarimenti tecnici

1. Qualora occorranza chiarimenti circa il rispetto delle normative tecniche e la localizzazione dell'impianto, il responsabile del Suap, anche su richiesta dell'interessato o delle amministrazioni coinvolte o dei soggetti portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, o di soggetti portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati che vi abbiano interesse, entro dieci giorni dalla richiesta di chiarimenti, convoca anche per via telematica, dandone pubblicità sul portale ai sensi dell'articolo 4, comma 3, una riunione, di cui è redatto apposito verbale, fra i soggetti interessati e le amministrazioni competenti, ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241. La convocazione della riunione non comporta l'interruzione dell'attività avviata ai sensi delle disposizioni del presente capo.

##### Articolo 10 Chiusura dei lavori e collaudo

1. Il soggetto interessato comunica al Suap l'ultimazione dei lavori, trasmettendo:
  - a) la dichiarazione del direttore dei lavori con la quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità, ove l'interessato non proponga domanda ai sensi dell'articolo 25 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
  - b) nei casi previsti dalla normativa vigente, il certificato di collaudo effettuato da un professionista abilitato.
2. La trasmissione al Suap della documentazione di cui alle lettere a) e b) consente l'immediato esercizio dell'attività.
3. Il Suap cura la trasmissione entro cinque giorni della documentazione di cui al comma 1 alle amministrazioni ed agli uffici comunali competenti che sono tenuti ad effettuare i controlli circa l'effettiva rispondenza dell'impianto alla normativa vigente entro i successivi novanta giorni, salvo il diverso termine previsto dalle specifiche discipline regionali. Nel caso in cui dalla certificazione non risulti la conformità dell'opera al progetto ovvero la sua rispondenza a quanto disposto dalle vigenti norme, fatti salvi i casi di mero errore materiale, il Suap, anche su richiesta delle amministrazioni o degli uffici competenti, adotta i provvedimenti necessari assicurando l'irrogazione delle sanzioni previste dalla legge, ivi compresa la riduzione in pristino a spese dell'impresa, dandone contestualmente comunicazione all'interessato entro e non oltre quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1; l'intervento di riduzione in pristino può essere direttamente realizzato anche da parte dell'imprenditore stesso.

4. Fatti salvi i poteri di autotutela e di vigilanza, le amministrazioni e le autorità competenti non possono in questa fase adottare interventi difformi dagli adempimenti pubblicati sul portale, secondo quanto previsto all'articolo 4, comma 3, lettera a) del presente Regolamento.
5. In conformità al procedimento di cui all'articolo 7, l'imprenditore comunica al Suap l'inizio dei lavori per la realizzazione o modificazione dell'impianto produttivo.

## CAPO VI - MONITORAGGIO ISTITUZIONALE

### Articolo 11 Raccordo tra Istituzioni e monitoraggio sistematico

1. I Ministri dello Sviluppo economico, per la Semplificazione normativa e per la Pubblica amministrazione e l'innovazione, in collaborazione con la Conferenza delle Regioni, l'Anci e Unioncamere, assicurando il coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza delle imprese, predispongono forme di monitoraggio sull'attività e sul funzionamento del Suap, anche con riguardo all'articolazione sul territorio delle attività imprenditoriali e degli insediamenti produttivi, alle condizioni di efficienza del mercato e alla rispondenza dei servizi pubblici alle esigenze di cittadini ed imprese, prevedendo altresì la possibilità, per le imprese ed altri soggetti pubblici e privati, di effettuare segnalazioni e rilevare criticità. I monitoraggi che comportino il trattamento di dati personali sono realizzati nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. I risultati del monitoraggio sono trasmessi, per i primi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente disciplina, al Parlamento in una relazione annuale. Di essi sono informati, ove necessario, il responsabile del Suap e le amministrazioni pubbliche interessate, anche ai fini dell'attivazione di controlli e verifiche di competenza.
2. Nelle more dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 38, comma 5, del decreto-legge, i Ministri di cui al comma 1 predispongono, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio destinati allo scopo a carico della finanza pubblica, un piano di formazione dei dipendenti pubblici, in collaborazione con la Conferenza delle Regioni, dell'Anci e di Unioncamere, con la eventuale partecipazione anche di esponenti del sistema produttivo, che miri a diffondere sul territorio nazionale la capacità delle amministrazioni pubbliche di assicurare sempre e tempestivamente l'esercizio del diritto di iniziativa economica di cui all'articolo 38 del decreto-legge.

## CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI

### Articolo 12 Abrogazioni e disposizioni transitorie e di attuazione

1. Il presente regolamento ha efficacia:  
**a)** in relazione ai Capi I, II, III, V e VI, a decorrere dal centottan-

tesimo giorno dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, salvo quanto disposto dall'articolo 4, comma 10;  
**b)** in relazione al Capo IV, a decorrere da un anno dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

2. Fino alla scadenza dei termini di cui alle lettere a) e b) del comma 1, ai rispettivi procedimenti continuano ad applicarsi, in via transitoria, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, e successive modificazioni.
3. Il Governo, le Regioni e gli enti locali, in attuazione del principio di leale collaborazione, promuovono intese o concludono accordi, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza unificata, al fine di definire modalità di cooperazione organizzativa e gestionale per la funzionalità e l'operatività del sistema di sportelli unici e per l'attivazione di strumenti di controllo. Le intese e gli accordi di cui al periodo precedente sono, altresì, finalizzati ad assicurare la standardizzazione dei procedimenti e l'unificazione, quantomeno in ambito regionale, della modulistica delle amministrazioni responsabili dei sub-procedimenti, nonché la definizione di criteri minimi di omogeneità della modulistica a livello nazionale.
4. Fino alla definizione dei criteri minimi di omogeneità della modulistica di cui al comma 3, il soggetto interessato utilizza gli strumenti messi a disposizione dal portale, che si potrà avvalere di quanto predisposto dai Suap già operativi.
5. L'Allegato tecnico, che costituisce parte integrante del presente regolamento, individua le modalità telematiche per la comunicazione ed il trasferimento dei dati tra i Suap e tutti i soggetti coinvolti nel procedimento, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Eventuali modifiche all'allegato tecnico sono adottate con decreto dei Ministri della Pubblica amministrazione e l'innovazione, dello Sviluppo economico e per la Semplificazione normativa, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
6. Fermo restando l'esigenza di garantire le modalità telematiche di comunicazione e di trasferimento dei dati tra le pubbliche amministrazioni, le Regioni possono integrare, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, in conformità alle regole tecniche del Spc, sentito il DigitPA e per quanto di loro competenza, l'allegato tecnico di cui al comma 5, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
7. Il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, e successive modificazioni, è abrogato a decorrere dal termine di cui al comma 1, lettera b).
8. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente regolamento con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.  
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 settembre 2010

**Napolitano**

**Berlusconi**, Presidente del Consiglio dei ministri e ad interim  
Ministro dello Sviluppo economico

**Calderoli**, Ministro per la Semplificazione normativa

**Brunetta**, Ministro per la Pubblica amministrazione  
e l'innovazione

**Ronchi**, Ministro per le Politiche europee

**Visto, il Guardasigilli**: Alfano

Registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 2010

Ufficio di controllo atti Ministeri delle Attività produttive, registro  
n. 4, foglio n. 157

## ALLEGATO

### Specifiche tecniche per il regolamento di cui all'art. 38 del D.L. 112/2008 "Impresa in un giorno"

(ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133)

### Modalità telematiche di comunicazione e trasferimento dei dati tra il Suap e i soggetti coinvolti nel procedimento

#### Articolo 1 Definizioni, riferimenti e convenzioni

Ai fini del presente allegato si intendono per:

**a)** "regolamento", il decreto previsto al comma 3 dell'articolo 38 del decreto-legge 112 del 2008;

**b)** "decreto-legge n. 7 del 2007", il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 2 aprile 2007, n. 40;

**c)** "decreto della modulistica della comunicazione unica", il decreto interministeriale previsto dall'articolo 9, comma 7, primo periodo, del decreto-legge n. 7 del 2007;

**d)** "R.E.A", il Repertorio delle notizie economiche e amministrative di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 581 del 1995;

**e)** "Pec", la Posta elettronica certificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 68 del 2005;

**f)** "provider di Pec", certificatore accreditato di posta elettronica certificata ai sensi del decreto ministeriale 2 novembre 2005;

**g)** "sito istituzionale del Suap", il sito internet che eroga i servizi previsti per il Suap e conforme ai requisiti di legge;

**h)** "W3C", World Wide Web Consortium, Consorzio internazionale per la promozione degli standard tecnici sui sistemi della rete Internet;

**i)** "XML", eXtensible Markup Language, linguaggio basato sull'utilizzo di elementi (tag) per creare documenti informatici strutturati,

in base alle specifiche definite dal W3C;

**j)** "Schema XML", documento XML che definisce la struttura di altri documenti scritti in linguaggio XML elencando quali elementi devono comparire in tali documenti ed il loro ordine e gerarchia, in base alle specifiche definite dal W3C;

**k)** "web services", insieme di standard di comunicazione in rete tra applicazioni informatiche, definito dal W3C;

**l)** "WSDL", Web Service Definition Language, linguaggio XML di definizione di un servizio informatico di tipo web service, definito dal W3C;

**m)** "web browser", un'applicazione informatica che permette all'utente di navigare i contenuti dei siti della rete internet, definito in base agli standard del W3C;

**n)** "firma digitale", la firma elettronica di cui all'art. 1, comma 1, lett. s del CAD;

**o)** "validazione temporale", la validazione temporale di cui all'art. 1, comma 1, lett. bb del CAD;

**p)** "casella dell'impresa", la casella di Pec dell'impresa;

**q)** "documento informatico", il documento di cui all'art. 1, comma 1, lett. p del CAD;

**r)** "PDF" o "Portable Document Format", il linguaggio informatico per la definizione di documenti elettronici;

**s)** "PDF/A", la definizione della parte delle specifiche PDF regolate dallo standard pubblico "ISO 19005-1, Document management - Electronic document file format for long-term preservation";

**t)** "HTTPS", il protocollo informatico definito dalla specifica pubblica RFC 2818;

**u)** "autenticazione informatica", la procedura di cui all'art. 1, comma 1, lett. b del CAD;

**v)** "Carta nazionale dei servizi" o "CNS", il documento di cui all'art. 1, comma 1, lett. d del CAD;

**w)** "Carta d'identità elettronica" o "CIE" il documento di cui all'art. 1, comma 1, lett. c del CAD;

**x)** "porta di dominio" componente architetture del SPC attraverso il quale si accede al dominio applicativo dell'amministrazione per l'utilizzo dei servizi applicativi;

**y)** "protocollo informatico", le procedure informatiche utilizzate dalle amministrazioni per la gestione dei documenti ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000;

**z)** nel presente documento, nel caso di testi da utilizzare nei messaggi informatici, i termini racchiusi tra doppi apici, ad esempio "etichetta", indicano una dicitura che i sistemi informatici devono utilizzare in modo fisso; i termini racchiusi tra i simboli di minore e maggiore, ad esempio <valore>, indicano valori variabili che i sistemi informatici dovranno attribuire in base al contesto operativo;

**aa)** l'"oggetto", il "corpo", gli "allegati" di un messaggio di posta elettronica certificata sono da intendersi come oggetti definiti dalle regole tecniche della Pec di cui al decreto ministeriale 2 novembre 2005 pubblicato nella G.U. del 15 novembre 2005, n. 266.

#### Articolo 2 Oggetto

Il presente Allegato descrive le modalità telematiche per la comunicazione ed il trasferimento dei dati tra il Suap e tutti i soggetti

coinvolti nel procedimento, ai sensi del comma 5 dell'articolo 12 del regolamento.

In particolare sono descritti:

- ▶ i servizi informativi e di modulistica del portale;
- ▶ la modalità di formazione della domanda telematica e le specifiche di tracciato e composizione dei documenti da allegare;
- ▶ le modalità di invio telematico da parte del dichiarante;
- ▶ le modalità di risposta telematica di un Suap;
- ▶ le modalità di gestione telematica dei procedimenti nel portale;
- ▶ i collegamenti tra Suap e registro delle imprese;
- ▶ i collegamenti tra Suap e altri enti;
- ▶ i sistemi di pagamento.

### Articolo 3 Pubblicazione delle specifiche di formato

La pubblicazione di specifiche tecniche di formato è curata da un gruppo tecnico di gestione del portale composto da rappresentanti del DigitPA, dell'Anci, delle Province, delle Regioni e dell'Unioncamere.

Ad Unioncamere è assegnato il coordinamento del gruppo tecnico. Il gruppo tecnico si avvale dei contributi delle associazioni imprenditoriali e degli ordini professionali, convocandone i rappresentanti con periodicità almeno trimestrale.

Nel portale, alla sezione "regole tecniche", sono pubblicati i documenti che dettagliano le specifiche tecniche previste nel presente Allegato.

La pubblicazione dei documenti relativi alle specifiche tecniche è effettuata inizialmente in forma provvisoria, resa pubblica per l'inoltro di commenti da parte dei soggetti interessati.

La pubblicazione in forma provvisoria contiene l'indicazione del periodo – comunque non inferiore ai 60 e non superiore ai 90 giorni – disponibile per l'inoltro dei commenti, che potranno essere formalizzati tramite apposita sezione del portale. Decorso tale periodo, il gruppo tecnico integra il documento pubblicato in forma provvisoria, se necessario, e pubblica il documento di specifiche tecniche definitivo.

### Articolo 4 Servizi informativi e modulistica del Portale

Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a) e comma 2, del regolamento il portale deve rendere disponibili servizi informativi per i Suap e per gli utenti.

Ai sensi dell'art. 4, comma 3, il portale deve permettere al Suap la pubblicazione di informazioni e modulistica.

Ai sensi dell'art. 12, comma 4, il portale rende disponibili, ai Suap o a soggetti da essi individuati, appositi strumenti per la definizione e la condivisione della modulistica.

#### 1. Sezione informazioni e modulistica

Il portale contiene una sezione "informazioni e modulistica". Tale sezione consente l'interrogazione di una banca dati suddivisa in

aree per regione e Suap.

Per ogni Suap saranno pubblicati:

- ▶ l'identificativo dello sportello Suap (assegnato dal sistema informatico e indicato nel seguito con identificativo Suap);
- ▶ le caselle Pec messe a disposizione ai fini della gestione telematica;
- ▶ la tipologia del Suap (comunale, associato, camerale);
- ▶ informazioni utili ai fini dell'attività del Suap (indirizzi, responsabili, ecc).

A livello regionale o di singolo Suap, sarà disponibile l'elenco delle attività produttive, secondo la classificazione Ateco. Per ciascuna attività saranno pubblicate le seguenti informazioni:

- ▶ adempimenti necessari per l'attività;
- ▶ classificazione dell'adempimento in base alla possibilità di immediato avvio (art. 4, comma 3 punto a) del regolamento);
- ▶ modulistica per le domande da presentare al Suap;
- ▶ istruzioni di compilazione;
- ▶ altre informazioni.

La modulistica presente nella banca dati sarà pubblicata in formato XML, e, nelle more della definizione di tale formato, in PDF/A o altro formato individuato dal gruppo tecnico.

Ogni modulo XML, definito attraverso un proprio XML schema, sarà corredato di apposita documentazione che definisca i controlli semantici minimali per consentire il controllo formale degli adempimenti prima dell'accettazione delle pratiche.

#### 2. Caricamento e aggiornamento di informazioni e modulistica

Il gruppo tecnico provvederà, qualora necessario, ad effettuare un primo caricamento degli elementi presenti nella banca dati della sezione "informazioni e modulistica" anche acquisendo le informazioni disponibili presso le associazioni imprenditoriali, gli ordini professionali e gli altri enti partecipanti ai lavori del gruppo tecnico medesimo.

Ai Suap e ai soggetti da essi delegati dovranno essere messi a disposizione accessi riservati alla banca dati della sezione "informazioni e modulistica" per il caricamento, aggiornamento e modificazione degli elementi in essa contenuti.

Ai sensi dell'art. 4 comma 10 la banca dati della sezione "Informazioni e modulistica" costituisce l'elenco dei Suap con i requisiti di cui all'art. 38, comma 3, lettere a), a-bis), e all'art. 2, comma 2 del regolamento.

Il portale rende disponibile ai Comuni un sistema di verifica dei requisiti per operare secondo le modalità previste dal regolamento. Al termine previsto dall'art. 4, comma 10 saranno pubblicati i Suap registrati nella banca dati.

Al termine del periodo previsto dall'art. 12 comma 1, lettera a) le risultanze della banca dati saranno rese disponibili al pubblico e il portale entrerà in esercizio.

La pubblicazione delle modifiche successive alla data di ingresso in esercizio sarà convalidata dal gruppo tecnico con cadenza al massimo trimestrale.

## Articolo 5 Domande telematiche al Suap

Ai sensi dell'art. 4, comma 7, il regolamento prevede che le istanze verso lo sportello Suap siano telematiche. Nel presente articolo si definiscono le regole tecniche per la formazione di tali istanze, indicate con il termine di pratiche telematiche Suap o semplicemente pratiche Suap.

### 1. Pratica Suap

Ogni pratica telematica Suap è una collezione di file che rappresentano modelli (o moduli) e documenti, strutturata in:

Modello di riepilogo:

- ▶ un file modello-riepilogo con i dati principali che descrivono il soggetto, l'oggetto della comunicazione, il riepilogo degli altri file allegati (relativi a modulistiche e atti) e la procura speciale ai sensi dell'articolo 3, comma 1 lettera c del regolamento;
- ▶ un file distinta-del-modello-riepilogo con la rappresentazione di stampa (in formato PDF/A o altro formato indicato dal gruppo tecnico) del modello-generale, sottoscritto digitalmente.

Le relative specifiche di formato sono riportate nel seguito del presente Allegato.

Modulistica specifica dell'attività oggetto della dichiarazione:

- ▶ un file modello-attività: file informatico che riporta i dati previsti per la dichiarazione di una specifica attività, contenente le informazioni indicate dalle regole di cui all'art. 4 sezione 1 del presente Allegato;
- ▶ un file distinta-attività: documento informatico firmato digitalmente, che riporta in formato di stampa le informazioni del modello così come scritte nel file-pratica.

Allegati alla dichiarazione:

- ▶ eventuali moduli aggiuntivi: documenti informatici da allegare a particolari adempimenti, sottoscritti digitalmente;
- ▶ eventuali documenti allegati: documenti informatici previsti per alcuni adempimenti, es. copia autentica dell'atto, sottoscritti digitalmente.

La collezione di file che compongono la pratica è raggruppata in un unico file compresso secondo il formato "Zip" secondo le specifiche della RFC 1950 e successive integrazioni.

### 2. Nomi standard dei file

In base al paragrafo precedente, ogni pratica Suap è strutturata in file, il cui nome è definito come segue.

Ogni pratica informatica ha un codice indicato come codice pratica nella forma: "<codice-fiscale>-<GGMMAAAA-HHMM>" dove

- ▶ il <codice fiscale> è il codice dell'impresa o di colui che ricoprirà il ruolo di legale rappresentante della stessa se l'impresa medesima non è ancora costituita;
- ▶ i successivi 13 caratteri rappresentano la "date-time" in cui la pratica è stata predisposta, secondo le seguenti convenzioni:
  - GG** giorno (valori compresi tra 01 e 31)
  - MM** mese (valori compresi tra 01 e 12)
  - AAAA** anno (valori compresi tra 2008 e 9999)
  - HH** ora (valori compresi tra 00 e 23)
  - MM** minuto (valori compresi tra 00 e 59)

Ogni pratica informatica ha un nome file standard: "<codice-pratica>.SUAP.zip"

In base a quanto previsto al paragrafo 1 la pratica è composta da dai seguenti file, denominati come segue:

- ▶ Un file modello-riepilogo (obbligatorio), file informatico in formato xml con nome: "<Codice-pratica>.SUAP.xml"
- ▶ Un file distinta-del-modello-riepilogo (obbligatorio), documento in formato PDF/A o altro formato indicato dal gruppo tecnico, con firma digitale: "<Codice-pratica>.SUAP.PDF.P7M"
- ▶ Un file modello-attività, file informatico in formato xml con nome: "<Codice-pratica>.MDA.xml"
- ▶ Un file distinta-del-modello-attività (obbligatorio), documento in formato PDF/A o altro formato indicato dal gruppo tecnico, con firma digitale: "<Codice-pratica>.MDA.PDF.P7M"
- ▶ Eventuali allegati: "<Codice-pratica>.<NNN numero progressivo nella pratica>.PDF.P7M".

### 3. Il formato del modello-riepilogo

Il modello è composto dai seguenti riquadri:

1. ufficio destinatario;
2. informazioni anagrafiche dell'impresa che invia l'istanza;
3. oggetto della comunicazione;
4. procura speciale - dati e dichiarazioni (solo in caso di delega);
5. estremi del dichiarante (titolare, legale rappresentante, notaio, intermediario, delegato);
6. domicilio elettronico (Posta elettronica certificata) dell'impresa dove notificare le ricevute previste dalla procedura amministrativa;
7. elenco dei documenti informatici allegati (riquadro ripetitivo per ogni file presente nella pratica);
8. estremi di protocollazione e versione tracciato.

Il formato XML del modello è pubblicato nel portale.

### 4. La presentazione a stampa del modello-riepilogo

Il fac-simile con la rappresentazione grafica del modello è pubblicato nel portale in formato PDF/A o altro formato indicato dal gruppo tecnico.

### 5. Invio della pratica telematica

La pratica Suap è trasmessa al portale o al sito istituzionale del Suap tramite web browser, previa autenticazione informatica secondo le modalità previste dal CAD, ovvero in allegato ad un messaggio Pec indirizzato alla casella Pec individuata da ciascun Suap e pubblicata nel portale.

In caso di utilizzo di Pec: il contenuto del messaggio Pec avrà il seguente formato:

- ▶ Nell'oggetto del messaggio i seguenti campi: "SUAP: <identificativo sportello destinatario> - <codice fiscale impresa> - <denominazione impresa>".
- ▶ Nel corpo del messaggio i seguenti campi: "SUAP: <identificativo SUAP destinatario>"  
"Pratica: <codice pratica SUAP>"  
"Impresa: <codice fiscale impresa> - <denominazione impresa>"

- “Richiesta <tipologia richiesta>”.
- ▶ In allegato: Il file di pratica Suap (“<codice-pratica>.SUAP.zip”) previsto ai paragrafi precedenti.

Il campo <tipologia richiesta> potrà assumere i valori pubblicati nel portale nell’ambito delle specifiche tecniche. A titolo di esempio: “richiesta”, “esito”, “domanda”.

## 6. Invio della pratica telematica tra pubbliche amministrazioni

La pratica Suap è trasmessa via SPC o, nelle more della definizione degli accordi di servizio, tramite Pec, secondo le specifiche descritte all’articolo 10 del presente allegato.

### Articolo 6 Risposte telematiche di un Suap

Ai sensi dell’art. 4, comma 1 del regolamento, il Suap assicura una risposta telematica alla pratica ricevuta secondo i termini previsti per i singoli procedimenti amministrativi di competenza.

#### 1. Ricevute telematiche

La ricevuta di pratica Suap, anche ai sensi dell’art. 5, comma 4, del regolamento è emessa in modalità automatica dal portale o dal sito istituzionale del Suap tramite web browser, previa autenticazione informatica e secondo le modalità previste dal CAD, ovvero dalla casella Pec del Suap, ed è firmata digitalmente dal responsabile del procedimento o dal responsabile del Suap.

In caso di utilizzo di Pec: il contenuto del messaggio Pec avrà il seguente formato:

- ▶ Nell’oggetto del messaggio i seguenti campi: “SUAP: <identificativo SUAP mittente> - <codice fiscale impresa> - <denominazione impresa>”.
- ▶ Nel corpo del messaggio i seguenti campi: “Pratica: <codice pratica SUAP>”  
“Protocollo <identificativo protocollo>”.

Il messaggio è composto di allegati descritti nel seguito.

La ricevuta è composta da un file XML nominato “SUAP-ricevuta.xml” che riporta:

- ▶ ufficio ricevente;
- ▶ informazioni anagrafiche dell’impresa che invia l’istanza;
- ▶ oggetto della comunicazione;
- ▶ estremi del dichiarante;
- ▶ elenco dei documenti informatici allegati;
- ▶ estremi del responsabile del procedimento;
- ▶ estremi di protocollazione.

Il formato XML della ricevuta di pratica Suap è pubblicato nel portale. La ricevuta di pratica Suap è inoltre completata dalla sua rappresentazione a stampa in formato PDF/A o altro formato indicato dal gruppo tecnico, secondo il facsimile riportato nel portale. Tale documento è il file a cui è apposta la firma digitale.

Nelle more del rilascio automatico di una ricevuta di protocollo sottoscritta dal responsabile del procedimento, da inviare tramite Pec, si riterrà valida, ai fini della decorrenza dei termini ai sensi dell’art. 5 commi 4 lettera b) e 6 del regolamento, la ricevuta di avvenuta consegna rilasciata dal provider di Pec.

## 2. Altre comunicazioni

Le comunicazioni e i provvedimenti relativi alla pratica Suap, ai sensi dell’art. 5, comma 6, del regolamento, sono resi accessibili dal portale o dal sito istituzionale del Suap tramite web browser, previa autenticazione informatica secondo le modalità previste dal CAD, ovvero inviati dalla casella Pec del Suap, e sono firmati digitalmente dal responsabile del procedimento o dal responsabile del Suap. In caso di utilizzo di Pec: il contenuto del messaggio Pec avrà il seguente formato:

- ▶ nell’oggetto del messaggio i seguenti campi: “SUAP: <identificativo SUAP mittente> - <codice fiscale impresa> - <denominazione impresa>”;
- ▶ nel corpo del messaggio i seguenti campi: “Pratica: <codice pratica SUAP>” “Protocollo <identificativo protocollo>”.

La comunicazione è composta da un file XML nominato “SUAP-comunicazione.xml” che riporta:

- ▶ ufficio emittente;
- ▶ destinatario, cioè l’impresa che ha inviato l’istanza;
- ▶ destinatario per conoscenza, cioè il dichiarante;
- ▶ oggetto della comunicazione;
- ▶ testo della comunicazione/provvedimento;
- ▶ estremi del responsabile del procedimento;
- ▶ estremi di protocollazione.

Il formato XML della comunicazione è pubblicato nel portale.

La comunicazione è inoltre completata dalla sua rappresentazione a stampa in formato PDF/A o altro formato indicato dal gruppo tecnico, secondo il facsimile riportato nel portale. Tale documento è il file a cui è apposta la firma digitale.

### Articolo 7 Gestione telematica dei procedimenti nel sito istituzionale del Suap

Ai sensi dell’articolo 2 comma 2 del regolamento il Suap riceve domande, dichiarazioni e comunicazioni esclusivamente in modalità telematica.

#### 1. Protocollo Informatico

Le comunicazioni al Suap sono protocollate secondo la disciplina del protocollo informatico. Il Suap può utilizzare il protocollo informatico dell’ente, mediante assegnazione in una specifica area organizzativa.

#### 2. Ricevute e comunicazioni telematiche

Le ricevute e le altre comunicazioni rispettano le specifiche dell’articolo 6 del presente allegato.

#### 3. Accesso alle pratiche presentate

Ai sensi del art. 4, comma 3, punto b) del regolamento, il sito istituzionale del Suap rende disponibile tramite web browser un’area riservata ad ogni utente al fine della gestione delle pratiche telematiche. L’utente accede all’area riservata tramite autenticazione informatica secondo le modalità previste dal CAD.

Dall’area riservata sarà possibile consultare informazioni sullo stato di avanzamento della pratica Suap e accedere alle informazioni previste dall’art. 4, comma 3, punto b del regolamento.

## Articolo 8 Gestione telematica dei procedimenti nel portale nei casi di delega alla camera di commercio

Ai sensi dell'articolo 4, commi 10 e 11, del regolamento la camera di commercio può essere delegata dal comune per l'esercizio del Suap.

### 1. Protocollo Informatico

Le comunicazioni al Suap sono protocollate secondo la disciplina del protocollo informatico. Il Suap gestito dalla camera di commercio può utilizzare il protocollo informatico dell'ente camerale, mediante assegnazione in una specifica area organizzativa.

### 2. Ricevute e comunicazioni telematiche

Le ricevute e le altre comunicazioni rispettano le specifiche dell'articolo 6 del presente allegato.

### 3. Accesso alle pratiche presentate

Ai sensi del art. 4, comma 3, punto b) del regolamento, il portale rende disponibile tramite web browser un'area riservata ad ogni utente al fine della gestione delle pratiche telematiche.

L'utente accede all'area riservata tramite autenticazione informatica secondo le modalità previste dal CAD.

Dall'area riservata sarà possibile consultare informazioni sullo stato di avanzamento della pratica Suap e accedere alle informazioni previste dall'art. 4, comma 3, punto b del regolamento.

## Articolo 9 Scia contestuale alla comunicazione unica

Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del regolamento è prevista la presentazione di Scia contestuale alla comunicazione unica.

La comunicazione unica è quindi integrata secondo quanto di seguito previsto.

### 1. Estensioni al modello di comunicazione unica

Il modello previsto per la comunicazione unica è integrato con la possibilità di allegazione dei documenti della Scia e della indicazione del Suap destinatario della pratica.

### 2. Trasmissione al Suap

La Scia e relativi documenti allegati nella comunicazione unica sono trasmessi dall'ufficio del registro delle imprese competente via SPC o, nelle more della definizione degli accordi di servizio, alla casella Pec individuata da ciascun Suap e pubblicata nel portale.

In caso di utilizzo di Pec: il contenuto del messaggio Pec avrà il seguente formato:

- ▶ nell'oggetto del messaggio i seguenti campi:  
"RI: <ufficio registro imprese mittente> - <codice fiscale impresa> - <denominazione impresa>"
- ▶ nel corpo del messaggio i seguenti campi:  
"SUAP: <identificativo SUAP destinatario>"  
"Pratica: <codice comunicazione unica>"  
"Impresa: <codice fiscale impresa> - <denominazione impresa>"

"Protocollo RI <identificativo protocollo>"

- ▶ in allegato il file del modulo Scia, gli altri allegati necessari al Suap ed un file "SUAPRI.xml" con le informazioni previste nel corpo del messaggio e con formato definito nel portale nella sezione delle specifiche tecniche.

## Articolo 10 Specifiche tecniche per la cooperazione

Il presente articolo descrive le caratteristiche del sistema per l'inter-scambio telematico dei dati tra il Suap e le pubbliche amministrazioni che devono interagire con il Suap, anche ai sensi dell'art. 3 comma 2 del regolamento.

Le pubbliche amministrazioni interessate devono adottare la modalità di cooperazione e colloquio telematico al fine di trasmettere con immediatezza al Suap l'esito e lo stato di avanzamento del procedimento. Le comunicazioni sono inviate tramite il Sistema pubblico di connettività e cooperazione e, nelle more della definizione dei relativi accordi di servizio, tramite Pec.

In caso di utilizzo di Pec:

- ▶ la trasmissione della domanda o richiesta all'ente è inoltrata alla casella Pec definita dall'amministrazione, mediante la casella di Pec del Suap mittente;
- ▶ l'esito della richiesta è inoltrato tramite posta elettronica certificata dall'amministrazione destinataria alla casella Pec del Suap mittente;
- ▶ ad ogni domanda trasmessa dall'utente al Suap deve corrispondere, in funzione dei contenuti della richiesta, l'invio di un messaggio di posta certificata ad una o più caselle Pec definite dal sistema di cooperazione.

Il contenuto del messaggio Pec avrà il seguente formato:

- ▶ nell'oggetto del messaggio i seguenti campi:  
"<ufficio ente mittente> - <codice fiscale impresa> - <denominazione impresa>"
- ▶ nel corpo del messaggio i seguenti campi:  
"SUAP: <identificativo SUAP competente>"  
"Pratica: <codice pratica SUAP>"  
"Impresa: <codice fiscale impresa> - <denominazione impresa>"  
"Protocollo RI <identificativo protocollo della comunicazione unica>"  
"Protocollo Ente: <identificativo protocollo dell'ente>"  
"Tipo messaggio: <codice che identifica il tipo di messaggio>"
- ▶ in allegato al messaggio i documenti necessari per la comunicazione ed un file "SUAPENTE.xml" con le informazioni previste nel corpo del messaggio e con formato definito nel portale nella sezione delle specifiche tecniche.

## Articolo 11 Collegamento tra Suap e registro imprese

Sono definite le specifiche di comunicazione tra Suap ed il registro imprese ai sensi del art. 4, comma 8 del regolamento.

L'art. 4 comma 9, lettera b) stabilisce che il registro imprese garantisce ai Suap competenti il ricevimento di informazioni in merito al-

l'iscrizione ed alle modificazioni dell'impresa nel registro imprese. A tal fine, il Suap accederà alle informazioni del registro imprese tramite i servizi resi disponibili dal sistema camerale mediante il sito internet [www.impresainungiorno.gov.it](http://www.impresainungiorno.gov.it) oppure con la porta di dominio del registro delle imprese.

Nel caso di accesso alla porta di dominio saranno necessari gli opportuni accordi di servizio previsti dal Sistema pubblico di connettività.

L'art. 4, comma 9, lettera d) prevede l'aggiornamento del repertorio delle notizie economiche e amministrative di cui all'articolo 9 del D.P.R. 581/1995 con gli estremi relativi al rilascio delle Scia o altri atti di assenso rilasciati dal Suap comunque denominati. A tal fine il Suap invia il contenuto della Scia via Spc o, nelle more della definizione degli accordi di servizio, tramite Pec.

In tal caso il contenuto del messaggio Pec avrà il seguente formato:

- ▶ nell'oggetto del messaggio i seguenti campi:  
"Suap: <identificativo Suap competente> - <codice fiscale impresa> - <denominazione impresa>"
- ▶ nel corpo del messaggio i seguenti campi:  
"Suap: <identificativo Suap competente>"  
"Pratica: <codice pratica Suap>"  
"Impresa: <codice fiscale impresa> - <denominazione impresa>"  
"Protocollo: <identificativo protocollo>"  
"RI: <ufficio RI destinatario>"  
"Tipo messaggio: <codice che identifica il tipo di messaggio>"
- ▶ in allegato il file del modulo Scia ed un file "SUAP-REA.xml" con le informazioni previste nel corpo del messaggio e con formato definito nel portale nella sezione delle specifiche tecniche.

L'art. 4, comma 9, lettera d) prevede lo scambio di informazioni tra il registro imprese e l'anagrafe comunale mediante il sistema Ina-Saia. I gestori dei rispettivi sistemi concordano le modalità tecniche di comunicazione ai fini dell'aggiornamento dei dati dell'anagrafe comunale con il registro imprese.

#### Articolo 12 Sicurezza e riservatezza dei collegamenti

I dati personali oggetto di trattamento devono essere protetti contro il rischio di intrusione mediante l'attivazione di idonei strumenti elettronici, secondo le misure minime di sicurezza per i trattamenti con strumenti elettronici prescritte dal codice per la protezione dei dati personali, decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dal relativo disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza, allegato B.

I collegamenti dei precedenti articoli 8 e 9 sono gestiti tramite Spc e Pec nell'ottemperanza dei requisiti di sicurezza e riservatezza di tali standard e in considerazione delle misure minime previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali. Su valutazione dei singoli enti, i messaggi descritti potranno essere protetti anche tramite l'utilizzo del protocollo SSL o di altre tecniche crittografiche al fine di garantire la riservatezza, e comunque secondo gli standard di sicurezza previsti dall'Spc.

Gli accessi alle banche dati degli enti devono avvenire nel rispetto delle misure minime di sicurezza previste dall'allegato B al Codice

per la protezione dei dati personali. Gli utenti dovranno pertanto essere dotati di credenziali di autenticazione che consentano il superamento di una procedura di autenticazione relativa a uno specifico trattamento o a un insieme di trattamenti. Tali accessi saranno autorizzati per le persone definite dagli enti e riconosciute tramite apposita credenziale di autenticazione informatica, quale la Carta nazionale dei servizi e la Carta d'identità elettronica, in possesso e uso esclusivo dell'incaricato ed eventualmente associata a un codice identificativo o a una parola chiave, oppure altra forma di autenticazione informatica prevista dal CAD.

L'elenco delle persone autorizzate all'accesso è definito con procedure interne di ciascuna amministrazione.

Al fine di facilitare la gestione delle abilitazioni, il gruppo tecnico di gestione del portale potrà definire e rendere disponibile un registro informatico dei certificati digitali delle persone autorizzate e i livelli di abilitazione e delega a loro assegnati.

I profili di autorizzazione sono individuati e configurati anteriormente all'inizio del trattamento, in modo da limitare l'accesso ai soli dati necessari per effettuare le operazioni di trattamento. Almeno annualmente il gruppo tecnico di gestione del portale deve verificare la sussistenza delle condizioni per la conservazione dei profili di autorizzazione.

#### Articolo 13 Sistemi di pagamento

Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. c) il portale consente agli utenti di effettuare il pagamento per i diritti e le imposte relativi ai procedimenti gestiti dal Suap.

Il sistema di pagamento, immediatamente operativo ai sensi della normativa vigente, si adegua alle regole tecniche di cui all'art. 38 del CAD, qualora applicabili. Il sistema inoltre consente di effettuare i versamenti ai Suap in modalità telematica relativamente a:

- ▶ imposte (imposta di bollo virtuale);
- ▶ tasse di concessione governativa (nazionali e/o regionali);
- ▶ diritti di segreteria.

Il portale fornisce servizi infrastrutturali ("gateway di pagamento") per la gestione della logica del flusso dei pagamenti da/verso i circuiti di pagamento, consentendo di interfacciare i diversi sistemi di pagamento e gestire il flusso delle transazioni di pagamento, garantendone l'integrità, la registrazione su appositi log contabili e la successiva rendicontazione e gestione.

*NOTA: In relazione alla progettazione del sistema di pagamento occorre definire, con i vari soggetti coinvolti, modalità condivise per il versamento e la contabilizzazione delle imposte, tasse e diritti di segreteria che gli utenti devono versare in base alle procedure richieste. Il sistema di pagamento sarà attivato sul portale fornendo servizi infrastrutturali per il flusso dei pagamenti verso tutti gli attori coinvolti. La quantità delle transazioni previste e la necessità di garantirne l'integrità, la registrazione su appositi log contabili e la successiva rendicontazione e gestione, richiederanno comunque un confronto con le pubbliche amministrazioni interessate.*

## Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione generale per il mercato, la concorrenza,  
il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica

### Divisione I - Affari generali, personale e gestione amministrativa

massimo.dafano@sviluppoeconomico.gov.it

### Divisione II - Affari giuridici e normativi

giuseppe.baldari@sviluppoeconomico.gov.it

### Divisione III - Comunicazione

gabriella.dibella@sviluppoeconomico.gov.it

### Divisione IV - Promozione della concorrenza

daniela.paradisil@sviluppoeconomico.gov.it

### Divisione V - Monitoraggio dei prezzi

massimo.greco@sviluppoeconomico.gov.it

### Divisione VI - Servizi e professioni (reggente)

vincenzo.rossi@sviluppoeconomico.gov.it

### Divisione VII - Statistiche sul commercio e sul terziario

mariateresa.pucciano@sviluppoeconomico.gov.it

### Divisione VIII - Servizi assicurativi

vincenzo.rossi@sviluppoeconomico.gov.it

### Divisione IX - Politiche comunitarie ed internazionali

consom@rpue.esteri.it

### Divisione X - Cooperazione amministrativa e punto di contatto Infoconsumatore

enrica.delcasale@sviluppoeconomico.gov.it

### Divisione XI - Politiche normative per i consumatori

vincenzo.dimaro@sviluppoeconomico.gov.it

### Divisione XII - Consiglio nazionale consumatori e utenti (Cncu)

antonia.martelli@sviluppoeconomico.gov.it

### Divisione XIII - Progetti per i consumatori (reggente)

mirella.ferlazzo@sviluppoeconomico.gov.it

### Divisione XIV - Rapporti istituzionali per la gestione tecnica, organismi notificati e sistemi di accreditamento

antonella.dalessandro@sviluppoeconomico.gov.it

### Divisione XV - Strumenti di misura e metalli preziosi

anna.signore@sviluppoeconomico.gov.it

### Divisione XVI - Sicurezza e conformità dei prodotti

rita.novelli@sviluppoeconomico.gov.it

### Divisione XVII - Qualità dei prodotti e dei servizi

emilio.rossillo@sviluppoeconomico.gov.it

### Divisione XVIII - Normativa tecnica

vincenzo.correggia@sviluppoeconomico.gov.it

### Divisione XIX - Manifestazioni a premio

silvia.petrucci@sviluppoeconomico.gov.it

### Divisione XX - Società fiduciarie e di revisione

annamaria.lovaglio@sviluppoeconomico.gov.it

### Divisione XXI - Registro imprese

marco.maceroni@sviluppoeconomico.gov.it

### Divisione XXII - Sistema camerale

mirella.ferlazzo@sviluppoeconomico.gov.it



## Quaderno informativo

### mercato consumatori

Registrazione al tribunale di Roma  
n. 334 del 6 ottobre 2009

#### Redazione Ministero dello Sviluppo economico

Dipartimento per l'impresa  
e l'internazionalizzazione

Direzione Generale  
per il mercato, la concorrenza,  
il consumatore, la vigilanza  
e la normativa tecnica

Via Sallustiana, 53 - 00187 Roma  
tel. 06.4705.5500 - 5309  
fax: 06.4821.706  
[www.sviluppoeconomico.gov.it](http://www.sviluppoeconomico.gov.it)

**Direttore responsabile**  
Giuseppe Tripoli

**Coordinatore  
del Comitato Operativo**  
Gabriella Di Bella

**Comitato Operativo**  
Claudio Della Ventura  
Paolo Francisci  
Gianfranco Nitti  
Silvia Petrucci  
Franco Mario Sottile  
Umberto Troiani

**Referenti organizzativi**  
Emilia Mancuso  
tel. 06 4705 5363 - 5316  
e-mail: [quaderno.informativo@sviluppoeconomico.gov.it](mailto:quaderno.informativo@sviluppoeconomico.gov.it)

**Progetto editoriale,  
grafico e distribuzione**  
Alchimie Srl

**Stampa**  
Val

Questo numero del "Quaderno informativo" descrive l'intensa attività svolta nei mesi scorsi dal Ministero dello Sviluppo economico, e in particolare dal Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, per la tutela dei consumatori e la regolazione del mercato.

Com'è tradizione, il Quaderno si articola in sezioni dedicate alle politiche per i consumatori, al mercato, al controllo sui prodotti, alle politiche di contenimento dei prezzi, per concludersi poi con una parte documentale.

In particolare, la sezione **Consumatori** riferisce dell'11<sup>a</sup> Sessione Programmatica del Consiglio nazionale consumatori e utenti (Cncu) che si è svolta a Orvieto l'11 e il 12 novembre 2010, sul tema "Federalismo, mercato, servizi ai cittadini".

In materia di **Mercato**, si segnala il nuovo quadro normativo per l'affidamento dei servizi pubblici locali, nel quale si sancisce che il conferimento della gestione deve avvenire, in via ordinaria, a favore di privati o a società tra questi costituite, ovvero a società a partecipazione mista pubblica e privata, mediante procedure competitive a evidenza pubblica. Un altro articolo illustra la direttiva europea "Solvency II" da recepire nel nostro ordinamento entro il 31 dicembre 2012.

La sezione **Documenti** è interamente dedicata ai due decreti del Presidente della Repubblica, il 159 e il 160, che disciplinano la nuova normativa sullo sportello unico per le attività produttive con l'istituzione del Suap e la definizione di modalità e requisiti di accreditamento delle agenzie per le imprese.

Il contenuto dei decreti è anche illustrato nell'articolo di apertura della sezione "Mercato". La nuova disciplina sullo "sportello unico" per le attività produttive è infatti di particolare importanza per accelerare il processo di liberalizzazione delle attività economiche e la promozione della concorrenza. Ridurre al minimo gli ostacoli ingiustificati all'attività d'impresa è certamente uno degli obiettivi prioritari del Ministero dello Sviluppo economico in questa fase congiunturale del Paese.